

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 43

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 ottobre 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 313. Sentenza 13 - 21 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Lombardia - Telecomunicazioni e radiotelevisione - Normativa in tema di installazione di impianti - Questione di legittimità costituzionale - Riserva di decisione.

- Legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, art. 3, comma 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Costituzione in giudizio - Regione Lombardia - Perentorietà del termine - Deposito tardivo - Inammissibilità.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, ultimo comma.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina delle funzioni, nonché potere di intervento in sostituzione degli enti locali inadempienti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione di competenze in materia di tutela dell'ambiente e di profilassi internazionale, di competenze legislative e amministrative riservate esclusivamente allo Stato, nonché di competenze degli enti locali - Sopravvenienza di norme sostitutive - Improduttività di effetti delle norme impugnate - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, artt. 1, comma 1, 2.
- Costituzione, artt. 114, 117, secondo comma, lettere s) e q), 118, e 120.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina delle funzioni - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione di competenze in materia di tutela dell'ambiente e di profilassi internazionale, riservate esclusivamente allo Stato - Formulazione generica del ricorso - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, artt. 1, comma 1, 2, commi 1-4, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), della legge Regione Lombardia, 6 marzo 2002, n. 4.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere s) e q), 118; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 34.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Organizzazione e dotazione strumentale - Competenza regolamentare attribuita alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione dello statuto regionale vigente - *Illegittimità costituzionale.*

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 121 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; statuto Regione Lombardia (legge 22 maggio 1971, n. 339) artt. 6, 33 e 37.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Potere di intervento in sostituzione degli enti locali inadempienti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione del principio di autonomia degli enti locali - *Illegittimità costituzionale.*

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, art. 2, comma 5, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), della legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4.
- Costituzione, art. 114, primo e secondo comma.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Convenzioni quadro predisposte unilateralmente dalla Regione - Possibilità di sola adesione degli enti locali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata lesione dell'autonomia degli enti locali e del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, art. 3.
- Costituzione, artt. 114 e 120.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza attribuita al personale del Corpo forestale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione di competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza e di giurisdizione e norme processuali, riservate esclusivamente allo Stato - *Illegittimità costituzionale.*

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *h*) e *l*)

Pag. 9

N. 314. Sentenza 13 - 21 ottobre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impugnazione delle leggi regionali - Sopravvenuta riforma costituzionale - Sistema speciale di impugnativa anteriormente previsto per le leggi della Regione Siciliana - Perdurante applicabilità.

- Statuto Regione Siciliana, artt. 28 e 29; Costituzione, art. 127; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9 (sostitutivo dell'art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Regione Siciliana - Impiego pubblico - Personale degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale (inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Disciplina inerente al riequilibrio di anzianità e al salario individuale di anzianità - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento delle altre censure.

- Disegno di legge n. 1147 approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001.
- Costituzione, artt. 3, 97, e 81, quarto comma; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e comma 3; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2.

Regione Siciliana - Previdenza pubblica - Personale inquadrato nei ruoli di enti locali e aziende del Servizio sanitario nazionale (a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Anticipato collocamento a riposo disposto con legge regionale, con oneri a carico di altre amministrazioni - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e dello *status* di autonomia degli enti locali - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento di altra censura.

- Disegno di legge n. 1176 approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001.
- Costituzione, artt. 5, 81 e 128 (e art. 3); legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 2.

» 26

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 67. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Sardegna - Dichiarazione del territorio regionale come denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza di materiali nucleari altrove prodotti - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze esclusive statutariamente attribuite alla Regione - Inosservanza di principi fondamentali in materia di tutela della salute - Violazione del principio comunitario di libera circolazione delle merci - Contrasto con la legislazione statale attuativa di direttive Euratom - Interferenza nel mercato dei materiali nucleari - Richiamo alla sentenza n. 536/2002 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8, art. 1 (e correlati artt. 2 e 3).
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *s*), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Sardegna, artt. 3 e 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, artt. 1, 21, 32, 96, 102, 104 e 120-*quater*; Trattato CEE, art. 23

» 37

- N. 69. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 settembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Comuni e province - Istituzione di Comuni e modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni - Legge della Regione Campania - Cambio di denominazione del Comune di Ascea in Comune di Ascea-Velia - Mancato espletamento di referendum consultivo fra le popolazioni interessate - Denunciata inosservanza dell'obbligo di previa consultazione sancito dalla Costituzione e dallo Statuto regionale - Invito alla Regione a far cessare autonomamente la materia del contendere.**
- Legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, art. 1.
 - Costituzione, art. 133, comma secondo; Statuto della Regione Campania [approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348], art. 60 Pag. 39
- NN. 834 e 835. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Napoli del 15 marzo 2003.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Convallida - Rito direttissimo - Disparità di trattamento per la previsione dell'arresto per ipotesi contravvenzionali di scarso rilievo penale - Contrasto con il principio di solidarietà - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Lesione del diritto di difesa (attesa l'immediatezza dell'espulsione, a seguito dell'obbligatorietà del rilascio del nulla osta all'espulsione e le difficoltà burocratiche dello straniero espulso di rientrare per partecipare al processo) - Lesione della tutela della condizione giuridica dello straniero (in particolare in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - Violazione del diritto ad un giusto processo.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, con riferimento agli artt. 13, comma 13, e 17 del medesimo decreto legislativo.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 27 e 111 » 40
- N. 836. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo del 20 maggio 2003.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Aliquota applicabile a banche, società finanziarie ed imprese assicurative - Determinazione transitoria, nonché successiva tendenziale stabilizzazione, in misura maggiore rispetto all'aliquota base - Contrasto con il principio di uguaglianza, con il principio di proporzionalità dell'imposizione tributaria alla capacità contributiva e con il principio di generalità dell'obbligo di concorso alla copertura delle spese pubbliche - Imposizione al solo settore finanziario dell'onere di sostenere il carico delle agevolazioni riconosciute al settore agricolo - Ingiustificata equiparazione di situazioni diverse - Impossibilità di giustificare la discriminazione con la temporaneità della disciplina che la produce.**
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 2 (come modificato dall'art. 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 448).
 - Costituzione, artt. 3 e 53 » 43
- NN. 837 e 838. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Trieste del 7 agosto 2003.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Violazione del principio di solidarietà - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo » 47

- n. **839.** Ordinanza del Tribunale di Firenze dell'8 luglio 2003.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.
 - Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 Pag. 49
- n. **840.** Ordinanza del g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Salerno del 10 giugno 2002.
Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero, su richiesta del pubblico ministero, sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di protezione del minore.
 - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, commi 1 e 2 (come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63).
 - Costituzione, artt. 3 e 31 » 53
- n. **841.** Ordinanza del Tribunale di Torino dell'11 giugno 2003.
Processo penale - Regressione del procedimento - Custodia cautelare - Periodi di custodia sofferti in fasi diverse - Computo ai fini della determinazione dei termini massimi di fase - Esclusione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali.
 - Cod. proc. pen., art. 303, comma 2.
 - Costituzione artt. 3 e 13 » 55
- n. **842.** Ordinanza del giudice di pace di Putignano del 20 giugno 2003.
Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Giudizio secondo equità - Esclusione per le controversie relative ai c.d. contratti di massa di cui all'art. 1342 cod. civ. - Conseguente appellabilità dinanzi al Tribunale delle sentenze emesse in tali giudizi dal giudice di pace - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata differenziazione rispetto alle cause di valore fino a 1100 euro relative a contratti non definibili di massa - Incidenza sul diritto di difesa dei cittadini più deboli - Assenza dei presupposti per l'uso della decretazione d'urgenza.
 - Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1 (sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, del codice di procedura civile).
 - Costituzione, art. 3 [e art. 77] » 57
- n. **843.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Prato del 18 marzo 2003.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Conseguenze - Notificazione degli avvisi di accertamento al solo marito con effetti anche nei confronti della moglie - Esenzione dell'Amministrazione dall'onere di notificare gli atti impositivi ad entrambi i coniugi, nonché di allegare l'avviso di accertamento (precedentemente notificato al marito) alla cartella esattoriale (successivamente notificata alla moglie) - Contrasto con i principi generali introdotti dal sopravvenuto «statuto dei diritti del contribuente» - Violazione dei precetti costituzionali di efficienza, correttezza e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione - Lesione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.
 - Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17.
 - Costituzione, artt. 3, 23, 24, 53 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, 6 e 7 » 60

- n. **844.** Ordinanza del giudice di pace di Grumello del Monte del 23 maggio 2003.
Circolazione stradale - Rilevazioni effettuate con apparecchi misuratori della velocità - Valore di fonti di prova - Condizione - Necessità che consistano in rilievi fotografici (o di altro genere) idonei a formare dati certi in relazione sia alla velocità tenuta, sia ai dati identificativi del veicolo osservato - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento fra cittadini presunti trasgressori, a seconda del tipo di apparecchio misuratore utilizzato - Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale.
 - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 6.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 63
- n. **845.** Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sicilia, del 1° agosto 2003.
Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.
 - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 38 » 65
- n. **846.** Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sicilia, del 4 agosto 2003.
Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.
 - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 38 » 68
- n. **847.** Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sicilia, del 5 agosto 2003.
Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.
 - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 38 » 71
- n. **848.** Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sardegna, del 21 luglio 2003.
Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.
 - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 38 » 75

N. 849. Ordinanza del Tribunale di Gorizia del 4 agosto 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di reingresso nel territorio nazionale da parte di straniero già denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 (rientro dello straniero espulso senza autorizzazione) - Elemento costitutivo del reato configurato quale delitto - Denuncia per un precedente illecito penale - Lesione del principio della presunzione di non colpevolezza - Violazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, per la parità di trattamento con il reato di rientro illegale a seguito di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria, e per la disparità di trattamento rispetto al reato contravvenzionale di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998, caratterizzato dalla medesima condotta.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13-*bis*, seconda parte, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 27

Pag. 77

NN. da 850 a 860. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del T.A.R. per la Liguria del 1° agosto 2003.

Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

- Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a).
- Costituzione, art. 3

» 80

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 313

Sentenza 13 - 21 ottobre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Lombardia - Telecomunicazioni e radiotelevisione - Normativa in tema di installazione di impianti - Questione di legittimità costituzionale - Riserva di decisione.

- Legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, art. 3, comma 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s).

Costituzione in giudizio - Regione Lombardia - Perentorietà del termine - Deposito tardivo - Inammissibilità.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, ultimo comma.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina delle funzioni, nonché potere di intervento in sostituzione degli enti locali inadempienti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione di competenze in materia di tutela dell'ambiente e di profilassi internazionale, di competenze legislative e amministrative riservate esclusivamente allo Stato, nonché di competenze degli enti locali - Sopravvenienza di norme sostitutive - Improduttività di effetti delle norme impugnate - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, artt. 1, comma 1, 2.
- Costituzione, artt. 114, 117, secondo comma, lettere s) e q), 118, e 120.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina delle funzioni - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione di competenze in materia di tutela dell'ambiente e di profilassi internazionale, riservate esclusivamente allo Stato - Formulazione generica del ricorso - Inammissibilità della questione.

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, artt. 1, comma 1, 2, commi 1-4, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), della legge Regione Lombardia, 6 marzo 2002, n. 4.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere s) e q), 118; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 34.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Organizzazione e dotazione strumentale - Competenza regolamentare attribuita alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione dello statuto regionale vigente - *Illegittimità costituzionale.*

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 121 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; statuto Regione Lombardia (legge 22 maggio 1971, n. 339) artt. 6, 33 e 37.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Potere di intervento in sostituzione degli enti locali inadempienti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione del principio di autonomia degli enti locali - *Illegittimità costituzionale.*

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, art. 2, comma 5, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), della legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4.
- Costituzione, art. 114, primo e secondo comma.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Convenzioni quadro predisposte unilateralmente dalla Regione - Possibilità di sola adesione degli enti locali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata lesione dell'autonomia degli enti locali e del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, art. 3.
- Costituzione, artt. 114 e 120.

Regione Lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza attribuita al personale del Corpo forestale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione di competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza e di giurisdizione e norme processuali, riservate esclusivamente allo Stato - *Illegittimità costituzionale.*

- Legge Regione Lombardia, 12 gennaio 2002, n. 2, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *h)* e *l)*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale), e degli articoli 1, comma 3, lettera *b)*, e 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 15 marzo e il 7 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 marzo e il 16 maggio successivi e iscritti ai nn. 29 e 34 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 marzo 2002, depositato il successivo 25 marzo (reg. ricorsi n. 29 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale).

1.1. — L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, evidenzia come la legge impugnata, nell'istituire il Corpo forestale regionale, attribuisca a quest'ultimo funzioni che incidono su competenze riservate, dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato.

In particolare, dalle competenze di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *s)* («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema») e *q)* («profilassi internazionale»), dovrebbe ricavarsi la persistente spettanza allo Stato, e per esso al Corpo forestale dello Stato, di molte funzioni — già attribuite da leggi ordinarie — nelle menzionate materie, tra le quali il ricorrente indica, a titolo esemplificativo, «le funzioni in tema di sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale ed internazionale di collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di repressione degli illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico degli ecosistemi vegetali, e in generale di polizia specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

A escludere il contrasto con i parametri costituzionali invocati non sarebbero d'altra parte idonee, sempre ad avviso del ricorrente, né la delimitazione alle «materie di competenza regionale» contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge impugnata, che istituisce il Corpo regionale, né la salvezza di specifiche competenze statali in via di «eccezione» [art. 2, comma 2, lettera *b*)], né infine l'espressione «per gli aspetti di competenza regionale» utilizzata dall'art. 2, comma 3, in relazione alle attività di supporto alla Regione nei settori indicati dalla medesima disposizione.

Aggiunge il ricorrente che una eventuale attribuzione, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, di funzioni amministrative nella materia in questione al Corpo forestale lombardo potrebbe essere prevista soltanto da legge organica dello Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, «anche per prevenire altrimenti probabili conflitti in casi concreti».

Riservandosi di più ampiamente argomentare sul punto, l'Avvocatura dello Stato (*a*) segnala che la modifica dei parametri costituzionali sopra menzionati ha inciso su preesistenti disposizioni di rango legislativo (titolo III, capi III e IX, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e regolamentare (d.P.C.m. 11 maggio 2001), per le quali ultime si potrebbe delineare la necessità di una loro «riconsiderazione», e (*b*) rileva che la funzione «lotta attiva contro gli incendi boschivi» non può essere affidata in via esclusiva al Corpo forestale regionale, stante il disposto dell'art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

1.2. — Il ricorrente rileva che l'art. 1, comma 2, della legge impugnata affida a fonte regolamentare regionale la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale. Della disposizione si censura, in particolare, l'attribuzione (comma 2) del potere di emanare tale regolamento alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, competente a norma dell'art. 6, primo comma, dello statuto della Regione Lombardia (legge 22 maggio 1971, n. 339). La previsione dell'emanazione di un regolamento regionale è ritenuta inoltre lesiva dell'art. 48, commi secondo e terzo, dello statuto, a norma del quale avrebbe dovuto essere la stessa legge istitutiva del Corpo forestale a provvedere alla individuazione dei «principali connotati organizzativi del Corpo anche per quanto attiene alle relazioni tra esso e l'apparato amministrativo per così dire ordinario della Regione», in attuazione delle menzionate disposizioni statutarie.

E, ancora con riferimento alla normativa di attuazione della legge impugnata, il ricorrente deduce l'oscurità del «riparto di contenuti tra l'«apposito regolamento» di cui al comma 2 ed il «successivo provvedimento», sempre di Giunta, di cui al comma 3 dell'art. 1», sottolineando come non sia indifferente che regole siano poste con legge regionale, con regolamento del Consiglio, o invece con atto — comunque denominato — della Giunta regionale.

1.3. — Relativamente all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002 impugnata, che prevede l'intervento del Corpo forestale regionale «in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi [...] omettano di intervenire», il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come, anche per l'assenza di garanzie procedurali, tale intervento di un apparato regionale sia in contrasto con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, e lesivo delle autonomie locali «ora più fortemente garantite» dall'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione.

1.4. — Una censura analoga a quella che precede è poi mossa nei confronti dell'art. 3 della legge impugnata, laddove, ai fini dell'esercizio di determinate funzioni da parte del neo-istituito Corpo regionale, «è prevista solo la adesione (o non adesione) degli enti locali a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione».

1.5. — Il ricorrente denuncia, infine, l'art. 4, comma 3, della legge regionale, in quanto «palesamente» contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettere *h*) (ai sensi della quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale») e *l*) (che prevede analoga competenza statale in materia di «giurisdizione e norme processuali»).

Il contrasto con i suddetti parametri deriverebbe, per un verso, dalla attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale del Corpo appartenente alle qualifiche individuate con il regolamento (di Giunta) di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge e, per altro verso, dalla previsione secondo cui al medesimo personale può essere riconosciuta la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia. Si sostiene nel ricorso che «l'inclusione di questo (o di altro apparato) tra le «forze di polizia» potrebbe eventualmente essere stabilita da legge dello Stato, e soltanto da essa», con il che se e fino a quando tale inclusione non si abbia, al personale in discorso non potrebbero mai riconoscersi le qualifiche anzidette: in quest'ottica, non potrebbe altresì escludersi che il legislatore statale operasse differenti scelte, con la modifica del comma 3 dell'art. 57 del codice di procedura penale, senza dovere incontrare alcun limite in una qualsivoglia competenza regionale, ragione che induce a ritenere la disposizione della legge impugnata, «oltre che costituzionalmente illegittima, anche *inutiliter data*».

2. — Si è costituita nel giudizio così promosso la Regione Lombardia.

2.1. — Per dimostrare l'infondatezza delle censure mosse nei confronti dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2 della legge regionale lombarda n. 2 del 2002, la difesa della resistente si sofferma (a) sulla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), (b) sulla conseguente distribuzione costituzionale delle competenze statali e regionali nelle materie disciplinate dalla legge regionale impugnata, e (c) sugli effetti prodotti dalla riforma costituzionale rispetto alla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 2001.

(a) La Regione sottolinea come, anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, la distribuzione tra lo Stato e le Regioni delle competenze in materia di foreste, agricoltura e Corpo forestale fosse da poco stata definita dai decreti legislativi di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), che aveva disposto un primo sostanziale trasferimento alle Regioni dei compiti fino ad allora svolti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tale per cui al (neo istituito) Ministero per le politiche agricole il medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997 riservava esclusivamente compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale in coerenza con quella comunitaria.

Il successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aveva trasferito espressamente alle Regioni le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), poi, aveva trasferito le materie già di competenza del Ministero per le politiche agricole al Ministero dell'ambiente, senza con ciò dar luogo ad alcun ampliamento delle competenze in materia di polizia forestale da riservarsi all'apparato statale.

Finalmente, il d.P.C.m. 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), trasferiva alle Regioni una quota pari al settanta per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato; conseguentemente, si lasciavano allo Stato i compiti volti ad assicurare l'unitarietà operativa del Corpo, oltre a quelli inerenti alla formazione e all'addestramento anche del personale regionale, e si trasferivano alle Regioni le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni cui queste venivano chiamate.

(b) Ciò premesso, la Regione sottolinea come la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione abbia profondamente innovato la preesistente distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, incidendo, tra l'altro, anche sull'assetto delle materie di cui alla legge impugnata.

La materia «foreste», di competenza concorrente secondo la redazione originaria dell'art. 117, non è più menzionata nel nuovo testo, dal che dovrebbe dedursi la potestà legislativa esclusiva delle Regioni; analoga deduzione dovrebbe condurre ad attribuire alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di «agricoltura»; altre materie, quali quelle della «tutela della salute», l'«alimentazione», la «protezione civile», il «governo del territorio», la «valorizzazione dei beni ambientali», cui sarebbero riconducibili alcune aree nelle quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 2 del 2002, dovrebbe operare il Corpo forestale regionale, sono invece incluse nel catalogo di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di competenze concorrenti.

Alla luce di tali rilievi, ad avviso della resistente dovrebbe escludersi che il riferimento operato alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, quale competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma), possa essere letto alla stregua di un richiamo ad una «materia unitaria, dotata di una sua unità oggettiva», ma dovrebbe essere semmai interpretato come una norma nella quale trova fondamento il potere dello Stato di intervenire a tutela delle esigenze di carattere unitario, da far valere principalmente nel settore organico «ambiente, territorio e infrastrutture».

Per giungere a questa conclusione, la Regione deduce argomenti, oltre che dalla «consolidata giurisprudenza costituzionale sulla nozione di ambiente», dalla *ratio* della riforma contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 2001, tesa a rafforzare il principio di autonomia.

Per quel che attiene alla materia della «profilassi internazionale», la sua inclusione tra le materie di competenza esclusiva statale, anche al fine di evitare ogni «espropriazione» di competenze a danno delle Regioni, dovrebbe essere interpretata come «attribuzione allo Stato delle decisioni a livello nazionale, in materia di profi-

lassi internazionale», impregiudicata restando la competenza regionale coinvolgente decisioni di livello locale, peraltro connesse alla materia della tutela della salute, di competenza concorrente, nella quale non potrebbe non comprendersi, oltre che la salute umana, anche la «sanità veterinaria».

(c) La disciplina costituzionale, così come revisionata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, configura in modo variabile il potere legislativo regionale in ordine alle materie nelle quali la legge impugnata prevede che il Corpo forestale regionale debba esercitare la propria attività. Da ciò deriva, come ammette la stessa Regione, «un regime differenziato a seconda delle singole materie implicate» (talune di competenza esclusiva, altre di competenza concorrente), e una diversa estensione dei limiti che alla Regione si pongono.

A parere della resistente, tuttavia, nel caso di specie la legge regionale n. 2 del 2002, pur dettando norme sia in ordine a materie di potestà esclusiva che a materie di potestà concorrente, si sarebbe limitata a dare attuazione concreta ai principi già fissati dai decreti legislativi n. 143 del 1997 e n. 112 del 1998, con il che il legislatore regionale neppure avrebbe «sfruttato gli spazi» offertigli dalla riforma del Titolo V, non avendo esercitato di fatto la competenza legislativa esclusiva in materia di foreste ed agricoltura ed essendosi attenuto, nelle materie di potestà concorrente, ai principi fondamentali della legislazione statale.

D'altra parte, prosegue la Regione, una ragione di illegittimità costituzionale non potrebbe essere dedotta dalla «sopravvenuta illegittimità costituzionale ovvero caducazione» dei principi fissati dalla legislazione statale vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, e ciò tanto, ovviamente, nelle materie di competenza esclusiva, quanto in quelle di competenza concorrente, giacché «nessun dubbio può sussistere sul fatto che la potestà legislativa regionale è immediatamente esercitabile, non dovendo essere attese nuove leggi-quadro e potendo essere i principi ricavati dalla legislazione vigente», alla stregua del «principio di continuità [...] riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale».

2.2. — La Regione sostiene poi l'infondatezza anche della censura mossa sull'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata, nella parte in cui attribuisce alla Giunta il potere di disciplinare con atto regolamentare l'organizzazione del Corpo forestale regionale.

Ad avviso della resistente, la revisione dell'art. 121 della Costituzione, operata con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha abrogato le parole «e regolamentari» dalla definizione del novero delle potestà del Consiglio regionale, sarebbe chiara nella sua *ratio*: nella sottrazione, cioè, al Consiglio regionale delle competenze regolamentari. Da ciò l'insostenibilità dell'interpretazione proposta nel ricorso, secondo cui la persistente vigenza delle norme degli statuti ordinari che attribuiscono il potere regolamentare ai Consigli si opporrebbe ad un immediato affidamento di tale potere alle Giunte.

A sostegno della tesi contraria, la Regione deduce numerosi argomenti, «sia teorici, sia di interpretazione sistematica del nuovo testo costituzionale», quali, in particolare: (a) l'impossibilità di dedurre dalla previsione di disposizioni transitorie, limitatamente ad alcune delle modifiche, la *voluntas legis* di rinviare l'entrata in vigore delle altre disposizioni al momento dell'emanazione dei nuovi statuti regionali, dovendosi invece procedere alla «disapplicazione» immediata delle norme statutarie divergenti dal nuovo testo costituzionale, prima ancora della modifica dello statuto; (b) la non decisività della mancata esplicita attribuzione alle Giunte del potere regolamentare, «giacché una simile previsione non è rinvenibile in Costituzione neppure in relazione alla potestà regolamentare del Governo»; (c) la previsione del potere di «emanazione» (e non più di «promulgazione») dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta regionale, ciò che implicherebbe «l'idea di una qualche forma di partecipazione al procedimento di formazione dell'atto da parte del Capo dell'esecutivo regionale»; (d) il mantenimento della qualifica della Giunta quale organo esecutivo della Regione, che dovrebbe essere letto come un chiaro indice dell'imputazione alla stessa Giunta del potere regolamentare, stante la circostanza che «la dottrina maggioritaria ritiene che la potestà regolamentare di esecuzione delle leggi costituisca una prerogativa intrinseca ai compiti spettanti al Governo, quale potere esecutivo», ora non più ostacolata dalla norma derogatoria contenuta nella redazione originaria dell'art. 121 della Costituzione; (e) il rilievo che la modifica intervenuta si porrebbe in piena concordanza con l'interpretazione restrittiva che della disciplina preesistente era stata propugnata, sia nei lavori dell'Assemblea costituente, sia nella giurisprudenza costituzionale, la quale ultima «ha sì ritenuto costituzionalmente illegittime le leggi regionali attributive di potestà normativa secondaria alle Giunte, ma ha tradizionalmente lasciato via libera alle leggi regionali attributive alle Giunte di poteri amministrativi da cui scaturissero atti amministrativi generali»; (f) i lavori preparatori della legge costituzionale n. 1 del 1999, che evidenzerebbero chiaramente la volontà di trasferire, a seguito dell'abrogazione delle parole «e regolamentari», la potestà regolamentare dai Consigli agli organi esecutivi delle Regioni.

Nella misura in cui la potestà regolamentare sia da intendersi come insita nella funzione esecutiva, la resistente ritiene che i limiti che si impongono allo statuto regionale secondo l'art. 123 della Costituzione, e segnatamente il limite della necessaria «armonia» con la Costituzione, escludono che, «nell'esercizio della potestà statutaria, le Regioni possano ridistribuire la funzione normativa tra gli organi regionali in una maniera diversa da quella che attribuisce al Consiglio la funzione legislativa e alla Giunta quella regolamentare».

La difesa della Regione Lombardia sottolinea, inoltre, come la tesi della immediata titolarità della potestà regolamentare in capo alla Giunta regionale sia stata «inizialmente accolta» anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ciò sia in un parere del 15 marzo 2000 del Dipartimento affari regionali, sia in una direttiva ai Commissari del Governo, redatta dal medesimo Dipartimento in data 17 marzo 2000, sia infine nel rinvio, in data 22 marzo 2000 (cui avrebbero fatto seguito altri di analogo tenore), di una delibera legislativa della Regione Veneto, basata sul rilievo che una disposizione di essa, nel demandare al Consiglio regionale l'approvazione del regolamento di attuazione di talune disposizioni normative, «contrasta[va] con i principi generali dell'ordinamento in tema di riparto di competenze fra gli organi regionali secondo i quali l'esercizio delle competenze regolamentari spetta alla Giunta regionale, così come si desume dal nuovo testo dell'art. 121 Cost.». Conformemente a tale orientamento, alcune Commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni avrebbero «uniformemente» annullato regolamenti adottati dai Consigli regionali.

L'attribuzione alla Giunta, e non al Consiglio, della potestà regolamentare si renderebbe peraltro necessaria, ad avviso della Regione, a seguito del notevole ampliamento dell'ambito di applicazione della potestà regolamentare regionale, che postulerebbe, anche ai fini del soddisfacimento del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, l'esercizio di tali competenze da parte di un «un organo diverso da quello al quale è attribuita la potestà legislativa», giacché «non avrebbe senso [...] ampliare la potestà legislativa regionale, fino a farla diventare potestà legislativa generale, per poi ricadere nell'errore della confusione tra potestà legislativa e potestà regolamentare».

Una volta argomentata la *voluntas legis* volta ad attribuire la spettanza alla Giunta regionale della potestà regolamentare, a seguito della revisione dell'art. 121 della Costituzione, la Regione sottolinea come debba procedersi alla disapplicazione dell'art. 6 dello statuto della Lombardia, a ciò inducendo il «consolidato orientamento» della giurisprudenza costituzionale «in base al quale il fenomeno della invalidità e quello dell'abrogazione coesistono, dipendendo dalla puntualità della norma costituzionale sopravvenuta l'abrogazione o meno della norma ordinaria preesistente». In quest'ottica, la Regione richiama recenti pronunce della Corte costituzionale relative alla sopravvenienza del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, e segnatamente la sentenza n. 440 del 2000, nella quale si afferma che «i precetti costituzionali si pongono rispetto alla legge ordinaria non solo come parametri di legittimità, ma, prima ancora, come essenziali punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità».

Inoltre, a ulteriore sostegno delle argomentazioni svolte, la resistente menziona la decisione del Consiglio di Stato con la quale è stata accolta, previa delibazione sul merito del ricorso in appello, la richiesta di sospensione di una sentenza del T.A.R. della Lombardia, n. 868 del 2002, la quale aveva annullato un atto regolamentare approvato dalla Giunta regionale, sul presupposto che, fino alla modifica dello statuto regionale, la potestà regolamentare spetterebbe ancora ai Consigli regionali.

Conclusivamente, la Regione evidenzia come le censure mosse dalla parte ricorrente nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge impugnata non potrebbero in alcun modo trovare fondamento, in quanto «non può comunque escludersi che nella fase transitoria, prima della approvazione dei nuovi statuti, le Giunte siano titolari della potestà regolamentare». L'analisi della forma di governo, infatti, manifesterebbe la necessità, sin dalla fase transitoria, e «almeno fino all'ipotesica e non certa approvazione dei nuovi statuti regionali», di «superare i limiti di un modello quasi assembleare in favore di un rafforzamento dell'esecutivo»: la «naturale connessione» tra forma di governo e sistema delle fonti si tradurrebbe, dunque, nella necessità di scindere le competenze legislative da quelle regolamentari, quanto meno perché sarebbe «del tutto inutile» introdurre l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e rendere la formazione della Giunta autonoma dal Consiglio, mantenendo al contempo in capo a quest'ultimo la guida politica e l'amministrazione della Regione.

Circa la questione inerente all'art. 1, comma 3, della legge impugnata, relativamente alla asserita «oscurità» del riparto di contenuti tra il regolamento di cui al comma 2 ed il «successivo provvedimento» di Giunta, la Regione, per argomentare l'infondatezza della questione, precisa che la scelta di provvedere alla istituzione della struttura organizzativa del Corpo forestale regionale con atto amministrativo «dipende dalla natura non normativa dei contenuti di tale atto».

E in ordine all'ulteriore obiezione mossa nei confronti dell'art. 1, comma 3, della legge impugnata, derivante dalla mancata previsione di norme attuative dell'art. 48 dello statuto regionale, la Regione assume la non pertinenza del richiamo alla disposizione statutaria, in quanto quest'ultima, nel regolare i poteri della Regione sugli enti o aziende, da essa direttamente istituiti, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, non può applicarsi al Corpo forestale regionale, in quanto esso null'altro sarebbe che «un apparato al servizio diretto della Regione, che non esercita un'attività economica», privo di «una struttura assimilabile a quella dei suddetti enti».

2.3. — La Regione sostiene l'infondatezza anche della censura mossa nei confronti dell'art. 2, comma 5, della legge impugnata, nella parte in cui prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire. Nell'atto di costituzione si evidenzia l'attribuzione al Corpo forestale regionale, da parte del comma 4 del medesimo articolo, anche di attività di supporto a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, negli ambiti materiali descritti dalla medesima norma: tale possibilità di intervento non lederebbe le competenze locali, ma semplicemente andrebbe ad aggiungersi a esse, eventualmente integrandole — nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla successiva legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 — in caso di inerzia.

Il potere così configurato, oltre che in linea con la statuizione di un potere sostitutivo regionale in caso di inattività degli enti locali, non sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione richiamato dall'art. 120 della Costituzione, poiché la legge regionale impugnata prevede che il Corpo forestale regionale intervenga, in via sostitutiva, «previa segnalazione all'ente competente» (concedendo quindi un'ulteriore possibilità per il medesimo di attivarsi) e, in ogni caso, a intervento eseguito, è previsto l'obbligo del Corpo forestale di dare notizia all'ente competente «degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati».

Tale procedura di «raccordo e concertazione», dunque, non andrebbe ad incidere sulle competenze amministrative degli enti locali, né, d'altro canto, sarebbe lesiva delle competenze legislative statali, nella misura in cui la legge regionale «si limita [...] a prevedere la possibilità che il Corpo forestale si attivi a tutela dell'ambiente nei casi in cui gli enti locali competenti omettano di intervenire», senza sovrapporsi, in tal modo, alla potestà disciplinata dall'art. 120 della Costituzione, relativa ad «una forma di intervento statale sostitutivo ben più importante» che si attua a garanzia del rispetto delle norme e dei trattati comunitari, ovvero a tutela dei principi di unità giuridica e economica del paese, o quando ancora sopravvengano ragioni di sicurezza e incolumità pubblica.

Con riferimento all'ulteriore profilo di censura (ritenuto privo di «qualsivoglia motivazione») della stessa disposizione, relativo alla violazione dell'art. 114 della Costituzione, la resistente ribadisce che la previsione del potere sostitutivo è limitata all'ambito delle materie di competenza regionale o, comunque, «connesso a materie tradizionalmente di competenza regionale». L'asserita esistenza di una «procedura concertativa», d'altro canto, dimostrerebbe il rispetto prestato dalla legge regionale alle funzioni conferite alle autonomie locali, delle quali, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997, la Regione deve assicurare «l'esercizio unitario».

2.4. — Infondata, ad avviso della Regione, sarebbe anche la questione relativa all'art. 3, comma 2, della legge impugnata, nella parte in cui prevede solo l'adesione degli enti locali alle convenzioni quadro predisposte dalle Regioni. La denunciata assenza di un'adeguata partecipazione degli enti locali nella fase di redazione della convenzione, che lascerebbe agli enti medesimi solo la scelta di aderire o di non aderire, troverebbe una smentita nella circostanza che le suddette convenzioni sarebbero stipulate con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali nel pieno rispetto del contraddittorio tra enti, oltre che previo parere, sugli schemi di convenzione, della conferenza regionale delle autonomie.

2.5. — Infondata sarebbe, sempre secondo la Regione, anche la censura mossa nei confronti dell'art. 4, comma 3, della legge impugnata, nella parte in cui attribuisce la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a determinato personale del Corpo forestale regionale e nella parte in cui prevede che al medesimo personale possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza.

Sostiene la resistente che «la norma è [...] rispettosa dei confini di azione del Corpo forestale regionale», limitando l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai soli casi in cui il Corpo forestale esercita le specifiche funzioni ad esso attribuite dall'art. 2 della legge impugnata, funzioni assegnate nell'esercizio della potestà legislativa regionale. La Regione rileva altresì che l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 57, comma 3, cod. proc. pen., di talché gli appartenenti al Corpo forestale eserciterebbero funzioni di polizia giudiziaria «unicamente nei limiti del servizio a cui sono destinati, peraltro non in relazione a qualsiasi tipo di reato, ma solo rispetto a determinate tipologie di reato (connesse e strumentali al servizio cui sono preposti)». Il riferimento, contenuto nella citata disposizione del

codice, a leggi e regolamenti attributivi della qualifica in questione non potrebbe essere interpretato, specie dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, come limitato a fonti normative statali, ben potendosi configurare una attribuzione della qualifica anche da parte delle Regioni.

Alle medesime conclusioni indurrebbero, da un lato, la giurisprudenza della Corte di cassazione e, dall'altro, l'implicita attribuzione, da parte del decreto legislativo n. 143 del 1997 e del d.P.C.m. 11 maggio 2001, della qualifica in discorso ai componenti del Corpo forestale statale, con il che l'esclusione per la Regione del relativo potere condurrebbe «all'assurdo di assegnare la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria in ragione della provenienza dei singoli componenti del corpo forestale regionale (se di provenienza statale avrebbero tale qualifica, se di altra provenienza ne sarebbero privi)».

Ancora, l'infondatezza della censura è sostenuta dalla resistente in relazione alla riserva di competenza delle Regioni in materia di «polizia amministrativa locale», categoria nella quale rientrerebbe anche il Corpo forestale regionale, il quale è chiamato a operare in un ambito esclusivamente locale (quello regionale) e a tutela di beni afferenti alle regioni (ambiente regionale).

In ordine, poi, alla qualifica di «ufficiale o agente di pubblica sicurezza», la Regione sostiene l'inesattezza dei rilievi contenuti nel ricorso, in quanto dal tenore testuale della disposizione impugnata si dedurrebbe che la qualifica potrebbe rilevare solo indirettamente, cioè nei casi in cui la normativa statale («a cui evidentemente la legge regionale riconosce competenza esclusiva in materia») espressamente lo prevedesse.

3. — Con ricorso notificato il 7 maggio 2002, depositato il successivo 16 maggio (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative).

3.1. — L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, censura in primo luogo l'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge impugnata, che sostituisce integralmente l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, già oggetto di giudizio in via principale promosso con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002.

Il Presidente del Consiglio dei ministri riprende testualmente le argomentazioni contenute nel ricorso precedente, sia quanto alle funzioni del Corpo forestale regionale (art. 2, commi 1-4, della legge regionale n. 2 del 2002), sia quanto al profilo dell'intervento sostitutivo del Corpo medesimo rispetto agli enti locali (art. 2, comma 5), osservando che le modifiche introdotte con la legge successiva non possono dirsi tali da superare i profili di illegittimità costituzionale evocati nel ricorso avverso la legge regionale anteriore, in quanto, «al di là di una meramente formale espunzione di alcuni riferimenti all'ambiente, la sostanza della normativa attuale non è mutata» rispetto a quella oggetto dell'impugnazione precedente.

3.2. — Nel medesimo atto, poi, il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, l'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2002, in materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.

4. — Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, con atto depositato in data 8 agosto 2002, sostenendo, con richiamo di dati normativi e giurisprudenziali, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

5. — Nel primo giudizio, promosso con il ricorso iscritto al n. 29 del 2002, l'Avvocatura dello Stato, per il ricorrente, ha depositato una memoria.

5.1. — Riprendendo il passaggio finale dell'atto di impugnazione, nel quale si dava conto di una proposta legislativa di modifica del Corpo forestale dello Stato pendente in Parlamento, l'Avvocatura evidenzia ora nel testo in questione, approvato in prima lettura nel gennaio 2003 dalla Camera dei deputati, sia alcune previsioni che confermano e rafforzano l'idea della inammissibilità della creazione di Corpi forestali in ambito regionale quali quello istituito in Lombardia, sia altre norme in tema di dotazione di personale, aspetto sul quale — puntualizza il ricorrente — la giurisdizione amministrativa ha peraltro disposto l'annullamento parziale del d.P.C.m. 11 maggio 2001, che stabiliva appunto il trasferimento di una consistente quota del personale del Corpo forestale statale alle Regioni. In questo quadro normativo, le argomentazioni della resistente Regione Lombardia circa una pretesa «espropriazione» di competenze in materia ambientale risultano infondate, poiché non tengono conto del punto di vista essenziale, cioè del punto di vista della Costituzione: né lo Stato né le Regioni sono «propriari» delle competenze che la Costituzione a essi rispettivamente assegna, e non può esservi dunque alcuna ragione di lamentela nel fatto che la Costituzione, come ha affidato nuovi e ampi compiti alle autonomie regionali, così abbia modificato, per certi altri ambiti o per determinate materie, l'assetto del riparto, riservando allo Stato alcune competenze che nel quadro preesistente rientravano nella competenza concorrente. Ciò vale appunto

per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che del resto — prosegue l'Avvocatura — è aspetto che trascende perfino la dimensione dello stesso Stato, poiché rappresenta un problema addirittura planetario, come dimostra il fitto tessuto normativo internazionale e comunitario in questo settore.

5.2. — Sulla censura relativa all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2002, che affida ad un regolamento adottato dalla Giunta regionale la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale, l'Avvocatura sottolinea come la questione della perdurante vigenza dell'art. 6 dello statuto lombardo, pur se «di marginale rilevanza per la controversia in esame», non possa essere risolta «in modo [...] sbrigativo attraverso gli strumenti concettuali della abrogazione o, addirittura, della disapplicazione»: lo spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta dovrebbe, quindi, formare oggetto di una modifica statutaria «la quale [avesse] cura di disciplinare presupposti di detto potere [...], modalità per il suo esercizio, e — quando del caso — anche garanzie [...] per la prevenzione di eventuali sconfinamenti». Una legge regionale ordinaria, dunque, non potrebbe operare siffatto spostamento senza la precostituzione e il supporto di una adeguata cornice statutaria.

5.3. — In ordine alla questione vertente sull'art. 2, comma 5, della legge regionale impugnata («rimasto invariato nella legge regionale 6 marzo 2002, n. 4»), nella parte in cui prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire, dopo avere rilevato una certa approssimazione del testo, la memoria propone le considerazioni svolte, «per altri (e più penetranti) interventi sostitutivi», in altri ricorsi per giudizi costituzionali, laddove si sottolinea che (a) la «continuità testuale» dei due periodi del secondo comma dell'art. 120 della Costituzione (relativi, rispettivamente, all'attribuzione allo Stato del potere sostitutivo, e al rinvio alla legge per la definizione delle procedure atte a garantire i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nell'esercizio di tali poteri), (b) le «solenni disposizioni» dell'art. 114, commi primo e secondo, e dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione (che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane») e (c) la «cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo», sono tutti elementi che condurrebbero a ritenere che, con l'espressione «la legge definisce», il legislatore costituzionale si riferisca alle «disposizioni legislative dello Stato».

Sul punto, si rileva ulteriormente che la disciplina degli interventi sostitutivi non potrebbe neppure essere qualificata come normativa «di chiusura» rispetto alle disposizioni legislative o amministrative regionali che stabiliscono obblighi, rimasti inadempiti o comunque non osservati, con il che la competenza legislativa in materia di potestà di sostituzione sarebbe attribuita alla Regione ogni volta che si tratti della mancata osservanza di una disposizione originata da una fonte della Regione medesima: la materia degli interventi sostitutivi segnerebbe infatti uno dei limiti delle autonomie locali diverse dalla Regione.

5.4. — La difesa del ricorrente riprende altresì il profilo relativo al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2002), per sottolineare che non è questione di maggiore o minore opportunità di detto riconoscimento, bensì di competenza a disporre in tal senso, che spetta al solo legislatore statale, il quale ben potrà attribuire dette qualifiche al personale di cui si tratta.

6. — Anche la Regione Lombardia ha depositato una memoria nel giudizio in questione.

6.1. — Sulla censura riguardante gli articoli 1, comma 1, e 2 della legge regionale n. 2 del 2002, la difesa della Regione riprende in linea generale il dibattito apertosi dopo l'approvazione della riforma costituzionale del Titolo V, quanto al significato e alla portata dell'attribuzione allo Stato, in via esclusiva, della competenza nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e quanto al raccordo di questa previsione con le competenze in precedenza riconosciute alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, per concludere nel senso che gli orientamenti della dottrina, già menzionati nell'atto di costituzione in giudizio, portano alla medesima conclusione: la riforma costituzionale non potrebbe aver determinato la sottrazione di poteri in danno delle Regioni. E — prosegue la difesa — la Corte costituzionale avrebbe sostanzialmente confermato questa impostazione, con la sentenza n. 407 del 2002: anche secondo la Corte, dunque, l'ambiente è una materia «trasversale», che inevitabilmente interferisce con altre materie, come le foreste, l'agricoltura, la tutela della salute, l'alimentazione, la protezione civile, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni ambientali. Inoltre, ancora secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 282 del 2002), ai fini della valutazione del rispetto del riparto di competenze si deve muovere non già dalla ricerca di uno specifico titolo di legittimazione della Regione ma, al contrario, dalla verifica dell'esistenza di una riserva di competenza a favore dello Stato.

La difesa esamina poi la pronuncia del T.A.R. del Lazio n. 6269/2002, con la quale è stato annullato il d.P.C.m. 11 maggio 2001 nella parte in cui disponeva il trasferimento alle Regioni di una quota pari al settanta per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato, sottolineando che

l'annullamento è stato disposto sul rilievo del venir meno, nel testo definitivo, della funzione di concorso nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, originariamente prevista, per il contingente regionale, nello schema del decreto al comma 11 dell'articolo 3; mentre è stato respinto il profilo di censura riferito all'intero «impianto» del provvedimento. Nella sentenza del T.A.R. si afferma anzi che, proprio per superare le anomalie derivanti dalla pregressa separazione tra il livello delle funzioni e degli uffici in materia forestale (di pertinenza regionale) e il livello del personale del Corpo (rimasto allo Stato), il legislatore ha scelto, con il decreto legislativo n. 143 del 1997, di cui il citato d.P.C.m. costituisce svolgimento, di assegnare beni, risorse e personale del Corpo alle Regioni, con una scelta discrezionale in sé incensurabile.

Analizzando, infine, il testo del disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2003, la Regione sostiene la piena compatibilità della coesistenza di un Corpo statale e di Corpi regionali, quale posta anche nella normativa impugnata.

6.2. — Per quanto attiene al denunciato art. 1, comma 2, della legge regionale, che attribuisce alla Giunta la titolarità del potere regolamentare di disciplina dell'organizzazione del Corpo, la difesa della resistente richiama, a sostegno dell'infondatezza, le argomentazioni dedotte nell'atto di costituzione, precisando preliminarmente che, nel caso di specie, «non è in discussione il profilo dell'immediato trasferimento alla Giunta della potestà regolamentare in assenza di una legge regionale *ad hoc*». Da ciò dovrebbe rafforzarsi il convincimento circa l'infondatezza della questione, posto che sarebbe «ormai indiscusso» che dopo la modifica dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale possa attribuire alla Giunta la potestà regolamentare anche in assenza di una modifica dello statuto.

A integrazione di quanto riportato nell'atto di costituzione, nella memoria si segnala una pronuncia della giurisdizione amministrativa (sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6252/2002), nella quale è stata affermata la tesi della «immediata ed incondizionata efficacia», a seguito della suddetta modifica costituzionale, dell'attribuzione alla Giunta del potere regolamentare.

Nel medesimo senso, secondo la Regione, dovrebbe leggersi anche il «concetto restrittivo», illustrato nella sentenza n. 304 del 2002 della Corte costituzionale, del limite della «armonia con la Costituzione», che si impone agli statuti regionali ordinari e che precluderebbe agli stessi la possibilità di attribuire — o di nuovamente trasferire — la potestà regolamentare ai Consigli regionali.

6.3. — Infine, la memoria si sofferma sulla censura riguardante l'art. 4, comma 3, della legge regionale impugnata, concernente l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nonché di ufficiale o agente di pubblica sicurezza.

Nonostante la sopra ricordata eliminazione dell'originario comma 11 dall'art. 3 del d.P.C.m. 11 maggio 2001 — attributivo della funzione di concorso nell'espletamento dei servizi di sicurezza pubblica — in sede di pubblicazione dell'atto, le censure del Governo sono ritenute infondate.

L'attribuzione della prima qualifica sarebbe conseguenza diretta delle funzioni che il personale è chiamato a svolgere, allo specifico fine di esercitare i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dall'art. 2 della legge impugnata, compiti che altrimenti, senza detta qualifica, risulterebbero pregiudicati. Del resto, si osserva, il citato disegno di legge di riforma in discussione delimita a sua volta le funzioni che il Corpo forestale dello Stato deve svolgere «come polizia giudiziaria», giacché attiene al rispetto della normativa nazionale e internazionale, cosicché per le funzioni che non raggiungono detta dimensione sarebbe necessaria una corrispondente attività in ambito regionale.

Quanto alla qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, essa è disposta, nel testo impugnato, «secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale di materia»: la Regione ribadisce dunque che la previsione altro non è che la ricognizione di una attribuzione che dipende dalla legge statale, se e in quanto in quest'ultima essa sia contenuta.

7. — Anche nel secondo giudizio, iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella «prima parte» della quale, depositata nei termini prescritti, si ribadiscono le argomentazioni e si insiste per le conclusioni dedotte nel ricorso.

8. — La Regione Lombardia ha depositato a sua volta nel secondo giudizio una memoria, confermando le conclusioni nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ricorsi n. 29 del 2002) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di varie norme contenute nella legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, istitutiva del Corpo forestale regionale.

Se ne denunciano innanzitutto gli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1-4, che disciplinano l'istituzione e le funzioni del Corpo forestale regionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *s*) e *q*), della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente e di profilassi internazionale, nonché dell'art. 118 della Costituzione, potendo le funzioni amministrative in dette materie essere affidate soltanto dalla legge statale.

In secondo luogo, si sostiene la violazione dello statuto regionale della Lombardia (art. 6) da parte dell'art. 1, commi 2 e 3, che affida alla Giunta regionale, anziché al Consiglio, l'adozione dei regolamenti per la disciplina dell'organizzazione del Corpo forestale regionale e dei rapporti tra questo e le strutture amministrative della Regione.

In terzo luogo, è oggetto di censura l'art. 2, comma 5, in quanto prevede l'intervento del Corpo forestale regionale in sostituzione degli enti locali competenti, in caso di inerzia, per contrasto con le garanzie riconosciute a questi ultimi dagli articoli 114 e 120 della Costituzione.

In quarto luogo, si denuncia l'art. 3, in quanto prevede l'adesione degli enti locali a convenzioni quadro predisposte unilateralmente dalla Regione, per contrasto, ancora, con gli articoli 114 e 120 della Costituzione e con il principio della leale cooperazione.

Da ultimo, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, che regola l'attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale regionale, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere *h*) e *l*), della Costituzione, che prevedono l'esclusiva competenza della legge dello Stato, l'una, in materia di ordine pubblico e sicurezza e, l'altra, in materia di giurisdizione e norme processuali.

2. — Con altro ricorso (reg. ricorsi n. 34 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri solleva altresì questione di legittimità costituzionale, tra il resto, dell'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito, modificandolo, l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale. Ad avviso del ricorrente, le nuove norme si porrebbero anch'esse in contrasto con i medesimi parametri costituzionali asseritamente violati dalle norme anteriormente vigenti.

3. — Il sopra indicato ricorso contro la legge regionale n. 4 del 2002 — già definito, quanto all'art. 1, comma 4, con la sentenza n. 201 del 2003 di questa Corte — solleva ulteriore questione, relativa ad altra disposizione (art. 3, comma 12) della medesima legge regionale, che nulla ha a che fare con la disciplina del Corpo forestale regionale; per questa parte, il giudizio sul ricorso medesimo deve ulteriormente scindersi, in relazione all'opportunità di separate decisioni secondo materie omogenee.

4. — Il giudizio sul ricorso contro la legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, per la parte ora richiamata, concernente modifiche alla legge regionale n. 2 dello stesso anno, può essere riunito col giudizio sul ricorso riguardante quest'ultima legge, stante l'identità della materia e dei profili d'incostituzionalità che in entrambi i casi sono fatti valere.

5. — Deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso n. 34 del 2002, perché avvenuta con atto depositato in data 8 agosto 2002, oltre il termine, di carattere perentorio (per tutte, sentenza n. 477 del 2000), di venti giorni dal deposito del ricorso — effettuato, nella specie, in data 16 maggio 2002 — stabilito dall'art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

6. — Preliminarmente, deve essere presa in considerazione la sostituzione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002 da parte dell'art. 1, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge regionale n. 4 del 2002. Poiché alle norme anteriori, abrogate per il sopravvenire delle norme sostitutive, non risulta sia stata in alcun modo data esecuzione, e non potendo esse produrre più alcun effetto, per la parte che le riguarda la materia del contendere, quale dedotta con il ricorso n. 29 del 2002, deve essere dichiarata cessata.

Restano perciò da decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate: (*a*) sull'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di potere regolamentare della Giunta regionale; (*b*) sull'art. 2, commi 1-5, della legge regionale n. 2 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale; (*c*) sull'art. 3 della legge regionale n. 2 del

2002, in tema di coordinamento con le funzioni di competenza di altri enti, e *(d)* sull'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2002, in tema di attribuzione al personale del Corpo forestale regionale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

7. — La questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2002 è fondata.

7.1. — Il comma 2 dell'art. 1 prevede che, in un termine dato, la Giunta regionale, con apposito regolamento, sentita la commissione consiliare competente, disciplini l'organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo, tra l'altro: l'inserimento nell'organizzazione amministrativa della Regione; l'articolazione decentrata; la pianta organica, nella quale deve trovare garanzia di inquadramento il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alla Regione (con un precedente d.P.C.m. dell'11 maggio 2001); le qualifiche e i livelli professionali; le funzioni del dirigente responsabile; i requisiti e le modalità di accesso al Corpo forestale regionale; le dotazioni strumentali; i modi di aggiornamento del personale. Il comma 3 prevede un successivo «provvedimento» della Giunta, di attuazione concreta della struttura del Corpo forestale, con la determinazione dell'organizzazione e dell'organico, distinti rispetto a quelli della medesima Giunta regionale.

Queste disposizioni sono censurate dal Presidente del Consiglio in quanto conferenti alla Giunta un potere regolamentare che, secondo lo statuto regionale vigente (articoli 6, primo comma, 33, primo comma, e 37, primo comma, della legge 22 maggio 1971, n. 339), spetta al Consiglio regionale.

7.2. — Questa Corte, nell'ordinanza n. 87 del 2001, ha già affermato che la modifica del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l'indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l'effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa.

Questa affermazione deve essere qui confermata, con la precisazione che — stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione — tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione.

7.3. — La difesa della Regione Lombardia sostiene la tesi contraria: la modifica dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione comporterebbe l'immediata attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta regionale, o con portata assoluta o, in subordine, almeno fino a quando i nuovi statuti regionali, da approvarsi a norma dell'art. 123 della Costituzione, non dispongano altrimenti (qualora l'ipotizzata riserva regolamentare a favore della Giunta stabilita dal secondo comma dell'art. 121 sia da ritenersi cedevole). Gli argomenti addotti a favore di questa tesi sono vari e di varia natura: *(a)* la riconducibilità, come principio, della potestà regolamentare, quanto meno di quella esecutivo-attuativa, alla natura di «organo esecutivo» della Giunta regionale (art. 121, terzo comma, della Costituzione) e quindi l'immediata espansione di tale principio, una volta eliminata la previsione espressa, da parte dell'art. 121 della Costituzione, della competenza regolamentare del Consiglio, da concepirsi come derogatoria del principio; *(b)* il potere riconosciuto al Presidente della Giunta di «emanare» i regolamenti regionali — potere distinto da quello di «promulgare» le leggi regionali (art. 121, quarto comma) —: emanazione che presupporrebbe l'idea di una partecipazione del vertice dell'esecutivo regionale alla formazione degli atti regolamentari; *(c)* l'attuale «forma di governo» regionale, caratterizzata dal rafforzamento dell'organo esecutivo risultante dal nuovo art. 123 della Costituzione, al quale dovrebbe corrispondere il rafforzamento dei suoi poteri normativi, tramite l'assegnazione della potestà regolamentare; *(d)* l'aumento delle competenze legislative regionali cui consegue, a norma dell'art. 117, sesto comma, l'espansione della potestà regolamentare, con la conseguente incongruità, anche sotto il profilo del principio di «buon andamento» dell'amministrazione, di una perdurante potestà regolamentare consiliare, la quale sarebbe stata prevista, nell'originario art. 121 della Costituzione, più in funzione attuativa delle leggi dello Stato che non delle leggi della Regione; *(e)* gli orientamenti favorevoli alla competenza regolamentare delle Giunte regionali manifestati da alcune Regioni, durante l'elaborazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, e varie prese di posizione risultanti dai lavori preparatori; *(f)* infine, l'interpretazione — ancora nel medesimo senso — della Presidenza del Consiglio dei ministri, di giudici amministrativi e di alcune Commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle Regioni ordinarie.

Dall'insieme di questi argomenti la Regione Lombardia deriva la sua conclusione: l'art. 121, secondo comma, della Costituzione, tacendo della competenza regolamentare precedentemente assegnata al Consiglio, varrebbe sottrazione a questo e assegnazione alla Giunta. Così, questo silenzio, secondo la sua *ratio*, sarebbe eloquente e

tassativo. Le norme statutarie in contrasto dovrebbero conseguentemente essere «disapplicate» e le leggi regionali incompatibili con quelle, ma conformi al silenzio dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione — come quella in esame — non sarebbero costituzionalmente illegittime.

7.4. — Nell'incontrovertibile mancanza di disciplina espressa, sul punto qui in contestazione, e nonostante i tanti (e non tutti ugualmente significativi) argomenti portati a sostegno, la tesi della Regione resistente non può essere accolta, per due generali ordini di ragioni.

Innanzitutto, essa presuppone concettualmente un'alternativa rigida e su di essa si fonda: competenza sempre del Consiglio o sempre della Giunta, tale che, in generale, se non è tutta dell'uno non possa che essere tutta della seconda: cosicché, non avendola (più) l'art. 121 della Costituzione assegnata al Consiglio, essa sarebbe implicitamente ma necessariamente assegnata alla Giunta. Non è così, poiché le scelte organizzative in proposito possono essere molteplici, oltre le due radicali. Si può immaginare che il potere regolamentare non sia pre-assegnato in via esclusiva (da norma statutaria o costituzionale) al Consiglio o alla Giunta ma che lo statuto riconosca al legislatore regionale la facoltà di disciplinarlo, organizzandolo in relazione alla materia da regolare e in funzione dell'ampiezza di scelta che la legge lascia aperta all'apprezzamento discrezionale del potere regolamentare. Materia e ampiezza del potere regolamentare potrebbero altresì essere presi in considerazione dallo statuto stesso, al fine di regolare diversamente la competenza o di disciplinarne differientemente le modalità procedurali di esercizio.

Se dunque l'alternativa su cui si fonda l'argomentazione della difesa della Regione — potere regolamentare del Consiglio o della Giunta — non sussiste nei termini rigidi anzidetti, è necessario escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell'art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l'appunto, come vuoto di norma-zione che spetta alla Regione colmare nell'esercizio della propria autonomia statutaria.

In secondo luogo, è l'autonomia statutaria l'altro argomento che impedisce di ritenere l'esistenza di soluzioni organizzative obbligate, in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile. L'autonomia è la regola; i limiti sono l'eccezione. L'espressione «in armonia con la Costituzione», che compare nel primo comma dell'art. 123 della Costituzione, non consente perciò un eccesso di costruttivismo interpretativo, come quello di cui fa mostra la difesa della Regione Lombardia, quando argomenta da una presunta forma di governo regionale, implicitamente stabilita dagli articoli 121 e 123 della Costituzione, la spettanza del potere regolamentare alla Giunta regionale: un modo di ragionare che, oltre al rischio di sovrapporre modelli concettuali alle regole particolari, comporta anche quello di comprimere indebitamente la potestà statutaria di tutte le regioni ad autonomia ordinaria, tramite non controllabili inferenze e deduzioni da concetti generali, assunti *a priori*.

In sintesi, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell'autonomia statutaria regionale, la tesi che l'art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale (sia tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti) deve essere respinta e il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sul punto deve essere accolto, con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2002.

7.5. — La dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 dell'art. 1 segna la sorte anche del comma 3 del medesimo articolo che, come già riferito, prevede un provvedimento attuativo-organizzativo del regolamento, assunto dalla Giunta regionale. Senza che occorra stabilire la natura di tale provvedimento, se normativa o non normativa (con le conseguenze che questa Corte ha tratto dalla distinzione, circa la possibile competenza di Giunta: v., ad esempio, sentenze n. 160 del 2001; n. 348 e n. 311 del 1990), basta qui osservare che la norma che conferisce il potere previsto dal comma 3 testualmente presuppone quella contenuta nel comma 2: cosicché, caduta questa, deve cadere anche quella.

8. — Inammissibili per gran parte sono invece le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002, in tema di funzioni del Corpo forestale regionale, istituito dalla Regione Lombardia con l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *a*), della legge regionale n. 4 del 2002 (disposizione, quest'ultima, non impugnata), dopo che l'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) ha previsto il trasferimento alle Regioni ordinarie dei beni e delle «risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale».

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (oltre a dedurre, senza particolare motivazione, la violazione dell'art. 118 della Costituzione), ricordato che, in occasione del precedente ricorso sull'abrogato art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, si era fatta valere la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dal-

l'art. 117, secondo comma, lettera *s*) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) e lettera *q*) (profilassi internazionale), della Costituzione, richiama esemplificativamente alcune funzioni dalle leggi ordinarie statali attribuite al Corpo forestale dello Stato (come la sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale e internazionale, o la collaborazione col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo) e conclude osservando che l'impugnato art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002, nel sostituire l'art. 2 della precedente legge regionale n. 2 del 2002, attribuisce ancora al neo-istituito Corpo forestale regionale «funzioni concernenti la materia di cui ai menzionati parametri costituzionali».

Il ricorso, così formulato, è generico. È sufficiente, per convincersene, considerare nell'insieme l'art. 1, comma 3, lettera *b*), impugnato che, «fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», assegna al Corpo forestale regionale numerose e diversificate funzioni amministrative: di polizia, vigilanza e controllo; di previsione e prevenzione degli incendi; di supporto della Regione e degli enti locali, «per gli aspetti di competenza regionale», in tema di tutela della fauna selvatica e ittica e delle foreste, di monitoraggio dello stato delle risorse naturali, di gestione del demanio forestale regionale, di usi civici, di divulgazione delle conoscenze in tema di foreste, anche a scopo didattico, di certificazione, di protezione civile e pubblico soccorso; di supporto, anche a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, in tema di vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne e nel settore agro-silvo-pastorale, di vincolo idrogeologico, di consulenza ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale, nonché di vigilanza e controllo in materia di cave. Nel quadro delle funzioni così sintetizzate, talora una intrecciata con un'altra, non è dato stabilire con precisione, non già esemplificativamente, quali siano, ad avviso del ricorrente, quelle che, in ipotesi, «concernono i menzionati parametri costituzionali»; quelle cioè che violano le competenze legislative statali esclusive riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché la profilassi internazionale. Né una maggiore specificazione delle questioni sollevate può trarsi, anche volendo, dalla formulazione del precedente ricorso promosso contro il corrispondente articolo abrogato della legge regionale n. 2 del 2002, formulazione riprodotta nel ricorso qui in esame.

Il ricorrente, nel formulare le sue doglianze circa un testo legislativo articolato e analitico quale è quello in questione, ha omesso di individuare in esso le prescrizioni asseritamente contrastanti con i parametri invocati, implicitamente invitando questa Corte a operare questa individuazione, passando al vaglio l'intero testo normativo per enucleare essa stessa le previsioni potenzialmente in contrasto con i parametri medesimi, per poi sottoporle al proprio giudizio.

Ma, in questo modo, è evidente che il ricorrente non ha adempiuto al compito che su di esso ricade, di definire la questione di legittimità costituzionale nei suoi termini precisi, secondo la previsione dell'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, intendendo coinvolgere questa Corte in un compito diverso da quello che, unico, le spetta: il compito di giudicare sulle questioni così come sono sollevate, un compito che non comprende quello di determinarne l'oggetto e i limiti.

Per questa ragione, la questione genericamente sollevata sull'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002, nella parte concernente la determinazione delle funzioni del Corpo forestale regionale (vale a dire nei commi 1-4 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, quali sostituiti dalla disposizione impugnata), deve essere dichiarata inammissibile.

9. — Ammissibile, perché precisamente individuata, e fondata, è invece la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2002, così come sostituito dall'impugnato art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002.

L'anzidetta disposizione prevede che il Corpo forestale regionale eserciti funzioni di vigilanza e controllo, in determinati settori, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all'ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.

Tali funzioni riguardano i settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del comma 4 dello stesso articolo 2, come anch'esso modificato dall'art. 1, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 4 del 2002. Il citato comma 4 stabilisce — per quanto qui rileva — che il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto, anche a favore degli enti locali e di altri enti pubblici, negli ambiti: della vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne [lettera *a*)]; della vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale [lettera *b*)]; del vincolo idrogeologico [lettera *c*)], e della vigilanza e controllo in materia di cave [lettera *e*)], disponendo inoltre che tali attività debbano avvenire «con le modalità di cui all'articolo 3».

Poiché l'art. 3 della stessa legge regionale n. 2 del 2002 (anch'esso impugnato) stabilisce che l'attività della Regione nei settori indicati dal predetto comma 4 dell'art. 2 si svolge secondo convenzioni quadro stipulate tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali e degli altri enti interessati, si sarebbe potuto ritenere, in ipotesi, che la disposizione censurata sia stata posta per promuovere rapporti collaborativi di supporto e stimolo da parte della Regione, tramite il suo Corpo forestale, nei confronti e a favore degli enti locali, entro un quadro di norme concordate, e ciò per ovviare a eventuali lentezze o omissioni, senza peraltro alterare il quadro delle rispettive competenze. Ma ciò non è più sostenibile là dove la disposizione impugnata prevede che il Corpo forestale regionale operi «in sostituzione degli enti locali competenti», per di più tramite una procedura che contempla una semplice «previa segnalazione all'ente competente», alla quale segue la notizia non solo degli accertamenti eseguiti e dei rilievi effettuati, ma anche dei «provvedimenti adottati».

Con queste previsioni, non si tratta più della collaborazione tra i diversi enti di governo, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ma della sostituzione dell'uno all'altro, con spostamento delle competenze.

Così ricostruito il significato della disposizione censurata, la sua incostituzionalità appare evidente nella parte in cui la funzione collaborativa svolta dall'apparato tecnico forestale della Regione si trasforma in funzione sostitutiva.

Innanzitutto, in linea di massima, qualora siano in ipotesi da ammettere poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali, ulteriori rispetto a quelli facenti capo al Governo, quali previsti dall'art. 120 della Costituzione, attuato ora dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tali poteri sarebbero in ogni caso da ascrivere a organi di governo dell'ente che, nell'ambito di responsabilità più generali riconosciutegli, agisce in sostituzione: nel caso in questione, a organi della Regione, non ad apparati amministrativi (v. sentenza n. 381 del 1996). In secondo luogo, il rispetto dell'autonomia degli enti locali presupporrebbe che l'omissione alla quale si intende sopprimere con l'intervento sostitutivo sia definita come fatto giuridicamente qualificato, e non sia una semplice inattività da altri considerata inopportuna, come sembra poter essere nella specie. In terzo luogo, occorrerebbe un procedimento definito dalla legge, adottata secondo l'ordine delle competenze rispettivamente statali e regionali fissato dalla Costituzione: un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e sia messo nella condizione di ovviare all'omissione, una volta che questa sia stata riconosciuta, non essendo sufficiente, perché si attivi il potere sostitutivo, quella mera «previa segnalazione» di cui parla la disposizione impugnata.

D'altra parte, tale disposizione non potrebbe neppure ritenersi riconducibile alla previsione generale contenuta nell'art. 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 [Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)]. Quest'ultima norma prevede che, in caso di accertata, persistente inattività degli enti locali nell'esercizio di funzioni loro conferite, il Presidente della Giunta regionale assegni all'ente inadempiente un termine per provvedere congruo, non superiore comunque a sei mesi, e che, ove il termine sia trascorso inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, disponga specifici interventi sostitutivi o la nomina di un commissario *ad acta*. Proprio il confronto tra lo schema organizzativo del potere sostitutivo cui questa norma si attiene (conformemente a numerose altre previsioni al riguardo: si veda ad esempio l'art. 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché il citato art. 8 della legge n. 131 del 2003) e la disposizione denunciata mette in evidenza l'inconciliabilità di questa seconda con i principi che presiedono e devono presiedere alla disciplina del delicato rapporto che si determina quando la tutela di interessi superiori richiede la sostituzione di un soggetto a un altro, e quindi l'eccezionale spostamento dell'esercizio di un potere dal soggetto che ordinariamente ne dispone a un altro che ordinariamente ne è privo.

Quanto precede è sufficiente a dimostrare l'incostituzionalità della disposizione impugnata, per violazione del principio di autonomia degli enti locali, quale affermato dall'art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione.

10. — Infondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002 che, in relazione all'esercizio delle funzioni di supporto a favore (anche) degli enti locali e di altri enti pubblici indicate dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2002, prevede la stipula tra la Regione e le associazioni rappresentative di tali enti, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, di apposite convenzioni quadro, che disciplinano la durata, le modalità di raccordo e di intervento del Corpo forestale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di consultazione (comma 1). Aggiunge il medesimo articolo di legge che gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regionale dichiarano, con apposita deliberazione, di aderire alla convenzione quadro, accettandone i contenuti e che, con successiva intesa tra l'ente e il comando del Corpo forestale regionale, è data attuazione operativa alla convenzione (comma 2).

Il Presidente del Consiglio ricorrente ritiene che la disposizione denunciata violi l'autonomia costituzionale degli enti locali garantita dall'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto prevederebbe esclusivamente l'adesione (o la mancata adesione) a convenzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione.

La norma, al contrario di quanto sostenuto, predispone un procedimento bilaterale che si svolge tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali interessati, nel quale interviene, tramite parere, la conferenza regionale delle autonomie, la «sede permanente di partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizione delle politiche regionali» prevista dall'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2000, come organo che «concorre alla definizione dei rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali e promuove lo sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi soggetti». Si tratta, nella specie, di un procedimento di partecipazione conforme all'esigenza che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, come recita l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

D'altro canto, l'ipotesi alternativa, sottintesa alla censura in esame — la stipula da parte della Regione di tante convenzioni quanti sono gli enti locali interessati —, sarebbe a sua volta inconcepibile, data l'esigenza, in riferimento alle funzioni del Corpo forestale regionale, di un quadro di regole generali certe, tendenzialmente valide sull'intero territorio regionale; mentre, d'altra parte, delle particolarità delle situazioni locali può adeguatamente essere tenuto conto nella successiva intesa tra comando del Corpo e singolo ente locale, finalizzata all'attuazione operativa della convenzione quadro.

11. — Fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata sul comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2002, che prevede l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale, al personale del Corpo forestale regionale appartenente alle qualifiche individuate dalla Giunta regionale a norma dell'art. 1, comma 2, della legge, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dall'art. 2; nonché la possibilità di riconoscere al medesimo personale la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, «secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia».

Il Presidente del Consiglio ricorrente denuncia il contrasto di questa disposizione con la riserva che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione stabilisce a favore della legislazione dello Stato, in materia di ordine pubblico e sicurezza [lettera *h*)] e in materia di giurisdizione e norme processuali [lettera *l*]).

La difesa della Regione argomenta in contrario osservando, quanto alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che la legge regionale precisa i confini di tale riconoscimento, in relazione ai compiti di vigilanza e controllo che la Regione, nell'esercizio dei suoi poteri legislativi, con l'art. 2 della legge stessa, ha attribuito al Corpo forestale, e che l'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni (limiti e attribuzioni per l'appunto stabiliti dall'art. 2 della legge regionale), le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria previste dall'art. 55 del medesimo codice: leggi e regolamenti che bene possono essere della Regione, quando si versi in materie sulle quali esista la sua competenza.

Quanto al riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, la difesa della Regione rileva che il comma 3 dell'art. 4 impugnato ne ammette la possibilità «secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia», con ciò dimostrando di voler recepire e non alterare la disciplina disposta dalla legislazione statale.

Tutto questo, però, è un girare attorno alla questione. Essa consiste nello stabilire se esista una competenza legislativa della Regione in materia di corpi di polizia giudiziaria e di corpi di polizia di sicurezza.

Quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, l'esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera *l*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare «le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni» (secondo la definizione del comma 2 dell'art. 159 del decreto legislativo n. 112 del 1998), la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo V della Parte II

della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera *h*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede.

Non giova, infine, a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate né il rilievo, avanzato dalla difesa della Regione, circa l'esistenza di norme statali che riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e oggetto di provvedimenti che lo trasferiscono alle Regioni; né il rilievo, quanto alla polizia di sicurezza, che la norma regionale ha inteso recepire ricognitivamente e non innovare la disciplina statale. Non giova il primo, perché il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento. Non giova il secondo, perché il problema non è di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002;

Riuniti i giudizi,

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002), e 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale);*

2) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-4, della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere q) e s), e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 34 del 2002 in epigrafe;*

3) *dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe;*

4) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 29 del 2002 in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 314

Sentenza 13 - 21 ottobre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impugnazione delle leggi regionali - Sopravvenuta riforma costituzionale - Sistema speciale di impugnativa anteriormente previsto per le leggi della Regione Siciliana - Perdurante applicabilità.

- Statuto Regione Siciliana, artt. 28 e 29; Costituzione, art. 127; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9 (sostitutivo dell'art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Regione Siciliana - Impiego pubblico - Personale degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale (inquadrate a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Disciplina inerente al riequilibrio di anzianità e al salario individuale di anzianità - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento delle altre censure.

- Disegno di legge n. 1147 approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001.
- Costituzione, artt. 3, 97, e 81, quarto comma; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e comma 3; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2.

Regione Siciliana - Previdenza pubblica - Personale inquadrato nei ruoli di enti locali e aziende del Servizio sanitario nazionale (a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Anticipato collocamento a riposo disposto con legge regionale, con oneri a carico di altre amministrazioni - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e dello *status* di autonomia degli enti locali - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento di altra censura.

- Disegno di legge n. 1176 approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001.
- Costituzione, artt. 5, 81 e 128 (e art. 3); legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147 approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante «Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39», e del disegno di legge n. 1176 approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, recante «Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10», promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificati il 27 aprile e il 9 maggio 2001, depositati in cancelleria il 7 e il 16 maggio successivi ed iscritti ai nn. 23 e 28 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Germana Civiletti, Paolo Chiapparrone e Michele Arcadipane per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 27 aprile 2001, depositato il successivo 7 maggio (reg. ricorsi n. 23 del 2001), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo «Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39».

La delibera legislativa impugnata estende (a) al personale immesso in ruolo ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8), in servizio presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, (b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, nonché (c) ai dipendenti (dei soppressi patronati scolastici) inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, la disciplina inerente al riequilibrio di anzianità e al salario individuale di anzianità previsto dall'art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali); disciplina già oggetto di estensione, a beneficio del personale degli enti locali, a opera dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

1.1. — Il Commissario dello Stato denuncia l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa regionale per violazione degli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonché dell'art. 17, lettera b), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

Si sostiene, nel ricorso, che l'estensione della disciplina del riequilibrio di anzianità e del salario individuale di anzianità, «frutto [...] di accordi con i rappresentanti sindacali di lavoratori appartenenti a categoria (quella del personale degli enti locali) affatto diversa da quella oggetto della attuale disposizione», oltre a riguardare categorie non omogenee di personale, non sarebbe sorretta da alcuna plausibile motivazione.

Tale normativa si porrebbe in contrasto con l'art. 17, lettera b), dello Statuto speciale, che, in materia di personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, attribuirebbe alla Regione una competenza meramente integrativa — e in tal senso si menziona la sentenza di questa Corte n. 484 del 1991 —, dalla quale «palesamente» la delibera legislativa esorbiterebbe, introducendo una nuova disciplina per la determinazione di una componente del trattamento economico.

Il provvedimento impugnato, inoltre, nell'individuare soltanto alcune categorie di beneficiari della rideterminazione dell'anzianità di servizio, sarebbe all'origine di ulteriori disparità di trattamento, sia tra il personale già individuato dalla legge regionale n. 39 del 1985 («giacché non vengono richiamati tutti gli uffici sede di servizio dei soggetti ivi contemplati»), sia nei confronti della generalità dei dipendenti delle aziende del Servizio sanitario e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, cui la disciplina non si estende; con conseguenti inevitabili ripercussioni negative sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni interessate.

Le disposizioni denunciate, la cui applicazione comporta necessariamente nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti e delle amministrazioni presso cui i beneficiari prestano servizio, violerebbero, infine, l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto esse non farebbero alcun riferimento né alla quantificazione della spesa né alle risorse con le quali farvi fronte.

1.2. — Con atto depositato il 23 maggio 2001, si è costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

La difesa regionale rileva come la delibera legislativa non riguardi soltanto la materia sanitaria, ma si inserisca, al pari della richiamata legge regionale n. 39 del 1985, «nel filone della legislazione speciale risalente alle leggi n. 285 del 1977 e n. 138 del 1984 sulla c.d. occupazione giovanile». La disciplina impugnata, rientrando nella «sub-materia» dell'occupazione, inciderebbe dunque su un ambito che «comporta per sua natura un intervento a largo raggio in vari settori materiali» (a tal riguardo, si fa riferimento alla sentenza n. 988 del 1988 di questa Corte) e si inserirebbe «nel «sistema di valori» delineato dalla citata legislazione in tema di occupazione giovanile, ispirato ai principi sanciti dagli articoli 4 (diritto al lavoro) e 31, secondo comma (tutela della gioventù), della Costituzione. In quest'ottica, si porrebbe anche l'intento perequativo — proprio della delibera legislativa denunciata e già perseguito, per il personale degli enti locali, con la legge regionale n. 10 del 2000 — relativo al trattamento economico dei giovani a suo tempo inquadrati nelle aziende USL ed ospedaliere, rispetto a quelli che vennero immessi nei ruoli dell'amministrazione regionale.

Così ricostruita la *ratio* della normativa impugnata, la Regione sottolinea che essa si porrebbe come un «intervento correttivo», destinato a dare una «sistemazione definitiva» al trattamento del personale interessato. Sarebbe quindi frutto di un «evidente travisamento», ad avviso della difesa regionale, differenziare — solo sulla base della diversa ampiezza della competenza legislativa regionale nei rispettivi settori — la normativa sul personale degli enti locali [per il quale l'art. 14, lettera *o*), dello Statuto speciale attribuisce alla Regione una competenza esclusiva] e quella sul personale delle aziende sanitarie.

Con specifico riguardo alla asserita disparità di trattamento denunciata dal Commissario dello Stato, la resistente rimarca altresì come il vizio non sarebbe configurabile sotto il profilo della parzialità dell'estensione dei benefici per il personale delle aziende del Servizio sanitario, data la onnicomprensività del riferimento, contenuto nella normativa impugnata, ai «dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione», tra i quali, si sottolinea, rientrano quelli inquadrati da tali enti ai sensi della legge regionale n. 39 del 1985.

La disparità di trattamento non sussisterebbe neppure in relazione alla mancata estensione alla generalità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio in Sicilia, poiché il personale del comparto sanitario avrebbe già fruito di un meccanismo (disciplinato all'art. 54 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348) di valutazione dell'anzianità maturata, non dissimile dal «riequilibrio di anzianità» di cui è causa; i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, d'altro canto, potrebbero fruire, «ove necessario», della clausola relativa ai dipendenti degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione (essendo tali gli enti in cui si articola il Servizio sanitario nazionale che hanno sede in Sicilia).

In ordine alla denunciata violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la difesa regionale sottolinea, con riguardo alla mancata quantificazione della spesa, che la materia della determinazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti di tutti i comparti sarebbe stata da tempo sottratta all'ambito della legislazione e rimessa alla contrattazione collettiva.

Quanto infine alla mancata copertura, il finanziamento delle spese correnti del settore sanitario graverebbe sul bilancio della Regione, ciò che parrebbe sufficiente a ritenere rispettato il parametro costituzionale richiamato dal ricorrente.

2. — Con ricorso notificato il 9 maggio 2001, depositato il successivo 16 maggio (reg. ricorsi n. 28 del 2001), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo «Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».

Il provvedimento impugnato estende (*a*) al personale inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985 in atto in servizio presso gli enti locali, le aziende USL e le aziende ospedaliere, (*b*) agli «altri» dipendenti in servizio presso gli enti locali e le aziende USL e le aziende ospedaliere e (*c*) al personale (dei soppressi patronati scolastici) di cui alla legge regionale n. 93 del 1982 l'applicazione dell'art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2000, che, nel prevedere (al comma 1) il blocco dei pensionamenti anticipati, attribuisce («al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni», e «in deroga a quanto disposto dal comma 1») al personale che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e conti almeno quindici anni di servizio effettivo nonché al personale di qualunque età che abbia maturato venticinque anni di servizio effettivo il «diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993» (comma 2 del citato art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000).

2.1. — Il Commissario dello Stato denuncia l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa impugnata per violazione degli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana e degli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione.

Sottolineando come le pensioni per il personale degli enti locali e per quello appartenente al Servizio sanitario nazionale siano erogate dall'INPDAP, nel ricorso si denuncia, in primo luogo, la «palese incompetenza» del legislatore siciliano a «modificare o introdurre nuovi requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo di categorie di dipendenti pubblici il cui sistema previdenziale è amministrato da Istituti nazionali soggetti alla esclusiva normativa statale».

La normativa impugnata, inoltre, provocherebbe inevitabili conseguenze negative sul buon andamento delle amministrazioni coinvolte, che risulterebbero private di parte dei propri dipendenti e sarebbero quindi costrette a bandire nuovi concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti.

Alla conseguente violazione dell'art. 97 della Costituzione si assocerebbe, quindi, anche quella degli articoli 5 e 128 della stessa, derivante dalla «grave compromissione dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali».

Inoltre, l'art. 1, comma 3, della delibera impugnata, il quale prevede che gli oneri discendenti dal collocamento a riposo anticipato siano a carico degli enti di appartenenza dei beneficiari del provvedimento, rappresenta, ad avviso del ricorrente, l'«unica soluzione praticabile» per far fronte alle spese derivanti dalla medesima normativa, non essendo possibile assoggettare a tali spese l'ente statale erogatore delle pensioni e neppure porre a carico del bilancio regionale i non quantificati e non quantificabili oneri per la liquidazione dell'indennità di quiescenza in favore di categorie di personale che non appartengono all'amministrazione regionale. Ciò nondimeno, la previsione introdotta risulterebbe «abnorme» e si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sia per la mancata determinazione degli effetti finanziari cui darebbe origine, sia per la mancata individuazione dei mezzi con i quali gli enti locali e le aziende USL ed ospedaliere dovrebbero far fronte agli oneri posti a carico dei loro bilanci (a sostegno della doglianza, si menziona la sentenza n. 92 del 1981 di questa Corte).

La previsione si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, ai sensi del quale è preclusa alla Regione — nel quadro del coordinamento con la finanza statale e locale — l'imposizione di oneri agli enti locali non derivanti da decisioni a questi ultimi imputabili.

Infine, il Commissario dello Stato evidenzia come il diverso trattamento pensionistico riservato ai dipendenti degli enti locali e delle aziende USL ed ospedaliere della Sicilia rispetto a quelli del resto del territorio nazionale risulti «del tutto privo di giustificazione» e pertanto contrastante con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.

2.2. — Con atto depositato il 4 giugno 2001, si è costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

Con riferimento alla denunciata incompetenza del legislatore siciliano, derivante dall'interferenza della previsione impugnata con la disciplina — di esclusiva competenza statale — del sistema previdenziale dei dipendenti di cui si tratta, la difesa regionale sottolinea come, già in passato, siano state approvate leggi volte a favorire l'esodo di personale il cui trattamento pensionistico è erogato da istituti previdenziali nazionali, senza con ciò modificare la normativa statale relativa ai requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Si cita, in tal senso, l'art. 12 della legge della Regione Siciliana 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione), che, per il pensionamento anticipato dei dipendenti delle cooperative agricole, delle cantine sociali e dei consorzi agrari, ha costituito un fondo gestito dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, cui attingere per il pagamento di una rendita mensile dei dipendenti fino al maturare dei requisiti di legge per il conseguimento del diritto alla pensione.

La disciplina oggi impugnata presenterebbe forti analogie con queste previsioni, nella misura in cui pone a carico degli enti coinvolti gli oneri connessi all'esodo dei dipendenti. Ciò, peraltro, non si tradurrebbe in una violazione degli articoli 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, in quanto non si tratterebbe di oneri nuovi, «ma di oneri sostitutivi di quelli connessi al pagamento delle retribuzioni ed anzi inferiori a questi ultimi».

Infondata sarebbe, ad avviso della difesa regionale, anche la questione inerente alla asserita violazione dell'art. 97 della Costituzione. Ciò in quanto la diminuzione del numero dei dipendenti che discenderebbe dall'applicazione della normativa non comporterebbe conseguenze irragionevoli o arbitrarie, nella misura in cui, almeno con riguardo alle amministrazioni comunali («costituenti la fetta più larga degli enti coinvolti dall'iniziativa legislativa»), la diminuzione dell'organico corrisponderebbe alla diminuzione dei carichi di lavoro derivante dall'applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa (d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447) e sull'autocertificazione (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché dai processi di informatizzazione.

In ordine alla denunciata violazione degli articoli 5 e 128 della Costituzione, viene pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità della censura, che conseguirebbe alla invocazione di parametri erronei, dovendosi piuttosto fare riferimento all'art. 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, che attribuisce a quest'ultima competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Nel merito, comunque, la censura sarebbe infondata, in quanto la «laconicità» della normativa impugnata denoterebbe l'intenzione del legislatore regionale di demandare a un regolamento di esecuzione la disciplina di dettaglio sulle modalità di attuazione dell'esodo: in quella sede si dovrà tenere conto delle esigenze di organico dei singoli enti interessati, assumendo altresì il previsto limite del 45 per cento come soglia massima dell'esodo medesimo.

La rilevata non irragionevolezza delle previsioni contenute nella delibera legislativa di cui è causa varrebbe, infine, a dimostrare la non contrarietà delle stesse all'art. 3 della Costituzione, dovendosi anzi sottolineare che l'estensione della disciplina di cui all'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 avrebbe l'effetto di eliminare un'attuale disparità di trattamento del personale in ambito regionale.

3. — Il Commissario dello Stato, in data 26 marzo 2003, ha depositato una memoria nel giudizio promosso con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 28 del 2001.

3.1. — Nell'atto si sottolinea come il ricorso sia stato proposto anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e ciò comporterebbe la non diretta rilevanza, nel caso di specie, della questione relativa all'incidenza dell'art. 10 della citata legge costituzionale sugli articoli 28 e 29 dello Statuto siciliano, in relazione ai modi e alle forme di proposizione del giudizio di costituzionalità.

Pur con questa premessa, la memoria si sofferma sui rapporti tra il sistema di impugnazione delle delibere legislative siciliane e quello disegnato dal nuovo art. 127 della Costituzione, sottolineando gli aspetti di differenziazione: (a) il promovimento delle questioni di legittimità costituzionale spetta, per le leggi siciliane, non al Governo ma al Commissario dello Stato; (b) il ricorso ha ad oggetto, nel caso della Regione Siciliana, deliberazioni assembleari e non già leggi regionali promulgate e pubblicate; (c) il termine per ricorrere è individuato, dall'art. 28 dello Statuto speciale di autonomia, nei cinque giorni dal ricevimento della predetta deliberazione, anziché nei sessanta giorni dalla pubblicazione della legge; (d) contrariamente all'impugnazione ex art. 127 della Costituzione, il ricorso promosso dal Commissario dello Stato ha effetti sospensivi, a decorrere dalla notifica.

Il ricorrente rileva che la particolare disciplina prevista dagli articoli 28 e 29 dello Statuto «dovrebbe essere considerata come un insieme non scindibile, in quanto espressione di un punto di equilibrio tra differenziati esigenze e poteri», e sottolinea come tale insieme abbia in sostanza dato nei decenni buoni risultati pratici, prevenendo spesso — grazie alla promulgazione di testi legislativi depurati — le controversie costituzionali.

L'inscindibilità dei singoli aspetti della normativa statutaria appare ancora più evidente — si osserva — ipotizzando lo spostamento del potere di impugnazione in capo al Governo, poiché ciò renderebbe in concreto impossibile («per insufficienza palese dei «“tempi tecnici”») il mantenimento del termine particolarmente breve per promuovere il ricorso. Tale brevità, peraltro, costituirebbe, nel sistema dello Statuto, un «bilanciamento» — in termini di garanzia per l'autonomia regionale — della previsione degli effetti sospensivi dello stesso.

Quanto all'attribuzione del potere di impugnazione «ad un dipendente dello Stato organo monocratico, anziché ad un organo collegiale politico» (aspetto che pure potrebbe suscitare — ad avviso dello stesso ricorrente — «qualche perplessità»), si evidenzia come la questione non possa essere sceverata dalla considerazione della natura del potere di ricorso alla Corte costituzionale, per il quale si pone l'alternativa tra il suo essere «espressione di una facoltà politica (o, in Sicilia, commissariale) “libera”» oppure atto di esercizio di una «funzione pubblica, di un potere-dovere a salvaguardia della effettività dei parametri costituzionali».

In ordine al nuovo art. 127 della Costituzione, poi, la memoria si sofferma criticamente sulla soppressione dell'istituto del rinvio, la quale «ha fatto venir meno un momento di dialogo, spesso utile e costruttivo, tra Regioni e Stato, ed ha determinato un aumento del contenzioso costituzionale».

Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorrente conclude nel senso della «possibilità di una sopravvivenza» della disciplina prevista dallo Statuto siciliano «in quanto *lex specialis* dopo la riforma del Titolo V».

3.2. — Nel merito, la memoria analizza la disciplina — su cui si innesta, ampliandone l'ambito di applicazione, la delibera legislativa impugnata — dettata dall'art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2000, mettendo in evidenza la contraddizione che si riscontrerebbe tra i commi 1 (che sospende «l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») e 6 (ai sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti»), da un lato, e il comma 2, dall'altro, poiché quest'ultimo riconosce, in favore dei lavoratori che abbiano maturato determinati requisiti, il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo.

Si rileva, altresì, che tale collocamento a riposo «non dovrebbe autonomamente comportare anche un diritto al trattamento di quiescenza», il quale, tuttavia, parrebbe doversi riconoscere in virtù della applicazione, «implicita nelle intenzioni del legislatore», dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale). Se così fosse, peraltro, gli oneri a carico del bilancio regionale che ne deriverebbero condurrebbero ad una situazione nella quale anche l'art. 39, commi 2, 3, 4 e 5, potrebbe essere incidentalmente sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 17, lettera f), dello Statuto ed ai principi posti dalla legislazione dello Stato in materia di previdenza sociale ed in materia di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Così ricostruita la disciplina vigente, il ricorrente torna ad esaminare la delibera legislativa impugnata, che estende i «benefici» previsti dal citato art. 39 ai dipendenti in servizio presso gli enti locali e le aziende USL e ospedaliere, sottolineando la «palese» incostituzionalità, da un lato, dell'art. 1, comma 3, che porrebbe a carico degli enti interessati gli oneri conseguenti all'anticipato collocamento a riposo, e, dall'altro, della delibera legislativa nel suo complesso, in quanto essa introdurrebbe un «moltiplicatore» dei «guasti gravi», in termini di bilancio, già prodotti dall'art. 39.

Con riferimento alle deduzioni della resistente nell'atto di costituzione, per ciò che concerne l'affermata non necessità di una copertura finanziaria della legge, in quanto «a costo zero», nella memoria si stigmatizza l'assenza di qualunque dimostrazione «di questa singolare tesi» e della «quantificazione dei supposti esuberi».

In conclusione, riprendendo le argomentazioni già enucleate nel ricorso, si insiste per l'accoglimento della questione, in particolare per le censure concernenti: (a) il «diniego di qualsivoglia autonomia dell'ente od azienda eventualmente interessato», derivante dalla previsione, in maniera uniforme ed indifferenziata tra i vari enti, dei limiti entro cui consentire il collocamento a riposo anticipato; (b) le ripercussioni della normativa approvata sulla finanza pubblica e sul buon andamento delle amministrazioni, soggette, a seguito di questi «esodi di favore», ad «inevitabili nuove assunzioni»; (c) gli squilibri finanziari degli enti locali e delle aziende sanitarie, che potrebbero avere ricadute anche sul bilancio statale, potenzialmente «chiamato ad iniettare risorse per fronteggiare [la] crisi» che potrebbe prodursi; (d) la violazione, da parte della Regione, dei confini della propria competenza legislativa, che non comprenderebbe né lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari degli enti locali e delle aziende sanitarie né la disciplina del loro fabbisogno finanziario, atteso che l'art. 36 dello Statuto ha esclusivo riguardo al «fabbisogno finanziario della Regione».

4. — Il Commissario ricorrente ha successivamente depositato in data 28 marzo 2003 copia di un ordine del giorno, approvato in data 29 novembre 2001 dall'Assemblea regionale siciliana, contenente — sulla premessa della particolarità del sistema di impugnazione delle leggi siciliane, quale elemento fortemente caratterizzante l'autonomia della medesima Regione — l'invito al Presidente della Regione a «continuare ad applicare l'art. 28 dello Statuto speciale», fino all'approvazione di una nuova disciplina statutaria.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha posto la questione della legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, che, all'art. 1, estende (a) al personale immesso in ruolo ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, (b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione e (c) ai dipendenti (dei soppressi patronati scolastici) inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, l'applicazione delle disposizioni contenute al comma 9 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Ritiene il Commissario ricorrente che questa disposizione violi gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione nonché l'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

Con altro ricorso, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha altresì posto la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale il 2 maggio 2001, che, all'art. 1, estende ai dipendenti in servizio presso gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché al personale (dei soppressi patronati scolastici) di cui alla legge regionale n. 93 del 1982, l'applicazione del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, il quale attribuisce al personale che abbia maturato venticinque anni di servizio effettivo il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti, in ciascuna qualifica, in servizio al 31 dicembre 1993. Ritiene il Commissario ricorrente che le norme impugnate violino gli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione (i due ultimi quali vigenti anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana.

2. — Data la contiguità delle materie e l'identità di vari parametri costituzionali invocati, i giudizi sulle predette questioni di legittimità costituzionale possono essere riuniti ed essere decisi con unica sentenza.

3. — Preliminarmente, deve essere valutata la possibilità di procedere all'esame del merito dei ricorsi, promossi dal Commissario dello Stato secondo la disciplina dell'impugnazione dei disegni di legge approvati dalla Assemblea regionale contenuta nell'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, e non invece secondo l'art. 127, nuovo testo, della Costituzione.

Tale valutazione preliminare è resa necessaria dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che impone l'applicazione delle disposizioni della stessa legge costituzionale, tra cui per l'appunto il nuovo art. 127, anche alle Regioni a Statuto speciale (oltre che alle Province autonome di Trento e di Bolzano) «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Tra le «forme di autonomia» in questione sono comprese anche le modalità in cui si estrinsecano i controlli che lo Stato svolge sull'esercizio della potestà legislativa regionale e le forme di proposizione del giudizio costituzionale, come da questa Corte già ritenuto a partire dalle ordinanze n. 65 e n. 377 e dalle sentenze n. 408 e n. 533 del 2002.

Per ciò, qualora si dovesse ritenere che il procedimento di controllo delle leggi regionali previsto dal vigente art. 127 della Costituzione garantisca alla Regione Siciliana un maggior margine di autonomia, rispetto a quello che risulta dall'art. 28 dello Statuto speciale, ne dovrebbe discendere l'improcedibilità dei ricorsi in questione, ancorché proposti — come nella specie — anteriormente all'entrata in vigore della modifica del Titolo V della II Parte della Costituzione, conformemente a ciò che già è stato deciso in riferimento ad altre Regioni ad autonomia speciale (o Province autonome), nelle pronunce sopra ricordate.

3.1. — L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 configura un particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione, un rapporto di preferenza, nel momento della loro «applicazione», in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia «più ampie» di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie. Condizione, dunque, dell'operatività di tale rapporto tra fonti è che il loro contenuto, con riferimento all'autonomia prevista, si presti a essere valutato comparativamente, secondo una scala omogenea di grandezze.

Questo tipo di comparazione è risultato possibile, come già si è detto, nei casi in cui si è trattato di valutare il rapporto tra la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali prevista da norme statutarie speciali e la disciplina del vigente art. 127 della Costituzione. Quest'ultimo, prevedendo un controllo successivo da parte della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, è stato ritenuto rispondente a una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale, rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente alla disposizione del previgente art. 127 della Costituzione, basato (a) sull'opposizione governativa tramite rinvio al Consiglio regionale della delibera legislativa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (in alternativa all'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo); (b) sull'insuperabilità dell'opposizione, se non tramite riapprovazione della delibera da parte dell'assemblea legislativa regionale, senza limiti temporali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e (c) sul ricorso alla Corte costituzionale, promosso dal Governo nei quindici giorni successivi alla comunicazione della seconda approvazione, con effetto preclusivo della promulgazione della legge fino all'eventuale rigetto della questione.

In sintesi: i due procedimenti sono stati considerati confrontabili sotto il profilo della più o meno ampia autonomia regionale, stante l'ingerenza che l'uno, allora, consentiva al Governo di esercitare nel procedimento legislativo regionale e l'altro, oggi, esclude. Il divieto di promulgazione della legge fino all'esito favorevole del controllo e la possibilità di rinviarla al Consiglio regionale, con la speciale maggioranza prevista per la riapprovazione, consentivano al Governo di esercitare una funzione che, in qualche caso, si è potuta dire di co-legislazione (positiva o negativa), orientando nel merito le scelte del legislatore regionale o rendendole comunque proceduralmente più difficili. Il controllo previsto dal vigente art. 127 della Costituzione, invece, è totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, il quale si svolge secondo le regole ordinarie e si conclude con la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale, indipendentemente da eventuali obiezioni del Governo; obiezioni che possono tradursi esclusivamente, dopo l'entrata in vigore della legge, in censure di illegittimità costituzionale per «eccesso di competenza», di fronte alla Corte costituzionale.

3.2. — Il caso della Regione Siciliana, tuttavia, sotto questo riguardo, è a parte.

Le regole dell'impugnazione delle leggi regionali siciliane sono state previste nello Statuto speciale del 1946 nell'ambito di quel particolare sistema di garanzia costituzionale che faceva capo all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto. Esse stabiliscono (art. 28) che «le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte» la quale «decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorso otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione» (art. 29).

Il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si caratterizza dunque per la sua singolarità, rispetto a quello previsto tanto per le altre Regioni ad autonomia speciale quanto per le Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 127 della Costituzione, sia nella sua versione originaria, sia in quella riformata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, per: (a) essere preventivo, anteriore alla promulgazione e pubblicazione, pur non essendo necessariamente preventiva la pronuncia della Corte costituzionale, potendo questa intervenire a legge promulgata e pubblicata, cioè successivamente alla decorrenza del termine previsto dall'art. 29 dello Statuto; (b) non essere preceduto dal rinvio all'Assemblea legislativa e quindi da una seconda deliberazione di questa; (c) svolgersi in termini particolarmente brevi; (d) essere promosso da un organo, il Commissario dello Stato, specificamente previsto dallo Statuto siciliano, nel quadro dei rapporti da questo originariamente tracciati tra Regione e Stato.

Con la sentenza n. 38 del 1957 (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva, a partire dalle sentenze n. 111 e n. 112 del 1957), questa Corte, dopo avere affermata l'unità della giurisdizione costituzionale sulle leggi, e perciò l'assorbimento nelle proprie competenze di quelle già assegnate dallo Statuto speciale all'Alta Corte, ha peraltro riconosciuto la permanenza in vita dello speciale procedimento previsto originariamente per l'impugnativa delle leggi siciliane, osservando che «le particolari forme e condizioni di autonomia di cui è parola nell'art. 116 della Costituzione [anteriore alla riforma del 2001] (...) giustificano le particolarità dell'impugnazione delle leggi siciliane (...) e dei termini relativi. L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità — il Commissario dello Stato —, e i termini più brevi che l'art. 28 stabilisce, perché l'impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. E lo stesso è da dire del termine di venti giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando, peraltro, nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del resto, è stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la Sicilia».

Il carattere ordinatorio del termine predetto ha poi aperto ulteriori problemi.

Innanzitutto, con le sentenze n. 9 e n. 60 del 1958 e n. 31 del 1961, si è precisato che il decorso del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 29 dello Statuto per la comunicazione della decisione di annullamento della Corte, «crea non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto una facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità» e che «l'esercizio di tale facoltà rientra nell'apprezzamento e, quindi, nella responsabilità degli organi della Regione», restando peraltro indiscutibile che «la successiva decisione della Corte, che eventualmente dichiara la illegittimità costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute». In pendenza dell'impugnazione, si è poi sviluppata la prassi della «promulgazione e pubblicazione parziali» della legge, con omissione delle parti sottoposte al giudizio di costituzionalità: una prassi dettata dal duplice intento di non impedire alla delibera legislativa di entrare in vigore come legge, almeno per le parti indenni da censure e, al contempo, di evitare le responsabilità anche giuridiche che sarebbero potute derivare a carico degli organi politici e amministrativi regionali, che avessero posto in esecuzione una legge, nella parte censurata e poi dichiarata incostituzionale. Con le sentenze n. 142 del 1981 e n. 13 del 1983, questa Corte ha preso atto di questa certamente anomala prassi e, sulla base del principio di non frazionabilità nel tempo e nell'oggetto della promulgazione, espressione di un potere che si esaurisce in un solo atto di esercizio, ha considerato che le parti impuginate, escluse dalla promulgazione medesima, non sarebbero state più suscettibili di altra, successiva promulgazione, anche nell'ipotesi di una pronuncia di non-incostituzionalità che le avesse riguardate. Conseguentemente, in presenza della promulgazione parziale, ha ritenuto essersi verificata la cessazione della materia del contendere: esito che consegue anche all'ipotesi, frequente, di promulgazione integrale con contestuale approvazione di legge abrogativa o sostitutiva delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità (v., ad esempio, sentenze n. 466 del 1994; n. 64 del 1995; n. 456 del 1999).

La configurazione del controllo di costituzionalità sulle leggi siciliane, in base agli articoli 28 e 29 dello Statuto, è venuto ormai stabilmente a connotarsi, nonostante l'anomalia del potere del Presidente della Regione di scindere l'atto legislativo con la promulgazione della parte della legge che non è stata impugnata, e con l'abbandono di quella che lo è stata, pur sostenuta dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa, non diversamente da quella promulgata; potere che, con la sentenza n. 205 del 1996, si è inteso razionalizzare almeno entro i rapporti politico-fiduciari che collegano l'Assemblea legislativa e l'esecutivo regionale.

Queste difficoltà spingerebbero indubbiamente a considerare con favore l'eventualità di equiparare la Regione Siciliana, con riguardo al problema qui in esame, alle altre Regioni ad autonomia speciale e quindi a estendere anche a essa, tramite l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il sistema di impugnativa comune delle leggi regionali previsto ora dal riformato art. 127 della Costituzione.

Senonché, alla Corte costituzionale non è demandato un giudizio di merito, sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali. Essa deve limitarsi ad accertare, alla stregua dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, se il sistema di impugnazione previsto dall'art. 127 della Costituzione configuri una «forma di autonomia più ampia» rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane.

La risposta è che si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano a essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10. Il controllo sulle leggi siciliane è preventivo, quanto alla sua attivazione; ma i termini per promuoverlo sono assai più stretti di quelli previsti per il controllo successivo delle leggi delle altre regioni. Quest'ultimo non ha di per sé effetti sospensivi sull'efficacia della legge impugnata; ma la legge siciliana può essere comunque promulgata e pubblicata decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 29, secondo comma, dello Statuto. Il ricorso contro le leggi siciliane è promosso dal Commissario dello Stato nella Regione Siciliana, organo il cui titolare — residente nel capoluogo della Regione, secondo l'art. 1 del

d.lgs. C. p. S. 10 maggio 1947, n. 307 (Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana) — è bensì nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri (art. 2 del citato d.lgs. C. p. S. n. 307 del 1947), ma, pur non essendo più riconducibile all'originaria figura di «garante imparziale del «patto di autonomia» tra l'ordinamento siciliano e l'ordinamento statale» (secondo le parole della sentenza n. 545 del 1989), esercita pur tuttavia un proprio potere di controllo e attivazione del giudizio costituzionale, avente natura essenzialmente giuridica, non spettantegli in qualità di tramite del Governo ma affidatogli direttamente da norma di rango costituzionale; mentre il controllo sulle leggi delle altre Regioni è attivato da una delibera del Consiglio dei ministri, espressiva dell'indirizzo politico-giuridico del Governo.

In presenza di questi dati di differenziazione, si deve rilevare l'eccentricità del sistema di controllo vigente per le leggi siciliane e concludere per l'impossibilità di assegnare la prevalenza a questo procedimento o a quello previsto dall'art. 127 della Costituzione, alla stregua della nozione di «forma di autonomia più ampia» adottata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La conclusione è che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto del resto anche dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale, sostituendo l'art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa espressamente salva «la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana». Tutto ciò fino all'eventuale adeguamento dello Statuto alle norme del nuovo Titolo V della II Parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dallo stesso citato art. 10.

Le questioni di legittimità costituzionale oggetto dei presenti ricorsi, così riconosciuti «procedibili», devono quindi essere esaminate nel merito, alla stregua del sistema costituzionale, anteriore al nuovo Titolo V della Costituzione, vigente al momento della proposizione dei ricorsi.

4. — La questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, è fondata.

Per comprendere il significato della normativa impugnata — ricordata al paragrafo n. 1 di questo «Considerato in diritto» e formulata, come di consueto ma non perciò meno repressibilmente, attraverso multipli rinvii che ne rendono impossibile la diretta percezione del significato — è necessario procedere dall'inizio.

(a) Il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, ha recepito, alla stregua della disciplina a quell'epoca vigente per la contrattazione nel pubblico impiego, l'accordo del 29 aprile 1983 per il personale degli enti locali. L'art. 41 di tale regolamento prevede un meccanismo di *riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica* collegato all'inquadramento del personale degli enti locali secondo qualifiche funzionali, nonché un *salario individuale d'anzianità* in luogo della «progressione economica per scatti e classi».

(b) Il comma 9 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 ha stabilito che il predetto art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 si applica altresì al personale degli enti locali inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo dei predetti enti, ai sensi della legge regionale n. 39 del 1985 — vale a dire ai soggetti risultati idonei negli esami, espletati ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, riservati a coloro che si erano avvalsi di diversi provvedimenti per l'occupazione giovanile, alla cui collocazione in ruolo la medesima legge regionale n. 39 del 1985 destinava i posti in organico all'epoca disponibili presso la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

(c) Con la delibera legislativa impugnata, la predetta disciplina del comma 9 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 — cioè il sistema di *riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica* e il *salario individuale d'anzianità*, previsti dall'art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 — viene estesa, questa volta, a) al personale immesso in ruolo ai sensi della già ricordata legge regionale n. 39 del 1985 sull'occupazione giovanile, in atto in servizio presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere; b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, e c) ai dipendenti inquadrati ai sensi della legge regionale n. 93 del 1982, cioè al personale dei soppressi patronati scolastici, inquadrato nei ruoli organici comunali e provinciali.

Il Commissario dello Stato ricorrente mette in campo contro la delibera legislativa impugnata una serie di norme costituzionali, con le quali si contesta sia l'esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, sia la violazione di norme costituzionali attinenti al merito delle scelte legislative della Regione: precisamente, l'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione Siciliana e gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Assorbente risulta la censura mossa per contestare la competenza legislativa della Regione Siciliana. Indipendentemente infatti dalla riconducibilità (almeno parziale) della competenza legislativa nella specie esercitata alla materia della sanità pubblica di cui alla lettera b) dell'art. 17 dello Statuto speciale, come sostenuto dal ricorrente, ovvero alla lettera o) dell'art. 14, con riguardo alla pretesa «sub-materia» della occupazione, come sostenuto dalla Regione, ciò che in ogni caso rileva è che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche — come definite, queste ultime, dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) —, disciplina alla quale intende concorrere per le fattispecie particolari previste la normativa impugnata, è attualmente oggetto di contrattazione collettiva. Questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera *a*), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico.

Poiché tale principio, secondo lo Statuto, si impone a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, rientri essa nell'art. 14 o nell'art. 17 dello Statuto regionale, ed è violato dalla disciplina impugnata, la relativa delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana deve essere annullata.

L'annullamento che su questa base deve essere disposto rende superfluo l'esame delle ulteriori censure prospettate dal ricorrente, in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati.

5. — Anche la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale il 2 maggio 2001, è fondata.

Con la delibera in questione, il legislatore siciliano ha inteso estendere i «benefici» dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 (*a*) al personale inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985 — cioè, di nuovo, ai soggetti inseriti nei ruoli organici di Regione ed enti locali in applicazione di diversi provvedimenti per l'occupazione giovanile — in atto in servizio presso gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere (art. 1, comma 1, della delibera); (*b*) agli «altri dipendenti» degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere (art. 1, comma 2), e (*c*) al personale di cui alla legge regionale n. 93 del 1982 (art. 1, comma 2), cioè al personale dei soppressi patronati scolastici, inquadrato nei ruoli organici comunali e provinciali. I «benefici» previsti dall'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, estesi alle anzidette categorie di pubblici dipendenti, consistono nel «diritto» riconosciuto ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione) — vale a dire il raggiungimento del sessantesimo anno di età con almeno quindici anni di servizio effettivo, ovvero la prestazione di almeno venticinque anni di servizio effettivo, indipendentemente dall'età — di conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993 (art. 39, comma 2). Gli oneri conseguenti alla suddetta estensione del «beneficio» sono posti a carico degli enti presso i quali il personale beneficiario presta servizio (art. 1, comma 3, della delibera impugnata).

Anche in questo caso, il Commissario dello Stato ricorrente invoca, contro la legittimità costituzionale della delibera legislativa impugnata, numerosi parametri costituzionali, e precisamente gli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97 e 128 (nel testo anteriore alla riforma del 2001) della Costituzione, nonché gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, contestando, innanzitutto, la competenza della Regione a legiferare in materia di condizioni soggettive per il collocamento a riposo e per il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali, posto che tali prestazioni sono erogate da un ente pubblico statale, in base a requisiti stabiliti esclusivamente dalla legislazione dello Stato.

Indipendentemente da ciò, tali condizioni soggettive risultano da una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come tale idonea a imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, ciò che rende evidentemente superflua ogni eventuale discussione circa il possibile inquadramento della materia oggetto della delibera in questione alla stregua degli elenchi di competenze contenuti negli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale, evocati dal ricorrente.

Qualora anche si volesse ritenere che il previsto diritto al collocamento a riposo anticipato e l'accesso alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni risultanti dalla delibera impugnata siano da intendere come misure straordinarie di riforma di apparati pubblici pletorici, tramite l'eliminazione anticipata — secondo l'espressione corrente — dei cosiddetti «esuberanti», piuttosto che come disciplina derogatoria rispetto al sistema previdenziale generale, non per questo le determinazioni del legislatore siciliano potrebbero legittimarsi costituzionalmente.

Anche ad ammettere, in tal caso, che possa invocarsi la competenza legislativa regionale di cui alla lettera *o*) dell'art. 14 dello Statuto speciale («regime degli enti locali»), l'esodo di una quota così rilevante di pubblici dipendenti ritenuti pletorici, fissata nella misura massima del 45 per cento e generalizzata a tutti gli enti presi in considerazione — pur dopo avere agevolato con norme speciali, negli anni e in ogni modo, l'inquadramento in ruolo

di nuovo personale —, senza alcuna valutazione analitica e selettiva e senza alcuna considerazione delle esigenze specifiche degli enti colpiti dalla misura, viola lo *status* di autonomia degli enti locali previsto dagli articoli 5 e 128 (nella versione anteriore alla riforma del 2001) della Costituzione.

Questo motivo di incostituzionalità è ulteriormente rafforzato dalla disposizione del terzo comma dell'art. 1 della delibera, che in modo del tutto generico (ma tale, comunque, da smentire l'affermazione di parte regionale, secondo cui il pensionamento anticipato previsto dalla delibera impugnata avverrebbe «a costo zero»), pone a carico degli enti presso i quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti. In tal modo, non solo non si adempie all'onere costituzionalmente imposto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, di indicare i mezzi finanziari necessari per fare fronte alle spese previste, in quanto ci si limita esclusivamente a menzionare i soggetti su cui tale onere verrebbe a gravare, ma si finisce per incidere negativamente una seconda volta sull'autonomia degli enti locali, imponendo loro di impegnare proprie risorse per finanziare decisioni incidenti sui propri apparati da altri assunte e, potenzialmente, anche in contrasto con l'interesse al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi.

La difesa regionale, rendendosi conto dell'insostenibilità, sotto numerosi profili costituzionali, della normativa impugnata, si appoggia sulla possibilità di adottare, a norma dell'art. 12, ultimo comma, dello Statuto speciale, un regolamento di esecuzione con il quale, par di capire, si dovrebbero dettare norme analitiche per regolare l'esodo di personale dalle diverse amministrazioni interessate e per prevedere meccanismi incentivanti che non si risolvano necessariamente in un aggravio della spesa previdenziale dell'ente pubblico nazionale competente. Ma a tale regolamento non v'è nemmeno un accenno nella delibera impugnata ed esso, comunque, non potrebbe limitare quello che lo stesso art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000 qualifica come diritto dei dipendenti, regolando, nel comma 4, le modalità di esercizio e, nel comma 5, le priorità, per il caso che le domande superino la prevista percentuale del 45 per cento. Né potrebbe tale regolamento sopperire alla previsione delle risorse necessarie per far fronte alle spese conseguenti alle determinazioni legislative, previsione che deve essere anch'essa fatta per legge.

Conclusivamente, l'impugnata delibera che estende ad amministrazioni diverse da quella regionale il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo, originariamente previsto per i soli dipendenti della Regione dall'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 — norma, a suo tempo non impugnata, sulla quale il Commissario dello Stato nutre ora dubbi di costituzionalità — risulta, per i molteplici motivi indicati, costituzionalmente illegittima.

L'annullamento che così deve essere disposto rende superfluo l'esame dell'ulteriore censura prospettata dal ricorrente in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo «Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39»;*

2) *dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo «Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 67

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Sardegna - Dichiarazione del territorio regionale come denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza di materiali nucleari altrove prodotti - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze esclusive statutariamente attribuite alla Regione - Inosservanza di principi fondamentali in materia di tutela della salute - Violazione del principio comunitario di libera circolazione delle merci - Contrasto con la legislazione statale attuativa di direttive Euratom - Interferenza nel mercato dei materiali nucleari - Richiamo alla sentenza n. 536/2002 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8, art. 1 (e correlati artt. 2 e 3).
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *s*), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Sardegna, artt. 3 e 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, artt. 1, 21, 32, 96, 102, 104 e 120-*quater*; Trattato CEE, art. 23.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, nei confronti della Regione Sardegna, in persona del suo presidente, per l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 3 luglio 2003, n. 8, Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato (BUR n. 20 dell'8 luglio 2003).

Nell'art. 1.1, parte finale, della legge impugnata il territorio regionale della Sardegna viene dichiarato denuclearizzato e «precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale».

Questa Dichiarazione (così la norma viene definita nella sua rubrica) è fondata sulla base «delle competenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera *f*), dello Statuto speciale».

L'art. 3 richiamato, alla lettera *f*), assegna alla regione la potestà legislativa in materia di «edilizia ed urbanistica». Nell'art. 3 non si fa alcun accenno all'ambiente.

Recentemente codesta Corte, proprio nel decidere sulla legittimità costituzionale di una legge della Sardegna (sent. n. 536/2002), ha chiarito:

«L'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Come già affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una «materia», essendo invece l'ambiente da considerarsi come un «valore» costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali *ex* art. 117 della Costituzione.

Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l'ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standards minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera *s*) del secondo comma della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Nei confronti della Regione Sardegna codesta Corte, dunque, ha già dichiarato che l'ambiente rientra nella legislazione esclusiva dello Stato.

Che si sia al di fuori della materia urbanistica sembra così evidente da non richiedere chiarimenti.

Di conseguenza la norma impugnata già per questo va dichiarata illegittima costituzionalmente perché le competenze esclusive della regione in materia di urbanistica ed ambiente non possono costituirne la base costituzionale, come invece il legislatore regionale ha ritenuto.

Nell'art. 1.1 sono anche richiamati, ma in via subordinata, salute pubblica, protezione civile e governo del territorio.

Per il governo del territorio non si può che ripetere quanto è stato detto per l'urbanistica. Ugualmente non pertinente alla materia è la protezione civile.

Questi richiami a cascata sono la prova, sia pure indiretta, del fatto che la stessa regione non ha individuato una sicura base costituzionale al suo intervento legislativo e ha richiamato le varie materie in cui ha ritenuto che si potesse profilare una sua competenza, senza nessuna verifica sostanziale.

L'unica materia per la quale potrebbe essere configurabile la competenza regionale, nella forma della legislazione concorrente, è la tutela della salute (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.).

Ma anche in proposito codesta Corte ha chiarito che «la previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica anche alle regioni a statuto speciale ove sia più favorevole all'autonomia regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la regione speciale possa disciplinare la materia (o la parte della materia) riservata allo Stato senza osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle regioni, tra cui quelli derivanti dall'osservanza degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali».

Anche sotto il profilo della tutela della salute la legge risulta, pertanto, illegittima costituzionalmente sotto un duplice profilo: per aver interferito in materia di ambiente, attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato; per non essersi attenuta ai principi fondamentali che, come codesta Corte ha confermato, in mancanza di una formulazione espressa vanno desunti dalla legislazione preesistente, principi fondamentali secondo i quali restrizioni generalizzate alle attività economiche, non legate a situazioni particolari di ambiente o di operatore, vanno fondate su dati scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente prudenziali, suggerite dalle convinzioni locali, non motivate sperimentalmente.

La legge impugnata è costituzionalmente illegittima anche per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

La materia è disciplinata dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».

Nell'art. 1.1 che delimita il «Campo di applicazione», le disposizioni del decreto sono dichiarate applicabili (1) alla «produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive».

Il testo normativo, in attuazione delle direttive comunitarie, ha posto la disciplina completa della materia rivolta a realizzare, in forma coordinata e compatibile, gli interessi del mercato e la tutela dell'ambiente e della salute.

Il testo normativo è complesso e disciplina tutte le operazioni che possono interessare le attività che rientrano nel suo campo di applicazione.

Disciplina, in particolare, il «Trasporto di materie radioattive» (art. 21), le «Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi» (art. 32), «Limiti di esposizione» (art. 96), ha introdotto «Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi» (art. 102), e sul «Controllo sulla radioattività ambientale» (art. 104) e «Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e polizia giudiziaria» (art. 126-*quater*).

Le legge impugnata, precludendo in via generale il transito e la presenza nella regione di materiale nucleare, ha violato, prima delle norme richiamate, il d.lgs. nel suo complesso, in quanto fonte della disciplina integrale della materia.

Come noto, i rifiuti, di qualsiasi natura, costituiscono merce, ai sensi dell'art. 23 del Trattato CE, e per essi vige il principio di libera circolazione che comporta il divieto di qualsiasi restrizione quantitativa (art. 28).

Precludendo la circolazione nel suo territorio la Regione Sardegna ha violato non solo l'art. 23 CE, ma anche l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. perché ha interferito nel mercato di materiali nucleari, anche essi soggetti alla disciplina della concorrenza, nel rispetto della normativa richiamata.

Dalla illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale quella degli artt. 2 e 3 deriva come conseguenza necessaria, in quanto norme destinate ad operare sul presupposto della efficacia dell'art. 1.

P. Q. M.

Si conclude perché la legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2003.

Roma, addì 14 agosto 2003

Vice avvocato generale dello Stato: Glauco NORI

03C1060

N. 69

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 settembre 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Comuni e province - Istituzione di Comuni e modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni - Legge della Regione Campania - Cambio di denominazione del Comune di Ascea in Comune di Ascea-Velia - Mancato espletamento di referendum consultivo fra le popolazioni interessate - Denunciata inosservanza dell'obbligo di previa consultazione sancito dalla Costituzione e dallo Statuto regionale - Invito alla Regione a far cessare autonomamente la materia del contendere.

- Legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, art. 1.
- Costituzione, art. 133, comma secondo; Statuto della Regione Campania [approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348], art. 60.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declatoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 e recante «Cambio di denominazione del Comune di Ascea in Comune di Ascea-Velia».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 luglio 2003 (si depositerà estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Campania intende modificare la denominazione del Comune di Ascea in quella di «Comune di Ascea-Velia».

La materia, com'è noto è regolata dall'art. 133, comma 2 della Costituzione, a norma del quale la regione può, con legge, istituire nel proprio territorio nuovi comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, sentite le popolazioni interessate.

A sua volta l'art. 60 dello statuto regionale della Campania, per la modifica delle denominazioni dei comuni, prevede l'espletamento di un *referendum* consultivo fra le popolazioni interessate secondo le modalità previste e disciplinate dalla legge regionale n. 25/1975 (art. 25).

Dalle informazioni rese disponibili al Governo della Repubblica (nota della stessa Regione Campania in data 29 luglio 2003) resta confermato il fatto che l'adozione del provvedimento legislativo non sia stato preceduto da alcun *referendum* consultivo.

Appare pertanto evidente che la disposizione dell'art. 1 della legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14, laddove modifica la denominazione del Comune di Ascea in quella di «Comune di Ascea-Velia» senza aver dato preventivamente corso ad una consultazione delle popolazioni interessate, si pone in contrasto con l'art. 133, comma 2, della Costituzione e, in quanto rilevante, con l'art. 60 dello stesso statuto regionale.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, addì 5 settembre 2003

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

03C1082

NN. 834 e 835

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 15 marzo 2003 (pervenute alla Corte costituzionale il 24 settembre 2003) dal Tribunale di Napoli nei procedimenti penali a carico di Markovic Anna (R.O. n. 834/2003); Nordin Gibali (R.O. n. 835/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Convalida - Rito direttissimo - Disparità di trattamento per la previsione dell'arresto per ipotesi contravvenzionali di scarso rilievo penale - Contrasto con il principio di solidarietà - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Lesione del diritto di difesa (attesa l'immediatezza dell'espulsione, a seguito dell'obbligatorietà del rilascio del nulla osta all'espulsione e le difficoltà burocratiche dello straniero espulso di rientrare per partecipare al processo) - Lesione della tutela della condizione giuridica dello straniero (in particolare in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - Violazione del diritto ad un giusto processo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, con riferimento agli artt. 13, comma 13, e 17 del medesimo decreto legislativo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 24, 27 e 111.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale n. 12780/03 a carico di Markovic Anna, arrestata il 14 marzo 2003 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, perché come da contestazione del p.m. non ottemperava all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Napoli il 20 novembre 2002, e condotta dinanzi a questo giudice in data odierna per la convalida dell'arresto e la celebrazione del contestuale giudizio con rito direttissimo;

Vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa in ordine all'indicata norma, laddove è prevista l'immediata espulsione dello straniero rimesso in libertà nell'ambito di un procedimento *de quo*, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sentito il parere conforme del p.m.;

O S S E R V A

La fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002, prevede che lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, e che in tal caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica.

Con la novella è stata, dunque, introdotta la possibilità di procedere a privazione della libertà professionale con riferimento ad ipotesi contravvenzionali, ed in particolare è stata introdotta la previsione dell'obbligatorietà

della misura dell'arresto a fronte di una violazione di norma contravvenzionale, come nel caso in esame di cui all'art. 14, comma 5-ter. In detta ipotesi l'arresto è obbligatorio, occorre verificare solo se sussistono i gravi indizi per il titolo di reato per il quale si procede.

L'adozione di un anomalo rito direttissimo «obbligatorio» a parere del giudicante remittente si presenta in contrasto non solo con il principio di uguaglianza, ma anche e soprattutto con il diritto di difesa; la norma di fatto non consente in concreto da una parte l'esercizio dell'azione penale secondo i canoni ordinamentali generali (il pubblico ministero *ex* art. 449 c.p.p. «se ritiene di dover procedere» può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, cosa che potrebbe anche non accadere ove, acquisire le necessarie informazioni, sentiti i soggetti coinvolti, si renda conto che ricorrono circostanze concrete che possano in effetti far ritenere giustificata la presenza sul territorio dello Stato del soggetto arrestato straniero), e dall'altra un pieno esercizio del diritto di difesa con la conseguente possibilità di svolgere quelle indagini difensive (che trovano poi il loro referente e fondamento normativo nell'art. 111 della Costituzione) che potrebbero condurre l'autorità giudiziaria a riscontrare la presenza di una serie di cause giustificative quanto alla imputazione contestata.

In particolare si evidenzia il contrasto con il dettato costituzionale con riferimento agli articoli:

1) art. 3 Cost., per disparità di trattamento perché l'arresto è previsto per ipotesi contravvenzionali di scarso rilievo penale essendo sanzionate lievemente. Sul punto la Corte costituzionale con decisione dell'11 marzo 1970, n. 39, già si è pronunciata, dichiarando l'illegittimità dell'art. 220 t.u.l.p.s. che prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza di chi contravveniva al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico, affermando che il sistema penale prevede l'obbligatorietà della misura restrittiva della libertà personale solo per reati afferenti ad obiettive situazioni di singolare gravità;

2) art. 2 Cost., con il principio di doverosità solidarietà politica ed economica e sociale dettato dalla Costituzione;

3) art. 27 Cost., e dunque con il principio della finalità rieducativa della pena: le norme *de quo* irrogano sanzioni penali a soggetti che debbono essere immediatamente poi espulsi, dunque la pena non verrà mai eseguita.

Ed invero, la normativa degli stranieri prevede che, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere — art. 13, comma 3 —, il questore, prima di eseguirne l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili e comma 3-*bis* laddove prevede che il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia in carcere ai sensi dell'art. 391 c.p.p., ovvero che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3 (esigenze processuali valutabili con riferimento all'accertamento di responsabilità di concorrenti, o di imputati in procedimenti connessi, ovvero nell'interesse della persona offesa).

Se è vero, dunque, che il nulla osta, richiesto dal questore all'autorità giudiziaria, può essere negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa, e, se è vero che, *ex* comma 3-*bis*, in caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per il quale il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3, ne discende, di fatto la pressoché automatica concessione del nulla osta a seguito di giudizio instaurato per effetto di arresto per i reati cui agli articoli in esame, attesa che la possibilità di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 (autorizzazione a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza, rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore), come di seguito si analizzerà, appare del tutto priva di contenuto se applicata al caso in esame.

Appare evidente che tale disciplina contrasta con la possibilità e il diritto (costituzionalmente garantito) per l'imputato di difendersi, e dunque di fare emergere anche ed eventualmente il proprio diritto ad essere nel territorio dello Stato italiano;

4) art. 10 della Costituzione, e dunque in considerazione della condizione giuridica dello straniero (soprattutto ove in rilievo, a seguito della applicazione della normativa censurata, lesioni di diritti e libertà fondamentali democratiche garantite dalla nostra Costituzione, e ciò nel senso che un'immediata espulsione potrebbe portare il soggetto straniero a rientrare in uno Stato dove appunto per la sua condizione personale tali libertà non siano attribuite e garantite), in contrasto inoltre con i più recenti indirizzi legislativi e di dottrina che affermano che lo Stato italiano è tenuto a parificare la condizione giuridica dello straniero a quella dei cittadini tutte le volte che ciò non contrasti con i suoi preminenti interessi. Tale principio è chiaramente deducibile dalla previ-

sione di cui all'art. 10, secondo e terzo comma della Costituzione, che richiama la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e il diritto all'asilo, con l'unico limite rappresentato dalla impossibilità per lo straniero di esercitare diritti e doveri politici, ovvero situazioni giuridiche strettamente connesse alla qualità di cittadino.

Dalla applicazione di tali principi consegue il riconoscimento del diritto dello straniero a soggiornare nello Stato italiano sia alle condizioni ordinarie previste dalla legge (per effetto del rilascio del permesso di soggiorno) che in considerazione del riconoscimento di eventuale diritto di asilo (o diritto al ricongiungimento familiare o altre ipotesi previste dalla legge). Tali principi interpretativi risultano, tra l'altro, recepiti nell'ordinamento giuridico italiano anche nella previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998, nonché dall'art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale le norme sul respingimento alle frontiere e sulla espulsione non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero la adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;

5) all'art. 24, nonché all'art. 111 della Costituzione: la rigorosa applicazione rigorosa della disciplina di legge di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 comporterebbe una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato in un procedimento penale, qualunque sia la nazionalità dello stesso, attesa l'immediatezza dell'espulsione, ad una piena difesa, non potendo di fatto partecipare al giudizio con rito direttissimo, attesi i tempi veloci di questi, e contro, quelli tecnicamente necessari per rientrare in Italia *ex art. 17* d.lgs. in esame (richiesta tramite ambasciata e consolato, visto dalla questura, ecc.) e ad un giusto processo (con pieno svolgimento delle funzioni connesse alla difesa).

Paradossalmente all'arrestato straniero nei cui confronti si procede il giudizio dicessimo converrebbe essere sottoposto alla misura cautelare, che garantirebbe la partecipazione al processo e quindi l'esercizio del diritto di difesa. Ma vi è di più: per quanto paradossale ed emblematica tale interpretazione possa apparire, comunque rimarrebbero fuori da ogni e qualsiasi tutela gli arrestati per le ipotesi contravvenzionali, come nel caso *de quo*, per le quali, per definizione non è applicabile alcuna misura, e per le quali appunto, il cittadino straniero non può che essere espulso;

6) contrasto con l'art. 111 della Costituzione: diritto ad avere un giusto processo;

7) ed ancora contrasto con l'art. 43 della Costituzione, in relazione al disposto di cui agli artt. 5, comma 4 e 6 della legge n. 848/1955 (ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che appunto prevedono il diritto per ogni persona privata della propria libertà con un arresto a presentare un ricorso davanti ad un tribunale affinché decida sulla legittimità della sua detenzione, ed ancora il diritto a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente e imparziale costituito dalla legge quanto al fondamento di ogni accusa penale. Di fatto la norma introduce nel nostro ordinamento positivo un caso di restrizione della libertà personale (sia nell'ipotesi dell'arresto facoltativo che in quella dell'arresto obbligatorio) che non trova il suo naturale sbocco nel vaglio giurisdizionale e nell'esercizio dell'azione penale, che viene invece sostituita da una pronuncia di non luogo a procedere, conseguente alla avvenuta esecuzione della espulsione che consegue dal rilascio, obbligatorio e sostanzialmente automatico, del nulla osta da parte della autorità giudiziaria.

Il decreto di espulsione è invero immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa. L'espulsione è eseguita dal questore che, se lo straniero è sottoposto a procedimento penale, chiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate solo in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e nell'interesse della persona offesa (comma 3). Ed il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provvede nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di arresto in flagranza il nulla osta è concesso all'atto della convalida, salvo che si applichi la misura cautelare della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, c.p.p., e che ricorra una delle ragioni per cui il nulla osta può essere negato *ex* comma 3.

L'evidente incostituzionalità della norma, con riferimento alle ipotesi di giudizio con il rito direttissimo instaurato per effetto della violazione dell'art. 14, comma 5-*bis* e *ter*, è stata già messa in evidenza: il nulla osta, di fatto obbligatorio per l'autorità giudiziaria, va dato all'atto della convalida che, dunque, sarà privato del diritto di presenziare al dibattimento celebrato con il rito direttissimo, posto che l'espulsione deve essere immediatamente eseguita, e che, per rientrare in Italia ed esercitare il diritto di difesa garantito (formalmente dall'art. 17 del decreto legislativo), necessita l'adempimento di formalità burocratiche.

Ne consegue che per quanto sopra motivato, apparendo le questioni proposte rilevanti ai fini del decidere, con particolare riferimento alla possibilità di garantire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa presenziando al dibattimento celebrato con il rito direttissimo, e apparendo tali questioni non manifestamente infondate, ritiene questo giudice di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che ai fini del presente giudizio non appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, con riferimento agli artt. 13, comma 13, e 17 stessa legge, in relazione agli artt. 3, 10, 24 e 111 della Costituzione;

Ritenuto che le stesse siano rilevanti ai fini del decidere;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina, altresì, che la presente ordinanza, notificata oggi mediante lettura alle parti processuali presenti, difesa e p.m., sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 15 marzo 2003

Il giudice monocratico: MIELE

03C1110

N. 836

Ordinanza del 20 maggio 2003 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo sul ricorso proposto da Banca di Credito cooperativo di Alba, Langhe, e Roero S.C.R.L. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Alba

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Aliquota applicabile a banche, società finanziarie ed imprese assicurative - Determinazione transitoria, nonché successiva tendenziale stabilizzazione, in misura maggiore rispetto all'aliquota base - Contrasto con il principio di uguaglianza, con il principio di proporzionalità dell'imposizione tributaria alla capacità contributiva e con il principio di generalità dell'obbligo di concorso alla copertura delle spese pubbliche - Imposizione al solo settore finanziario dell'onere di sostenere il carico delle agevolazioni riconosciute al settore agricolo - Ingiustificata equiparazione di situazioni diverse - Impossibilità di giustificare la discriminazione con la temporaneità della disciplina che la produce.

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 2 (come modificato dall'art. 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 448).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 624/02 depositato il 5 giugno 2002 avverso avviso diniego rimborso n. 9213 IRAP 1998 e IRAP 1999;

Contro Agenzia delle entrate Ufficio di Alba;

Proposto dal ricorrente: Banca di Credito cooperativo Alba, Langhe e Roero S.C.R.L., via Torino n. 26 - 12040 Vezza D'Alba (CN), difeso da Risoli Pierfranco, c.so Soleri n. 3 - 12100 Cuneo.

Rilevato in fatto

La Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero, S.c. a resp. limitata ricorre avverso il provvedimento di rigetto dell'Agenzia delle entrate dell'istanza di rimborso parziale dell'IRAP per gli anni 1998 e 1999 eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. n. 446/1997, ulteriormente modificato dalle leggi n. 448/1999 e n. 388/2000, nella parte in cui prevede aliquote IRAP maggiori (5,4%) per banche ed enti finanziari rispetto all'aliquota del 4,25% applicata alle altre tipologie di imprese per contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il principio di proporzionalità dell'imposizione tributaria alla capacità contributiva (art. 53 Cost.), il principio di generalità dell'obbligo di concorso alla copertura delle spese pubbliche (art. 53 Cost.).

L'Agenzia delle entrate - Ufficio di Alba (nel prosieguo definito sinteticamente l'Ufficio), costituendosi in giudizio, oltre a richiedere nel merito il rigetto del ricorso, chiede:

a) in via preliminare, rigettare la domanda di remissione alla Corte costituzionale per l'impossibilità di dichiarare quale comma dell'art. 45 del d.lgs. s'intenda sottoporre all'esame di legittimità della Corte;

b) in subordine, rigettare la domanda di remissione alla Corte costituzionale dell'art. 45 comma secondo, perché non rilevante e manifestamente infondata.

All'udienza pubblica del 14 gennaio 2003, assente parte ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio ribadiva la richiesta di rigetto del ricorso.

Questo collegio si riservava di decidere sulla preliminare eccezione di incostituzionalità proposta dalla ricorrente.

Successivamente, nella riunione in camera di consiglio del 15 aprile 2003, emetteva ordinanza di remissione alla Corte costituzionale così come in appresso estesa e motivata.

Ritenuto in diritto

1. — La *ratio* della introduzione dell'IRAP è stata quella di regionalizzare il sistema tributario sostituendo ad una molteplicità di tributi un unico tributo a carattere regionale (l'IRAP) mantenendo invariato il gettito fiscale e perequando il carico tributario fra i vari settori produttivi, con aliquote rapportate al valore aggiunto prodotto la base imponibile dell'IRAP è costituita, per tutte le imprese che vi sono soggette, dal medesimo indice di capacità contributiva: il «valore della produzione netta», misurato per ciascuna di esse secondo le regole che disciplinano la rappresentazione precisa, veritiera e corretta della rispettiva situazione economico patrimoniale e reddituale.

2. — Con la decisione 21 maggio 2001 n. 156, la Corte costituzionale ha ritenuto conformi ai principi costituzionali le norme istitutive della nuova imposta con particolare riferimento alla disciplina della determinazione della base imponibile: il valore della produzione netta, così come determinato dagli artt. 4, 5, 6, 7 e seguenti del d.lgs. n. 446 del 1992 è stato riconosciuto come legittimo indice di capacità contributiva.

3. — L'introduzione della nuova imposta doveva assicurare lo stesso gettito complessivo dei tributi e del contributo soppressi: ciò comportava necessariamente una redistribuzione del carico fiscale all'interno del mondo delle imprese. Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo il governo sottolineava che gli effetti redistributivi della riforma ne erano l'inevitabile e voluta conseguenza.

Per rendere graduale la realizzazione del processo di riforma l'art. 45 del decreto legislativo n. 446/1997 - recante disposizioni transitorie in materia d'imposta regionale sulle attività produttive - e il decreto ministeriale del 5 maggio 1998, disciplinano la c.d. clausola di salvaguardia: un correttivo parziale e transitorio, posto a tutela dei contribuenti eccessivamente penalizzati dall'introduzione dell'IRAP rispetto al prelievo fiscale che avrebbero subito per i tributi e contributi soppressi.

A tale scopo è prevista per tutti i contribuenti una riduzione dell'IRAP dovuta nei primi tre anni di applicazione della stessa (1998, 1999 e 2000), a condizione che l'introduzione di tale imposta abbia determinato un incremento del prelievo fiscale per il 1998 superiore a certi limiti percentuali e assoluti, rispetto al prelievo fiscale che sarebbe scaturito dall'applicazione dei tributi e contributi soppressi.

La clausola di salvaguardia opera per tutti i contribuenti indipendentemente dall'attività svolta e dalla disciplina del calcolo della base imponibile. La relazione governativa allo schema di decreto legislativo comprende, poi, tra le agevolazioni territoriali e settoriali, la previsione, in via transitoria, di aliquote differenziate, rispetto all'aliquota di base, per il settore agricolo e per quello dell'intermediazione finanziaria.

4. — Vi si legge che «riguardo alle specificità per i diversi settori di attività, si è constatato che il settore dell'intermediazione finanziaria godrebbe, mediamente, di uno sgravio consistente, mentre i produttori agricoli soffrirebbero di un aggravio significativo. Tenuto anche conto che il primo settore è interessato da altri provvedimenti agevolativi, connessi con la sua ristrutturazione, mentre il secondo è stato recentemente oggetto di inasprimenti (in particolare, dalle modifiche del regime speciale dell'IVA), si è deciso di applicare aliquote difformi da quella base, prevedendo comunque un graduale riallineamento verso tale aliquota».

La nota tecnica del governo, allegata allo schema di decreto legislativo, precisa che «data la base imponibile dell'IRAP e l'obiettivo di ridurre alcuni impatti redistributivi tra settori produttivi (in particolare svantaggio del comparto agricolo e vantaggio per il settore dell'intermediazione finanziaria e monetaria), le aliquote di equilibrio che occorrono per compensare l'ammontare sopra indicato sono state fissate al 3% per l'agricoltura, al 5% per banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari, al 4,25% per i restanti settori».

Dalla stessa relazione al decreto legislativo risulta, peraltro, che la misura dell'aliquota base, fissata nel 4,25%, «rappresenta, data la stima della base imponibile, l'aliquota di equilibrio per il settore privato dell'economia: essa, cioè, permette di ottenere il gettito necessario per compensare le mancate entrate dovute all'abolizione dei tributi e contributi prima citati (dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi), al netto del recupero del gettito per IRPEF ed IRPEG indotto dall'abolizione degli stessi prelievi».

La previsione di un'aliquota più pesante per il settore dell'intermediazione finanziaria trova, quindi, la sua unica ragion d'essere nell'esigenza di assicurare la copertura finanziaria dell'agevolazione di gradualità riconosciuta al settore agricolo.

5. — L'applicazione alle imprese del settore dell'intermediazione finanziaria, sia pure in via transitoria, di un'aliquota più pesante di quella prevista in via generale si traduce in una evidente violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3), del principio di proporzionalità dell'imposizione tributaria alla capacità contributiva del contribuente (art. 53), del principio di generalità dell'obbligo di concorso alla copertura delle spese pubbliche (art. 53).

È del tutto pacifico, infatti, nella giurisprudenza costituzionale che «il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione della legge ai fini dell'imposizione del tributo» (Corte cost. 17 aprile 1985, n. 104, in Foro it., 1985, I, 2198; Giur. Cost. 1985, I, 657; Cons. Stato, 1985, II, 523; Corte cost. 2 luglio 1987, n. 292, Cons. Stato 1987, II, 1205; Giur. Cost. 1987, I, 2285). In altri termini, dato un indice concretamente rivelatore di ricchezza, a pari capacità contributiva deve corrispondere pari partecipazione al concorso alle spese pubbliche.

6. — La previsione di aliquote differenziate per settori di attività non può trovare autonoma giustificazione nell'esigenza di un passaggio graduale dal vecchio al nuovo regime.

L'analisi degli effetti dell'introduzione della nuova disciplina sui conti delle aziende dimostra, infatti, che gli effetti del passaggio al nuovo regime risultano analoghi in tutti i settori economici. Essi risultano diversi all'interno dei singoli settori, in funzione della diversa struttura dei conti economici delle imprese ed in particolare del diverso rapporto tra costo del lavoro e utile lordo: ciò discende dalla struttura stessa della riforma, che agevola le imprese con i conti in ordine e basso costo del lavoro, e penalizza quelle in situazione economica peggiore.

È naturale che, proprio per l'effetto redistributivo tipico dell'IRAP, vi possano essere contribuenti che vedono ridotto il prelievo a loro carico e contribuenti che lo vedono aggravato: ma se questo è l'effetto voluto della riforma, è del tutto incoerente e irragionevole prevedere meccanismi di mantenimento proprio di quelle distorsioni che la riforma vuole eliminare. L'esigenza di assicurare la gradualità del passaggio al nuovo sistema d'imposizione è stata del resto, coerentemente già soddisfatta, senza introdurre discriminazioni tra i settori di attività, dalla previsione della cosiddetta clausola di salvaguardia prevista dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 45 dello stesso decreto legislativo, che opera allo stesso modo in situazioni di pari capacità contributiva.

Una volta entrata in vigore la riforma del sistema di tassazione delle imprese, il riferimento al gettito derivante dai tributi e contributi soppressi non può giustificare, sotto il profilo costituzionale, differenze di trattamento. Si tratta, infatti, di un elemento che la legge istitutiva della nuova imposta non prende in considerazione ai fini dell'applicazione del tributo: non può costituire, pertanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, un parametro di valutazione del rispetto dei principi richiamati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

7. — La realtà è che la previsione dell'aliquota più elevata per il settore dell'intermediazione finanziaria, in senso lato (comprensivo cioè delle imprese di assicurazione), risponde soltanto all'esigenza di assicurare, ad alcune categorie di imprese agricole, un'agevolazione di gradualità ulteriore rispetto a quella prevista per la generalità dei contribuenti.

È certamente vero che le disposizioni legislative le quali contengano agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità costituiscono il risultato di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta valutare e decidere non solo in ordine all'*an*, ma anche al *quantum* e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni (Corte cost. 21 gennaio 1988, n. 52), così come rientra nella discreziona-

lità del legislatore limitare ad alcuni soggetti determinate agevolazioni fiscali temporanee, in vista di specifiche esigenze di politica economica e sociale (Corte cost. 17 dicembre 1987, n. 543, in Foro it., 1989, I, 1682, (Giur. Cost. 1987, I, 3471).

Ma ciò non significa che l'onere di sopportare il carico tributario conseguente alla scelta del legislatore possa essere posto a carico di una specifica categoria di contribuenti, esonerandone ogni altra. La norma costituzionale prevede infatti che «tutti» siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Nella specie, l'onere di sostenere il carico conseguente al riconoscimento dell'agevolazione al settore agricolo è posto, invece, interamente ed esclusivamente, a carico delle imprese del settore finanziario.

Emerge sotto questo aspetto una evidente violazione dei principi costituzionali.

Da un lato, viene imposto a questa categoria di imprese un prelievo maggiore, a pari capacità contributiva (artt. 3 e 53 sotto il profilo della proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva); dall'altro, l'onere del finanziamento di interventi di sostegno di una particolare categoria viene posto a carico soltanto di alcuni soggetti passivi dell'imposta esonerandone tutti gli altri (violazione art. 53 sotto il profilo della generalità dell'imposizione tributaria: «tutti devono concorrere»).

8. — Per la verità, la relazione illustrativa dello schema di decreto sembra giustificare l'imposizione di un'aliquota più pesante per il solo settore delle imprese finanziarie con la previsione di interventi agevolativi per le ristrutturazioni aziendali che lo starebbero interessando.

Si tratta però di un elemento del tutto estraneo alla disciplina del tributo. Non solo l'IRAP trova applicazione nei confronti della generalità delle imprese; i provvedimenti agevolativi riguarderanno soltanto le imprese concretamente coinvolte in processi di ristrutturazione. Sotto questo profilo, emerge un ulteriore vizio di legittimità costituzionale, perché vengono messe sullo stesso piano situazioni diverse.

9. — La discriminazione attuata dal legislatore delegato all'introduzione dell'Irap è dimostrata dall'aggravamento della situazione per effetto delle modifiche dell'art. 45 del decreto introdotte dalla legge n. 488/1999, che hanno prolungato la durata del regime transitorio, tendendo a renderlo almeno in via di principio addirittura stabile, sia aumentato la misura dell'imposizione. Il comma 17 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 modifica, infatti la disciplina transitoria dettata dal d.lgs. di introduzione dell'IRAP. In particolare, le aliquote di favore previste da quella disciplina sono così modificate: «per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 ed al 1° gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nell'1,9%; per i quattro periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita rispettivamente nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10, del 3,75 per cento»; contemporaneamente sono inasprite le aliquote previste per banche ed assicurazioni che per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 - 1° gennaio 1999 - 1° gennaio 2000 vengono stabilite nel 5,4%; per i due periodi successivi rispettivamente del 5 e del 4,75%.

Il comma 19 del medesimo articolo prevede, poi, che «a decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti».

Vi è quindi una esplicita correlazione tra le variazioni reciproche delle aliquote transitorie dell'IRAP disposte dal comma 17 e il finanziamento di specifici capitoli di spesa. Ciò significa che l'aumento dell'aliquota a carico delle banche e delle imprese assicurative finanzia direttamente l'abbassamento dell'aliquota prevista per le imprese agricole.

La disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2000 costituisce, quindi la dimostrazione più evidente dei vizi di costituzionalità denunciati sopra: l'ultimo periodo dell'art. 19 prevede espressamente ulteriori rimodulazioni delle aliquote differenziate per assicurare gli obiettivi di gettito indicati nella prima parte della disposizione: si prevede cioè una vera e propria stabilizzazione sia del regime differenziato per i settori agricolo e finanziario che del reciproco collegamento. La tendenza a rendere stabile una disciplina discriminatoria, originariamente prevista in via transitoria, esclude alla radice la possibilità di ricercare la giustificazione nella temporaneità del sacrificio dell'interesse costituzionalmente protetto, per esigenze di temperamento solidaristico con altri valori.

10. — La disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 45 del d.lgs. n. 446/1997 in punto di determinazione dell'aliquota IRAP applicabile alle banche, e agli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, non è quindi compatibile con i principi costituzionali. La lesione dei valori costituzionali si è addirittura aggravata per effetto delle modificazioni della disciplina transitoria dell'IRAP introdotte dalla legge n. 488 del 1999.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma secondo, in punto di determinazione dell'aliquota IRAP applicabile alle banche e agli altri soggetti che svolgono attività finanziaria per contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), il principio di proporzionalità dell'imposizione tributaria alla capacità contributiva (art. 53 Cost.), il principio di generalità dell'obbligo di concorso alla copertura delle spese pubbliche (art. 3 Cost.);

Ordina la sospensione del procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

Ordina che a cura della segreteria il suesposto provvedimento venga notificato al Presidente del Consiglio dei ministri nonché alle parti in causa;

Ordina inoltre che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Cuneo, addì 15 aprile 2003.

Il Presidente estensore: DI MAURO

03C1111

NN. 837 e 838

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 7 agosto 2003 dal Tribunale di Trieste nei procedimenti penali a carico di Gvozdenovic Radomirka (R.O. 837/2003), Zora Ghassan (R.O. 838/2003)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Violazione del principio di solidarietà - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Gvozdenovic Radomirka, nata Pancevo (YU) il 30 aprile 1977, attualmente in stato di arresto presso la P.G. operante, sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

Nelle prime ore del 7 agosto 2003 la cittadina straniera sopra generalizzata era tratta in arresto nella flagranza del reato sopra indicato, perché sorpresa in territorio nazionale dopo la scadenza del termine di giorni cinque entro il quale le era stato imposto dal questore di Treviso, con provvedimento emesso il 31 marzo 2003 ai sensi dell'art. 14 comma 5-*bis* del citato testo unico di lasciare l'Italia.

La predetta straniera è stata presentata a questo giudice, nei termini di legge, per la convalida dell'arresto e il successivo giudizio direttissimo, a norma dell'art. 14 comma 5-*quinquies* testo unico cit.

Questo giudice, peraltro, non ritiene di poter convalidare l'arresto della suddetta, poiché il disposto dell'art. 14 comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 modificato, nella parte in cui introduce nell'ordinamento una nuova figura di arresto obbligatorio in flagranza, appare in conflitto con le norme costituzionali in appresso indicate.

1. — Violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

La previsione di un arresto obbligatorio in flagranza in riferimento ad un reato di mera natura contravvenzionale e sanzionato con una pena di modesta entità (da sei mesi ad un anno di arresto) appare confliggere con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza affermato dalla norma costituzionale in questione, non trovando alcuna apprezzabile giustificazione nell'ambito dei principi generali che reggono l'attuale sistema processuale penale italiano (art. 380 c.p.p.), che disciplinano tale provvedimento restrittivo ponendolo in esclusiva correlazione con illeciti penali aventi natura delittuosa e contraddistinti da una elevata pericolosità sociale, così come del resto era stato enunciato esplicitamente dalla direttiva n. 32 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ove tale obbligatorietà era circoscritta alla sola materia dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e consentiva l'arresto facoltativo — avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività — esclusivamente per quei delitti che apparissero connotati da particolare gravità oggettiva o da particolare - pericolosità del soggetto agente: direttiva rispetto alla quale la norma dell'art. 14 comma 5-*quinquies* testo unico cit. costituisce un passo indietro oggettivamente inspiegabile. Da tale palese disarmonia deriva, a carico dello straniero irregolare in Italia, un quadro ingiustificatamente repressivo che appare chiaramente ispirato ad un atteggiamento di prevenzione che mal si concilia con il principio di solidarietà solennemente enunciato dall'art. 2 della Carta costituzionale, in quanto manifestamente discriminatorio nei confronti di una categoria di soggetti socialmente sfavoriti.

2. — Violazione dell'art. 13, comma terzo, Cost.

L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione in oggetto non sembra, inoltre, rispettare la riserva di legge imposta da tale principio costituzionale, poiché non rientra nei casi eccezionali di necessità ed urgenza ai quali è sempre subordinata la restrizione della libertà della persona. Ed invero, se si considera che nei confronti dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non è consentita, né dal codice di procedura penale né dal testo unico sull'immigrazione, l'applicazione di alcuna misura cautelare, riesce arduo riconoscere un qualsiasi connotato di necessità nel suo arresto in flagranza, essendo evidente che in tanto l'arresto in flagranza di reato ad opera della polizia giudiziaria si giustifica in quanto lo stesso sia preordinato all'eventuale applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare nei confronti dell'arrestato, di talché sembra essere addirittura obbligatorio per il p.m. informato dell'intervenuto arresto, disporre l'immediata liberazione del soggetto, ai sensi del vigente art. 121 disp. att. c.p.p. Né tale necessità è dato di poter ancorare alla immediata instaurazione del giudizio direttissimo obbligatorio richiesto dall'art. 14 comma 5-*quinquies* testo unico cit., per la semplice ragione che nei casi in esame tale giudizio sarà celebrato dopo la necessaria liberazione dell'arrestato, resa doverosa a causa della impossibilità per il p.m. di richiedere al giudice l'emanazione di una misura cautelare, salvo restando per il giudicabile il diritto di chiedere un termine a difesa (art. 558 comma settimo c.p.p.).

E neppure è dato di ravvisare, nell'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione *de qua*, il requisito dell'urgenza, poiché sarebbe una forzatura indebita ritenere che tale arresto sia pragmaticamente finalizzato a render possibile l'immediata espulsione dell'arrestato da effettuarsi mediante il suo accompagnamento alla frontiera, potendo (come è noto) tale espulsione - ove in ipotesi ne sussistessero in partenza i presupposti amministrativi e burocratici — essere *ipso facto* posta in essere dalla polizia subito dopo aver sorpreso lo straniero inottemperante all'ordine di espatrio.

Tutto ciò porta inevitabilmente a ritenere che l'arresto in flagranza dello straniero inottemperante si ponga perciò, come tale, in insanabile contrasto con la natura straordinaria delle esigenze che sempre, ai sensi della norma costituzionale sopra citata, devono essere sottese a un provvedimento del genere.

La presente decisione di sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 14 comma 5-*quinquies* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 26 agosto 2002 n. 189, comporta la sospensione del giudizio di convalida dell'arresto di Gvozdenovic Radomirka, della quale — se non detenuta per altra causa — è da ordinare contestualmente l'immediata liberazione, dovendo per legge la convalida precedere l'eventuale applicazione di misura cautelare, che peraltro p.m. non potrebbe mai richiedere nel caso di specie.

La rilevanza della presente questione è *in re ipsa* poiché da un lato la mancanza di decisione sulla convalida dell'arresto entro i termini previsti dall'art. 391 comma settimo c.p.p. comporta la perdita di efficacia dell'arresto, e dall'altro la persistenza del procedimento di convalida dell'arresto nonostante la liberazione dell'arrestato rende evidente l'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto in esame, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, comma settimo c.p.p. ovvero, più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale l'arresto fu eseguito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dalla legge 26 agosto 2002, n. 189, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs. cit. è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 2, 3, 13 comma terzo Cost., come sopra motivato;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Ordina l'immediata liberazione di Gvozdenovic Radomirka, se non detenuta per altra causa;

Sospende il giudizio di convalida dell'arresto sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Trieste, addì 7 agosto 2003

Il giudice: DAINOTTI

03C1112

N. 839

*Ordinanza dell'8 luglio 2003 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Montelatici Pola*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che il difensore di Pola Montelatici, imputata del reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, secondo comma legge 12 giugno 2003, n. 134.

OSSERVA

L'art. 5 legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p. La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da

parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in specie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole *a)* perché consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, primo comma c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste *b)* perché impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

Sub a. Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione dei riti speciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbarramento previsto dall'art. 446 primo comma è necessario al fine di garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stato dichiarato chiuso il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 Cost.

Sub b. La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost. Il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello Stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intende come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativo avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontra ostacoli nell'art. 111 Cost., dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato o più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Per dimostrare, invece, che la ragionevole durata va commisurata anche ad altri interessi, si pongono alcune considerazioni.

In primo luogo si osserva che il principio di cui si discute è contenuto nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si pone, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato o anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 Cost. che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalora poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001, n. 89, che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparazione non solo all'imputato, ma anche alla parte

civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri decisori del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura. Perciò, se il processo ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 134 citata, e successivamente chieda l'applicazione della pena, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati, stralciando la posizione del richiedente, opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18 lettera b) c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, rinviano in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati. La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 Cost. ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 Cost.

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 Cost., viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo* è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema «ordinario» di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 Cost.

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancor più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in

cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante nelle soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 15 giugno 1999, n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa. Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge — in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva che, pur non essendovi in questo processo altri imputati o parti civili la cui posizione sarebbe pregiudicata, nondimeno il giudicante dovrebbe oggi sospendere il processo per consentire all'imputato di decidere se avvalersi della novella, e ciò comporterebbe l'applicazione diretta al caso portato al suo esame di una norma la cui costituzionalità è dubbia in generale, essendo quelle relative alle posizioni di altri soggetti processuali solo delle argomentazioni volte a dimostrare la portata generale del principio della ragionevole durata del processo, applicazione che inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due camere del parlamento.

Firenze, addì 8 luglio 2003

Il giudice: LAMBERTI

N. 840

Ordinanza del 10 giugno 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2003) emessa dal g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico di N. H.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero, su richiesta del pubblico ministero, sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di protezione del minore.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, commi 1 e 2 (come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63).
- Costituzione, artt. 3 e 31.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di N. H., nato a Lolit (Marocco), il 1° gennaio 1985, elettivamente domiciliato presso difensore di ufficio avv. Maddalena Mileo con studio in Salerno, piazza della Concordia n. 38, libero contumace, imputato per il reato di cui agli artt. 56, 624-*bis* c.p., perché al fine di trarre profitto per sé o per altri, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un'azione furtiva sull'autovettura Lancia Delta tg. MI3P7406 di proprietà di R. C. e parcheggiata nel piazzale antistante la sua abitazione, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto.

Tentativo non riuscito per il pronto intervento della persona offesa.

Fatto del 6 febbraio 2002 in San Valentino Torio;

O S S E R V A

A seguito di richiesta del p.m.m. di rinvio a giudizio del minore innanzi indicato per il reato di cui alla rubrica, è stata fissata l'udienza preliminare, nel corso della quale il p.m.m. ha eccepito, l'incostituzionalità dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, perché in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost.

Questo giudice, premesso che il presente processo potrebbe essere definito all'udienza preliminare con una sentenza di n. l. p. per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale, ovvero, su richiesta del p.m.m., con una condanna ad una sanzione sostitutiva (ovviamente allo stato non è prevedibile quale provvedimento sarà adottato all'esito dell'udienza preliminare), ritiene che la questione di incostituzionalità sia rilevante perché l'imputato è contumace e non può, quindi, prestare il consenso alla definizione del processo in questa fase, come previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988. Ma è rilevante nel presente processo anche legittimità della norma nella parte in cui richiede il consenso dell'imputato costituito, atteso che non può assolutamente escludersi che il minore si costituisca nelle prossime udienze.

Non è, quindi, possibile definire il presente processo senza che sia pregiudizialmente risolta la questione di costituzionalità.

Ai sensi dell'art. 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, «nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Ma, anche se il riferimento al consenso dell'imputato è contenuto solo nel primo comma dell'art. 32 (sentenze di n. l. p.) e non nel secondo comma (sentenze di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva), la norma deve necessariamente essere interpretata nel senso che senza il consenso dell'imputato il giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare neanche le sentenze di cui al secondo comma. Invero sarebbe del tutto incoerente ed irrazionale una normativa che richiedesse il preventivo consenso del minore per la pronuncia di sentenza di n. l. p. e non per sentenza di condanna.

Con sentenza del 9 maggio 2002 n. 195 la Corte costituzionale ha già dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge 1º marzo 2001 n. 63, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità». Laddove, per come si legge nella motivazione della stessa sentenza, risultavano «prive di rilevanza le censure circa la non adottabilità di sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in quanto prospettate in via ipotetica o meramente subordinata».

Consegue che, in base alla normativa vigente ed alla citata sentenza della Corte costituzionale, se tale consenso non viene prestato, magari per una erronea valutazione del minore, ovvero perché l'imputato non è in condizione di darlo, come quando è contumace, il giudice non ha la possibilità di emettere sentenza di n. l. p. per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, tanto meno sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva, ma deve necessariamente rinviare a giudizio l'imputato.

In tal modo, sottoponendolo ad un inutile dibattimento con conseguente prolungamento della situazione di incertezza processuale, viene pregiudicato il preminente interesse del minore ad una rapida fuoriuscita dal circuito penale.

Né l'imputato è in alcun modo avvantaggiato dalla facoltà concessagli di evitare la definizione del processo all'udienza preliminare. Tanto meno il consenso è funzionale all'esercizio del diritto di difesa. Invero, quando non condivide la sentenza emessa dal g.u.p. può presentare l'opposizione di cui all'art. 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, con conseguente revoca di tale sentenza, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 4, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Opposizione consentita avverso tutte le sentenze di condanna e di n. l. p. con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato (Corte costituzionale 11 marzo 1993, n. 77). Con tale atto l'imputato minorenne consegue lo stesso risultato del suo mancato consenso alla definizione del processo all'udienza preliminare. Il mancato consenso gli preclude solo una ulteriore occasione di una sentenza favorevole (il g.u.p. potrebbe anche emettere un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello del Tribunale).

In particolare il rinvio a giudizio preclude al minore una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, atteso che l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 circoscrive la possibilità della dichiarazione dell'«irrilevanza del fatto» alla fase delle indagini preliminari fino all'udienza preliminare, all'ipotesi del giudizio direttissimo e a quella del giudizio immediato (Cassazione, Sez.VI, 29 novembre 2001-25 gennaio 2002, n. 2984).

Né può trascurarsi il danno economico arrecato al minore per i maggiori costi della difesa, determinati dal prolungamento dei tempi processuali. Nel processo minorile tale aggravio è in ogni caso inevitabile, che nell'ipotesi di nomina di difensore di ufficio. Invero, mentre nel processo a carico dei maggiorenni nella prassi il difensore di ufficio difficilmente chiede ed ottiene il pagamento dell'onorario, nel processo minorile, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, lo Stato anticipa tale compenso, per poi ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei suoi familiari.

Il pregiudizio è sicuramente più evidente nei casi in cui il minore non viene messo in condizione di esprimere tale consenso, come quando è contumace, o, a maggior ragione, è irreperibile. Ma sussiste anche nel caso di imputato costituito all'udienza preliminare, atteso che la scelta di prestare o meno il consenso comporta valutazioni particolarmente complesse, che, oltre tutto, richiedono una adeguata preparazione giuridica. Mentre è stato ritenuto che il minore non sia in grado di effettuare scelte quali il patteggiamento, viene poi onerato di una decisione (il consenso alla definizione del processo all'udienza preliminare) che può arrecargli solo notevoli danni, se il consenso è negato.

«Ne emerge una disciplina intrinsecamente priva di ragionevolezza, che vanifica le finalità deflattive che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo, non funzionale al diritto di difesa.

I profili di contrasto con l'art. 3 Cost. debbono evidentemente essere apprezzati con riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost. ed agli indirizzi espressi dalla convenzione sui diritti del fanciullo, nei quali trova fondamento la tutela del preminente interesse del minore ad una rapida uscita dal processo, sempre che, ovviamente, tale finalità non comporti il sacrificio delle garanzie defensionali» (Sent. Corte cost. 195/2002).

Pertanto, è necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché esamini la legittimità dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in relazione agli artt. 3 e 31 Cost.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87 e relativo regolamento;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, in relazione agli artt. 3 e 31 Cost. nella parte in cui prevede che il giudice dell'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale, ovvero, su richiesta del p.m.m., sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva solo previo consenso dell'imputato;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, ai suoi genitori ed al suo difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 10 giugno 2002

Il giudice estensore: ZOTTI

03C1114

N. 841

Ordinanza dell'11 giugno 2003 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di De Lao Moran Gennaro

Processo penale - Regressione del procedimento - Custodia cautelare - Periodi di custodia sofferti in fasi diverse - Computo ai fini della determinazione dei termini massimi di fase - Esclusione - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 2.
- Costituzione artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello presentato dalla difesa di De Lao Moran Gennaro, nato a Guayas (Ecuador) il 23 maggio 1970, avverso l'ordinanza del 30 aprile 2003 con cui la Corte d'appello di Torino ha respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini previsti dagli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, c.p.p.

Rilevata la ritualità dell'impugnazione.

O S S E R V A

1. — De Lao Moran Gennaro — in custodia cautelare in carcere dal 4 maggio 2001 per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 — con sentenza del g.u.p. del Tribunale di Torino del 2 maggio 2002 è stato condannato alla pena di anni 6, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 40.000 di multa. Successivamente la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27 novembre 2002, avendo dichiarato la nullità del provvedimento che ha disposto il giudizio di primo grado, ha rinviato gli atti al giudice delle indagini preliminari. Avverso questa sentenza la difesa ha proposto ricorso, e la Corte di cassazione con sentenza del 15 maggio 2003 ha rimesso gli atti al p.m.

Il 28 aprile 2003 la difesa — premesso:

- a) che si è verificata la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari;
- b) che la Corte costituzionale con sentenza n. 292 del 1998 ed ordinanza n. 529 del 2000 ha ritenuto applicabile anche a questa ipotesi l'art. 304 comma 6, c.p.p.;

c) che il 3 maggio 2003 sarebbe decorso il doppio del termine di fase previsto dall'art. 303, comma 1 lettera a) n. 3, c.p.p. — ha chiesto la scarcerazione del De Lao.

La Corte d'appello di Torino con l'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza, argomentando che «il richiamo della difesa a quanto previsto dall'art. 304 comma 6 deve ritenersi inconferente, trattandosi di fattispecie relativa al caso in cui sia stata disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare».

Nell'attuale appello la difesa definisce «raggelante» il fatto che la Corte d'appello abbia qualificato «inconferente» il richiamo all'art. 304 comma 6 c.p.p., in considerazione che la Corte costituzionale — più volte chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma 4 c.p.p. — ha sempre statuito che la disciplina del comma 6 dell'art. 304 c.p.p. vale non solo nei casi di sospensione, ma anche in quelli di decorrenza *ex novo* dei termini nell'ipotesi di regressione del procedimento.

2. — Osserva il Tribunale che la decisione della Corte d'appello di Torino costituisce l'ennesima «prova» che la questione su come calcolare i termini della custodia cautelare nel caso di regressione del procedimento non sia ancora risolta, nonostante la cospicua, costante ed univoca giurisprudenza costituzionale formatasi su questo punto.

Il problema è noto e può essere brevemente sintetizzato.

Con sentenza (n. 292 del 18 luglio 1998) «interpretativa di rigetto» la Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 304 comma 6 «deve essere interpretato nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia sia se quel termine è stato sospeso o prorogato, sia se è cominciato a decorrere nuovamente in seguito a regressione del processo».

Dopo questa pronuncia presso la Corte di cassazione si è determinato un contrasto sul metodo da seguire nel calcolo del termine finale in caso di regressione. Per dirimere questo contrasto sono intervenute le sezioni unite (Sez. un., 19 gennaio 2000, Musitano) le quali, pur dichiarando espressamente di aderire alla decisione della Corte costituzionale, muovendosi dal presupposto che quest'ultima non aveva indicato il sistema del computo dei termini, hanno affermato che nel caso di regressione i termini di durata della custodia cautelare decorrono dalla data della decisione che dispone il regresso e, ai fini del calcolo della durata massima di fase, vanno computati esclusivamente i periodi di custodia cautelare trascorsi nella stessa fase.

Questa decisione delle sezioni unite è stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 529 del 22 novembre 2000) che, premesso che la sentenza n. 92 del 1998 in maniera chiara aveva indicato il criterio del cumulo di tutto il periodo di detenzione, ha ribadito che l'interpretazione dell'art. 304 comma 6 (secondo cui la custodia cautelare perde efficacia allorché la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche nel caso in cui quel termine sia cominciato nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo) «deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata in forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione».

Ultimamente le sezioni unite (Sez. un., 10 luglio 2002, D'Agostino), rilevato che l'art. 303, comma 2, c.p.p. impedisce di aggiungere, nel calcolo del doppio del termine finale di fase, periodi di detenzione sofferti in fasi o gradi diversi da quelli in cui il procedimento è regredito» e che non è più possibile — alla luce di quanto precisato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 529 del 2000 — affermare con certezza la legittimità costituzionale del criterio di calcolo imposto da detta norma, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 303 comma 2, c.p.p., chiedendo «alla Corte costituzionale, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, di intervenire sulla disposizione indicata con una pronuncia caducatoria» (e, quindi, non con una semplice sentenza interpretativa di rigetto).

A tutt'oggi non risulta che la Corte costituzionale abbia deciso la suindicata questione di legittimità costituzionale.

3. — Come si nota facilmente l'ultima decisione delle sezioni unite fondata su due premesse:

a) che l'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 303 comma 2 c.p.p. non consente interpretazioni diverse da quella data dalle sezioni unite nella sentenza del 19 gennaio 2000;

b) che detta interpretazione alla luce di quanto disposto dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 529 del 22 novembre 2000 è di dubbia legittimità costituzionale.

Questo Tribunale condivide entrambe le premesse.

Ne consegue che, essendo la questione rilevante e (certamente) non manifestamente infondata, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale.

È vero, infatti, che è obbligo del magistrato ordinario scegliere tra più interpretazioni ugualmente possibili di una disposizione legislativa quella più conforme al dettato costituzionale, ma tale obbligo presuppone che anche l'interpretazione conforme ai principi costituzionali sia — sulla base di corretti canoni ermeneutici — possibile. Se ciò non fosse, il giudice ordinario è tenuto a rimettere la questione al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, c.p.p., — in relazione agli artt. 3 e 13 Cost. — nella parte in cui prevede, nel caso in cui il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, che «dalla data del provvedimento che dispone il regresso ... decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento», invece che prevedere, così come previsto nell'art. 304 comma 6 c.p.p., che detti termini non cominciano nuovamente a decorrere, in quanto «la durata (complessiva) della custodia cautelare non può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1»;

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 23 legge n. 87/1953.

Così deciso in Torino all'esito dell'udienza camerale del 9 giugno 2003.

Il presidente: PALMISANO

03C1115

N. 842

Ordinanza del 20 giugno 2003 emessa dal giudice di pace di Putignano nel procedimento civile vertente tra Di Bello Donato Giovanni e Assitalia Assicurazioni S.p.a.

Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Giudizio secondo equità - Esclusione per le controversie relative ai c.d. contratti di massa di cui all'art. 1342 cod. civ. - Conseguente appellabilità dinanzi al Tribunale delle sentenze emesse in tali giudizi dal giudice di pace - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata differenziazione rispetto alle cause di valore fino a 1100 euro relative a contratti non definibili di massa - Incidenza sul diritto di difesa dei cittadini più deboli - Assenza dei presupposti per l'uso della decretazione d'urgenza.

- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1 (sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, del codice di procedura civile).
- Costituzione, art. 3 [e art. 77].

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile: Di Bello Donato Giovanni contro Assitalia Assicurazioni S.p.a.

La causa è stata riservata all'udienza del 14 maggio 2003 sulle conclusioni delle parti per decidere sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da parte attrice in riferimento al decreto-legge 8 febbraio 2003 n. 18 per violazione degli artt. 3-24-25-41-77-101-102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui, a modificazione dell'art. 113 comma 2 del c.p.c., sottrae alla valutazione secondo equità i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi a contratti di massa di cui all'art. 1342 c.c.

La parte attrice ha insistito per l'accoglimento della eccezione riportandosi ai motivi indicati nelle note conclusive prodotte.

La parte convenuta si è riportata alle proprie controdeduzioni sul punto chiedendo il rigetto della sollevata eccezione in quanto manifestamente infondata.

Fatto e svolgimento della causa

Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2003, Di Bello Donato Antonio ha convenuto in giudizio la Assitalia Assicurazioni per sentirla condannare:

- 1) in via principale, al pagamento della somma di € 167,72, in via equitativa *ex art.* 1226 c.c., per violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità;
- 2) in via subordinata, al pagamento della stessa cifra *ex art.* 2042 per risarcimento danni;
- 3) in via ancor più subordinata, alla restituzione della somma di € 167,72.

Sempre con condanna alle spese di causa.

Assumeva l'attore che l'autorità garante delle comunicazioni e del mercato, con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 aveva accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2 comma 2 della legge n. 287/1990, da parte di 39 imprese di assicurazione operanti in Italia nel campo della RCA, tra cui la convenuta.

Tale intesa, secondo l'autorità garante, aveva comportato un aumento del premio previsto in polizza di circa il 20%.

Per effetto di tale accordo l'attore sosteneva di aver versato € 167,72 in più di quanto dovuto negli anni 1999 e 2000.

Si costituiva ritualmente la società assicuratrice convenuta contestando l'avversa pretesa ed eccependo: la carenza di legittimazione attiva in quanto tale azione conseguente alla violazione della legge n. 287/1990 non è consentita al consumatore finale; e la nullità della citazione per indeterminatezza; rilevava anche la sopravvenuta prescrizione del preteso diritto.

In ogni caso, nel merito, riteneva infondata la domanda in quanto la vicenda amministrativa che aveva riguardato la società convenuta, non poteva interferire nei singoli rapporti contrattuali. Alla prima udienza la parte attrice chiedeva fosse sollevata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 18 dell'8 febbraio 2003 ritenuto in contrasto con gli artt. 3-24-77-101-102-104 e 111 della Costituzione.

La parte convenuta chiedeva il rigetto della eccezione e, comunque, breve termine per meglio controdedurre in merito alla proposta eccezione:

Il giudice concedeva termine per concludere sul punto.

All'udienza del 14 maggio 2003 il giudice si riservava sulle conclusioni delle parti, si ritiene il provvedimento in contrasto con gli artt. 3 e 77 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Da un attento esame di tutti i motivi indicati nelle deduzioni di parte attrice, a proposito della illegittimità costituzionale del decreto-legge 8 febbraio 2003 n. 18, si ritiene che quanto disposto nello stesso sia in contrasto con gli artt. 3 e 77 della Costituzione.

Il decreto legislativo n. 18/03 è composto di due soli articoli.

L'art. 1 recita «Il secondo comma dell'art. 113 del c.p.c. è sostituito dal seguente «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede € 1.100,00 salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del C.C.»».

L'art. 2 invece prevede soltanto l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *G.U.*

La motivazione del ricorso alla decretazione d'urgenza è data nello stesso provvedimento ove è scritto «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'art. 113 del c.p.c. escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite ad identiche tipologie contrattuali».

La modifica dell'art. 113 comma 2 sottrae al giudizio secondo equità del giudice di pace tutte le controversie relative ai c.d. contratti di massa (quelli che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1342 c.c. sono redatti su moduli standard e riguardano tutti i contraenti).

Il giudizio di equità permane invece per tutte quelle altre controversie che, *ratione valoris*, siano inferiori ad € 1.100,00.

Il provvedimento trae la propria giustificazione storica dalla sentenza della S.C. (Sezione I civile n. 17475 del 27 giugno 2002 depositata il 9 dicembre 2002) che ha affermato il principio della capacità e legittimazione del consumatore ad avvalersi direttamente dello strumento risarcitorio nei confronti di quei soggetti (imprese) di cui sia stata accertata la violazione dei divieti posti dalla speciale normativa a tutela della concorrenza del mercato.

La stessa S.C. ha poi affermato che l'azione risarcitoria promossa dal consumatore/utente nei confronti della impresa/professionista ... «rivestirà per ciò stesso, i caratteri ordinari di una ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza ...».

La nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. sicuramente interviene su tutti i contratti c.d. di massa perché rispondenti ai richiamati requisiti previsti dall'art. 1342 c.c.

Quindi la riscrittura dell'art. 113 c.p.c. sottrae questi contratti al vaglio secondo equità introducendo il grado d'appello precedentemente escluso.

Ciò rende quanto meno più difficoltoso l'esercizio di un diritto da parte degli utenti più deboli facendo venir meno uno dei motivi dell'introduzione dello stesso istituto del giudice di pace che avrebbe dovuto celebrare il processo bagatellare e permettere di ottenere giustizia sostanziale anche alle fasce economicamente meno tutelate.

Di qui la opportunità di rimettere al vaglio della Corte costituzionale il profilo di costituzionalità del decreto-legge di cui si discute in quanto:

Viola l'art. 3 della Costituzione ed in particolare il principio della ragionevolezza della differenziazione adottata dalla legge per questo tipo di azione risarcitoria in confronto alle altre.

Infatti da un lato è stata riconosciuta la capacità e la legittimazione del consumatore finale ad avvalersi dello strumento risarcitorio davanti al giudice ritenuto competente in base ai criteri ordinati nei riguardi dell'avvenuta violazione dei divieti posti nelle singole legislazioni negoziali a tutela della concorrenza e del mercato (Cass. 17475/02), dall'altro si differenzia l'azione risarcitoria escludendo per le cause di valore fino ad € 1.100,00 il giudizio di equità per i contratti di massa ed ammettendolo per cause aventi lo stesso oggetto ma relative a contratti non definibili di massa. Il soggettivo apprezzamento da parte dei giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite ad identiche tipologie contrattuali».

Questo rischio infatti era già ipotizzabile prima della entrata in vigore della nuova disposizione e lo sarà ancora successivamente per tante altre decisioni.

Inoltre l'esclusione del giudizio secondo equità a favore di quello secondo diritto non garantisce assolutamente di raggiungere il risultato delle uniformità.

La garanzia per la conclamata uniformità potrà derivare dal solo controllo della S.C. sulla esatta applicazione e l'uniforme interpretazione del diritto da parte di tutti i giudici, anche dei giudici di pace.

E il ricorso per cassazione è già previsto anche per i giudizi di equità!

L'introduzione del grado di appello in Tribunale può solo dissuadere i soggetti che avevano aderito al c.d. contratti di massa, dall'attivarsi per intraprendere una semplice azione di risarcimento di somme spesso insignificanti e, comunque, non tali da far ritenere conveniente esperire un'azione giudiziaria con i suoi costi, le sue lungaggini ed i suoi rischi.

La scelta «costretta» di non agire può pregiudicare il diritto di difesa ai cittadini più deboli avvantaggiando le parti più forti!

Si ritiene altresì violato l'art. 77 Cost. perché in questo caso non sembrano ricorrere i presupposti della necessità e dell'urgenza per la decretazione.

È principio generale che la norma debba essere astratta e quindi il legislatore non deve legiferare facendo nascere il sospetto di voler incidere su fattispecie concrete già sub iudice.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003 n. 18 intitolato «disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.

Dispone la sospensione del procedimento in corso.

Ordina la notificazione della presente ordinanza ai procuratori della parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con le prove delle notificazioni, e delle comunicazioni prescritte.

Così deciso.

Putignano, addì 3 giugno 2003.

Il giudice di pace: COLETTA

03C1116

N. 843

Ordinanza del 18 marzo 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2003) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Prato sul ricorso proposto da Bigozzi Luciana contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato 2 ed altra.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Conseguenze - Notificazione degli avvisi di accertamento al solo marito con effetti anche nei confronti della moglie - Esenzione dell'Amministrazione dall'onere di notificare gli atti impositivi ad entrambi i coniugi, nonché di allegare l'avviso di accertamento (precedentemente notificato al marito) alla cartella esattoriale (successivamente notificata alla moglie) - Contrasto con i principi generali introdotti dal sopravvenuto «statuto dei diritti del contribuente» - Violazione dei precetti costituzionali di efficienza, correttezza e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione - Lesione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

- Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 53 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, 6 e 7.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

A scioglimento della riserva espressa alla udienza del 19 gennaio 2003 ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso iscritto al n. 619/01 del ruolo generale della intestata Commissione tributaria provinciale di Prato - Sezione quinta;

Promosso da Luciana Bigozzi, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Piccioli del foro di Prato ed elettivamente domiciliata in Prato, via Semintendi n. 29, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, ricorrente;

Contro:

Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato due, in persona del sig. direttore *pro tempore*, con sede in Prato, via Traversa Fiorentina n. 8, resistente;

San Paolo Riscossioni S.p.a. - Concessionario per la riscossione dei tributi per la Provincia di Prato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Prato, viale Montegrappa n. 304/F, resistente.

F A T T O

1. — Il concessionario «San Paolo Riscossioni S.p.a.», notificata il 13 maggio 2001 alla sig.ra Luciana Bigozzi la cartella esattoriale n. 136/2001/00302451 22/001 relativa alla iscrizione a ruolo di L. 181.036.000 a titolo di IRPEF, CSSN, interessi e sanzioni per gli anni 1994, 1995, ingiuntiva di pagamento.

Detta iscrizione «a ruolo» veniva operata in virtù degli avvisi di accertamento n. 4031008168 e 4031008170, asseritamente notificati il 17 marzo 2000 e divenuti definitivi in conseguenza della omessa impugnazione.

1.2. — A mezzo del gravame in epigrafe la contribuente deduceva due distinte censure: *a)* omessa notifica dell'avviso di accertamento; *b)* carenza di motivazione.

Sulla base dei suddetti motivi la ricorrente rassegnava alla adita Commissione le seguenti conclusioni: «*contrariis reiectis*, dichiarare la nullità ovvero l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia della cartella di pagamento di cui in premessa per mancanza di motivazione, per difetto dei requisiti essenziali e per l'assoluta carenza di presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite».

2. — L'Ufficio fiscale si costituiva in giudizio a mezzo di rituali controdeduzioni 3 agosto 2001, depositando fascicolo di parte.

2.1. — L'ente impositore deduceva che la cartella conseguiva dalla mancata impugnazione degli accertamenti n. 4031008168 e 4031008170, notificati il 7 marzo 2000 nelle mani di Bellandi Luca Vittorio, coniuge della ricorrente, e intestati al predetto e alla Bigozzi Luciana, quale coniuge dichiarante.

2.2. — In diritto l'Ufficio resistente osservava quanto segue:

a) l'art. 17 della legge n. 114/1977 prevede la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazioni congiunte. Nel caso, l'A.F. ha opposto la ritualità della notifica dell'avviso ad uno dei coniugi in osservanza a quanto prescritto dalla richiamata disposizione di legge;

b) la motivazione della cartella — asseritamente mancante a detta di parte avversa — è(ra) contenuta negli avvisi di accertamento, come espressamente richiamati.

Al riguardo, l'A.F. contestava che la ricorrente non avesse conosciuto gli atti presupposti, anche alla medesima intestati e pervenuti all'indirizzo di residenza proprio e del coniuge.

2.3. — Per quanto precede, l'Ufficio resistente rassegnava le conclusioni di seguito precisate: «rigettare il ricorso perché infondato e, per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento impugnata; con vittoria di spese e, in denegata ipotesi, compensazione delle spese».

3. — Radicato come sopra il contraddittorio, previo avviso del 18 settembre 2000 era fissata l'udienza del 19 novembre 2002 per la trattazione del giudizio.

In previsione della discussione, la contribuente depositava agli atti del giudizio memoria difensiva 7 novembre 2002 al fine di controdedurre alle difese dell'amministrazione finanziaria, ribadendo la fondatezza delle censure, come avanzate a mezzo del gravame.

4. — In sede di trattazione, il collegio rilevava l'omessa notifica dell'avviso di trattazione alla S.p.a. San Paolo Riscossioni - quale soggetto concessionario della riscossione, a mezzo di ordinanza di pari data 19 novembre 2002, il collegio disponeva la notifica dell'avviso al concessionario, rinviando la discussione all'udienza del 14 gennaio 2003.

5. — In tale sede, dopo la relazione in fatto ed in diritto, la vertenza veniva trattenuta in decisione dal collegio nella camera di consiglio di pari data.

La Sezione riservava la decisione.

Ciò premesso in fatto, a scioglimento della riserva espressa, la adita sezione osserva in

D I R I T T O

Come esposto in fatto, la cartella *de qua* richiama, quale atto presupposto, l'avviso di accertamento — indicato espressamente nel corpo del provvedimento — a suo tempo notificato al coniuge ed ora, tramite la predetta cartella comunicato anche alla contribuente, odierna ricorrente.

Ciò precisato, sono note alla adita sezione le ordinanze della ecc.ma Corte costituzionale che hanno dichiarato la «manifesta infondatezza delle questioni di legittimità dell'art. 17, comma quarto, della legge n. 114 del 1977, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (cfr. ord. n. 36 del 1998, depositata il 26 febbraio 1998).

Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta l'esercizio di una facoltà per il contribuente con conseguenti oneri e vantaggi ad essa connessi e che, pertanto, la disciplina, anche procedimentale, risulta riservata all'apprezzamento discrezionale del legislatore (sentenza n. 184/1989 - ordinanza n. 4/1998).

La Corte, sulla base delle susposte motivazioni, con riferimento all'art. 17 della legge n. 114 del 1997, ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost. laddove è prescritta la notifica degli atti impositivi al (solo) coniuge.

Del pari, ha precisato la Corte, è esclusa la violazione dell'art. 24 Cost. potendosi ritenere la moglie — coobbligata in solido — legittimata ad impugnare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo autonomo gravame per contestare la fondatezza della imposizione tributaria e, cioè, l'accertamento operato nei confronti del marito.

Ribadito quanto sopra esposto, è noto che, successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale (cfr. n. 128 del 3 maggio 2000 che ha confermato la legittimità dell'art. 17, comma secondo, terzo, quarto e quinto comma legge n. 114/1977 con riferimento all'art. 15 Cost.) nell'ordinamento tributario è intervenuta la legge 27 luglio 2000, n. 212 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000) recante disposizioni in materia di «Statuto dei diritti del contribuente».

Ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 212/2000 «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituendo principi generali dell'ordinamento tributario, possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali» (cfr.: comma primo).

In virtù del disposto del successivo art. 6 «l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati». A tal fine, essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente (*omissis*). «Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari» (così: comma primo, art. 6 citato).

Ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 212 del 2000 in esame: «gli atti dell'A.F. sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990» (*omissis*) «indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che la richiama» (così: comma primo, art. 7 cit.).

«Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria» (così: comma terzo, art. 7 citato).

Precisato quanto sopra, la sezione adita osserva quanto segue.

La cartella esattoriale in esame, adottata dall'ente concessionario del servizio riscossioni con riferimento all'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, risulta contravvenire al disposto dell'art. 6 ed ai principi sanciti dalla legge n. 212 del 2000.

Come detto, la norma in esame prescrive l'obbligo (deve) di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti al medesimo destinati. Pertanto, la disposizione di legge in esame si pone in contrasto con l'art. 17 della legge n. 114/1977 che «dispensa» l'Ufficio dall'onere di notifica dell'avviso di accertamento ad uno dei coniugi per l'ipotesi della dichiarazione cd. «congiunta» che qui interessa.

Detta disposizione di legge collide, altresì, in contrasto con il disposto dell'art. 7 della citata legge n. 212 del 2000 laddove è prescritto l'obbligo di allegare «l'altro atto a quello che lo richiama».

Nel caso, infatti, ancorché la cartella *de qua* faccia riferimento al precedente avviso di accertamento — come richiamato — è indubbio che nella fattispecie detto provvedimento sia stato notificato al (solo) coniuge ma non alla ricorrente! La circostanza, del resto, non è contestata dall'ufficio impositore che — a conferma della legittimità del proprio operato — invoca il disposto dell'art. 17 della legge n. 114 del 1977.

Ad avviso della sezione, pertanto, la suddetta disposizione di legge (art. 17, n. 114/1997) si pone in aperto contrasto con le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 e, specificamente, con l'art. 6 recante conoscenza degli atti e semplificazione» e, quindi, con i «principi generali» della citata legge (art. 1) che costituiscono i principi generali dell'ordinamento tributario in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Detta norma, come detto, prescrive l'obbligo (deve) per l'A.F. di assicurare l'effettiva conoscenza del contribuente degli atti destinati al contribuente. Ed appare, invero, fondato argomentare che se è sufficiente notificare l'avviso di accertamento ad uno (solo) dei coniugi non risulta certamente così assicurata l'effettiva conoscenza all'(altro) contribuente degli atti al medesimo destinati.

Sotto questo profilo — ad avviso della sezione adita — l'art. 17 della legge n. 114 del 1977 si pone in contrasto con i principi e le disposizioni del sopravvenuto «Statuto del contribuente».

Si aggiunga che, in quanto secondo il disposto dell'art. 17 in esame, l'avviso di accertamento viene notificato ad un coniuge (e non all'altro) pare non legittimo il mero richiamo operato dalla cartella all'avviso che, quale atto presupposto, dovrebbe essere allegato l'atto che è richiamato (art. 7, comma primo).

In ossequio ai precetti costituzionali di efficienza e correttezza e trasparenza dell'azione della P.A. (art. 97) ed al principio di uguaglianza (art. 3) e a quello della «capacità contributiva» (art. 53), come codificati dall'art. 1 della richiamata legge n. 212 del 2000, il provvedimento presupposto, ove NON notificato, deve quanto meno essere allegato a quello successivo di pagamento e/o ingiuntivo e/o esecutivo.

Anche sotto questo profilo la cartella di pagamento, in quanto contiene il riferimento al precedente atto di accertamento che però *ex lege* n. 114/1977 non è stato notificato, risulta in contrasto con i principi e le norme della legge n. 212/2000.

P. Q. M.

A scioglimento della riserva espressa, sulla base delle motivazioni che precedono:

Ritenuta la non manifesta infondatezza;

Sollewa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 114 del 1977 con riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge n. 212 del 2000 in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 ed anche all'art. 24 della Costituzione;

Sospende la decisione sul pendente gravame, in quanto la pronuncia della ecc.ma Corte risulta preliminare per giudicare il merito del procedimento tributario in esame;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Prato, addì 18 marzo 2003

Il Presidente estensore: PALAZZO

03C1117

N. 844

*Ordinanza del 23 maggio 2003 emessa dal giudice di pace di Grumello del Monte
nel procedimento civile vertente tra Rasizza Rosario e Polizia stradale di Bergamo - Seriate*

Circolazione stradale - Rilevazioni effettuate con apparecchi misuratori della velocità - Valore di fonti di prova - Condizione - Necessità che consistano in rilievi fotografici (o di altro genere) idonei a formare dati certi in relazione sia alla velocità tenuta, sia ai dati identificativi del veicolo osservato - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento fra cittadini presunti trasgressori, a seconda del tipo di apparecchio misuratore utilizzato - Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Sentite le conclusioni delle parti,

O S S E R V A

L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al provvedimento opposto, si basa sulla rilevazione della velocità del veicolo del trasgressore effettuata mediante uno strumento (il c.d. «Telelaser»), il cui impiego — com'è noto — consente all'agente accertatore di inquadrare il veicolo stesso in un mirino e di seguirlo per qual-

che secondo durante il suo spostamento, effettuando nel contempo la misurazione della relativa velocità. Tale misurazione avviene proiettando sul veicolo «bersaglio» una rapidissima sequenza di impulsi luminosi coerenti, i cui successivi tempi di riflessione, rapportati all'angolo percorso dal dispositivo durante la misurazione, consentono di ricavare la sua velocità.

L'apparecchio in questione non è tuttavia provvisto di alcun dispositivo fotografico, di talché l'identificazione dell'autoveicolo trasgressore è demandata direttamente all'agente addetto alla sua sorveglianza, senza che della esattezza dell'identificazione vi sia un riscontro probatorio oggettivo. Da siffatta caratteristica discendono due significative conseguenze: in primo luogo, il presunto trasgressore, anche se fermato dalla pattuglia di sorveglianza nell'immediatezza del fatto, e reso edotto dei fatti a lui contestati, si trova nell'impossibilità di svolgere compiutamente le proprie difese, non potendo prendere visione degli elementi probatori sui quali l'organo amministrativo precedente si è determinato a muovergli la contestazione; secondariamente, una volta instaurato l'eventuale procedimento di opposizione, egli si trova a dover contrastare, al fine di far escludere giudizialmente la propria responsabilità, il quadro probatorio costituito dalle attestazioni degli agenti verbalizzanti e contenute nell'atto opposto che, in quanto atto di natura pubblica, fa piena fede fino a querela di falso in ordine alla veridicità delle attestazioni medesime, ancorché fatte — come poc'anzi illustrato — in assenza di riscontri oggettivi. Con il che il presunto trasgressore o, in alternativa, qualunque altro soggetto interessato, legittimato a ricorrere, si trova — salvo casi particolari come la sussistenza di evidenti errori nella redazione del provvedimento o della comprovata presenza di particolari condizioni di traffico o atmosferiche al momento della contestazione — nell'impossibilità di svolgere adeguatamente le proprie difese nei confronti dell'amministrazione resistente, anche nel corso del procedimento giurisdizionale (o amministrativo) di opposizione.

A differenti conclusioni si giunge, per contro, nell'ipotesi in cui la pattuglia di sorveglianza abbia svolto l'accertamento sulla velocità del veicolo servendosi di apparecchi, come il cd. «Autovelox», in grado di fotografare il veicolo del quale viene di volta in volta rilevata la velocità, con conseguente possibilità per il supposto autore della violazione (o per colui che è per legge solidalmente obbligato al pagamento della sanzione), di avere piena contezza dei fatti contestati, anche successivamente nei casi di contestazione differita, e di svolgere efficacemente le proprie ragioni tanto nella fase di formazione del provvedimento amministrativo poi opposto, quanto nella successiva procedura di opposizione. La documentazione fotografica viene infatti messa, com'è noto, a sua disposizione presso gli uffici dell'organo accertatore. Egli può quindi decidere in modo consapevole se proporre ricorso nelle forme previste dalla vigente legislazione e, in caso di positivo, svolgere efficacemente le eccezioni che ritenga opportune.

Ciò detto, giova ricordare come l'art. 142, comma 6, c.d.s., preveda che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità vanno considerate quali fonti di prova, fra le altre «le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate ...», dovendosi ricomprendere fra queste ultime, tanto quelle fornite di dispositivi fotografici (che consentono quindi la certa ed obbiettiva identificazione del veicolo cui ricondurre l'eventuale violazione), quanto quelle in cui detta identificazione è demandata al preponderante e decisivo intervento di una persona che, se non altro a causa dei normali limiti derivanti dalla sua natura umana, ben può incorrere in errori, e contro i cui effetti il soggetto sanzionato non può avvalersi di rimedi giuridicamente efficaci (come avviene, appunto, con il «Telelaser»).

Le considerazioni appena svolte valgono, peraltro, anche ove si voglia accogliere l'opinione espressa da taluni giudici di merito, nel senso di considerare *tout court* illegittime le sanzioni comminate per violazione dei limiti di velocità qualora la rilevazione sia stata effettuata con apparecchiature sfornite di apparecchi fotografici.

Si viene in tal modo a creare una irragionevole distinzione tra i soggetti trasgressori che, giovandosi di detto orientamento, si vedono accogliere le opposizioni proposte contro i provvedimenti sanzionatori loro destinati e coloro che, invece, in quanto individuati tramite apparati rilevatori collegati a macchine fotografiche, si ritrovano ad avere ben minori chance di sfuggire all'azione punitiva della P.A. interessata. Con inevitabile violazione del principio di eguaglianza nello svolgimento dell'azione amministrativa e del diritto di far valere efficacemente i propri diritti in sede giurisdizionale.

In estrema sintesi, dal testo del vigente art. 142, comma 6, decreto legislativo n. 285/1992 emerge una ingiustificata disparità di condizione fra i cittadini utenti della strada destinatari di contestazione attinente al superamento dei limiti di velocità a seconda che l'accertamento della violazione sia stato eseguito o meno con dispositivi capaci di fornire un riscontro oggettivo dell'identità del trasgressore, in relazione alla ridotta possibilità per coloro che rientrano nella seconda ipotesi, rispetto ai primi, di tutelare in via giurisdizionale (o amministrativo-gerarchica) i propri diritti in caso di errori imputabili all'autorità amministrativa, cui è demandato di volta in volta il controllo della sicurezza della circolazione. Una simile disparità assume rilevanza ancora maggiore, se

possibile, allorché la gravità della trasgressione comporti per il suo presunto autore l'irrogazione di sanzioni di natura personale come la sospensione o il ritiro della patente di guida, capaci di incidere in modo diretto, ancorché certamente marginale, sull'esercizio di una libertà fondamentale quale quella di movimento.

Per le ragioni che precedono, deve ritenersi non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 142, comma 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocità dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato.

Ritenuta altresì rilevante ai fini del decidere la questione appena sollevata, poiché dall'eventuale accoglimento della relativa eccezione, può dipendere quello del ricorso introduttivo del presente procedimento,

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo e quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 142, comma 6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocità dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato;

Sospende il presente giudizio, ordinando la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione sopra prospettata;

Ordina altresì la trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Grumello del Monte, addì 23 maggio 2003

Il giudice di pace: COFANO

03C1118

N. 845

*Ordinanza del 1° agosto 2003 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Sicilia
sul ricorso proposto da INPDAP contro Di Salvo Maria*

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello, iscritto al n. 1097/AC del registro di segreteria, proposto dall'Istituto nazionale previdenza ed assistenza dipendenti pubblici (INPDAP), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale in Palermo, via Resuttana n. 360;

Contro Di Salvo Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati Nino Montelione ed Antonino Nocito, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via A Casella n. 60, avverso la sentenza n. 1904 del giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, depositata il 17 ottobre 2002.

Uditi alla pubblica udienza del 3 luglio 2003 il relatore, consigliere dott. Guido Carlino, il dott. Dino nell'interesse dell'INPDAP e l'avv. Nino Montelione per l'appellata.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

F A T T O

La sig.ra Di Salvo Maria, titolare dal 25 marzo 1987 della pensione di reversibilità n. 4949945 in qualità di vedova del sig. Greco Giuseppe, nonché titolare, dal 1° settembre 1971, di pensione diretta n. 4943131, aveva richiesto la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera anche sulla pensione di reversibilità. Poiché l'amministrazione aveva opposto il divieto di cumulo di indennità integrativa speciale, previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, per il titolare di più trattamenti pensionistici, la signora Di Salvo proponeva ricorso dinanzi la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, deducendo di avere diritto alla erogazione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti di quiescenza. Con sentenza n. 1904 del 27 settembre/17 ottobre 2003, il giudice unico per le pensioni presso detta sezione dichiarava il diritto della ricorrente alla corresponsione, sulla pensione di reversibilità, dell'indennità integrativa speciale in misura intera, con decorrenza dal 27 aprile 1987; condannava l'INPDAP al pagamento delle somme dovute per il titolo suddetto con gli accessori di legge; rigettava l'eccezione di prescrizione dei ratei spettanti anteriormente al quinquennio dalla proposizione della domanda. Sosteneva il primo giudice che, in considerazione della evoluzione del sistema informativo e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 516 del 2000, nell'ipotesi di percezione di due pensioni, non deve più ritenersi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale.

Con atto notificato il 7 novembre 2002, l'INPDAP ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993, sostenendo che il cumulo di indennità integrative speciali potrebbe operare solo per consentire l'integrazione della pensione al minimo previsto per il fondo pensione lavoratori dipendenti (minimo INPS). L'INPDAP ha quindi concluso chiedendo, preliminarmente, che venga sospesa l'efficacia della sentenza impugnata e che, nel merito, venga accolto l'appello proposto; in subordine ha chiesto che la sentenza venga riformata accogliendosi l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure ed in quella sede rigettata.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 dicembre 2002, gli avvocati Nino Montelione e Antonino Nocito, nell'interesse dell'appellata, hanno chiesto, preliminarmente, che venga rigettata la domanda di sospensione di esecutività della sentenza impugnata e che, nel merito, venga respinto l'appello.

In data 20 giugno 2003, i difensori hanno presentato una memoria integrativa con la quale, richiamata la giurisprudenza favorevole, insistono per l'accoglimento dell'appello, sostenendo che il cumulo di indennità integrative speciali debba ormai ritenersi diritto vivente.

All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle richieste formulate con gli atti scritti.

D I R I T T O

1. — L'INPDAP, nell'atto di appello, sostiene che la ricorrente, in godimento di due trattamenti pensionistici a carico di enti pubblici ed erogati dallo stesso ente previdenziale, entrambi decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni percepite, stante l'operare del divieto di cumulo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993, fatto salvo l'importo corrispondente al minimo INPS.

Nel caso all'esame del collegio, dunque, viene in questione nuovamente il problema del cumulo dell'indennità integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, al quale deve applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 99 del testo unico n. 1092 del 1973; disposizione che, anche dopo la integrazione operata dal giudice delle leggi (Corte costituzionale n. 494 del 1993), vieta il cumulo delle indennità integrative speciali facendo salvo soltanto l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS).

Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennità di contingenza a favore di pensionati della Regione siciliana, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Ha, altresì, osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina di cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del conglobamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevedendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 375 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso».

La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiché, mentre nella seconda il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17, nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sostanzialmente riprodotta «nella parte in cui non determina la misura di trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, la decurtazione dell'i.i.s. in presenza di diversi trattamenti pensionistici, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo INPS, deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente *vulnus* dell'art. 3 e 38 della Costituzione, perché in ogni caso l'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite che, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, è necessario sia posto dalla legge.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio perché l'appello dell'INPDAP può essere accolto soltanto se permanga nell'ordinamento la disposizione delle cui legittimità costituzionale si dubita.

2. — Non avendo definito il giudizio di appello, questa sezione deve esaminare la richiesta, avanzata dall'appellante, di sospensione della sentenza impugnata in considerazione del grave ed irreparabile danno che subirebbe l'amministrazione ove eseguisse la sentenza e dovesse, poi, recuperare, in caso di accoglimento dell'appello, le somme erogate.

Rileva, al riguardo, il collegio che la normativa applicabile (artt. 10, legge n. 205/2000 e 431 c.p.c.) consente la sospensione dell'esecuzione quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un gravissimo danno.

Poiché in caso di accoglimento dell'appello le somme corrisposte potranno e dovranno essere recuperate nelle forme e con i prezzi di cui l'amministrazione dispone per la ripetizione dell'indebito, non sembra che vi siano il gravissimo danno che legittima la sospensione dell'esecuzione o degli effetti esecutivi della sentenza o i gravi motivi paventati dall'amministrazione; in conseguenza viene rigettata l'istanza preliminare di sospensione della esecutività della sentenza.

P. Q. M.

Respingendo la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, visti gli artt. 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di più pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per il contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 3 luglio 2003.

Il Presidente: SANCETTA

03C1119

N. 846

*Ordinanza del 4 agosto 2003 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sicilia
sul ricorso proposto da INPDAP contro Dal Palù Elvira*

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello, iscritta al numero 932/AC del registro di segreteria, proposto dall'Istituto nazionale previdenza ed assistenza dipendenti pubblici (INPDAP) in persona del suo *pro tempore* domiciliato presso la sede legale in Palermo, via Resuttana n. 360;

Contro Elvira Dal Palù, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Domingo, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Troina;

Avverso la sentenza n. 385/2002 del 15 gennaio 2002 pubblicata il 25 marzo 2002, del giudice unico della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia.

Uditi alla pubblica udienza del 19 giugno 2003 il relatore, consigliere dott. Luciana Savagnone, il dott. Dino per l'INPDAP e l'avvocato Luigi Domingo per l'appellata.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

FATTO

La signora Elvira Dal Palù, titolare dall'agosto 1978 di una pensione diretta a carico della Regione siciliana e dal 3 gennaio 1994 di due pensioni di reversibilità a carico della Direzione provinciale del Tesoro, in qualità di vedova del prof. Tullio Agrigento, aveva richiesto la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera anche sulle pensioni di reversibilità.

Poiché l'amministrazione aveva opposto il divieto di cumulo di indennità integrativa speciale, previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, per il titolare di più trattamenti pensionistici, la signora Dal Palù proponeva ricorso dinanzi la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, deducendo di avere diritto alla erogazione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti di quiescenza.

Con sentenza n. 385/2002, il giudice unico per le pensioni presso detta Sezione dichiarava il diritto della ricorrente alla corresponsione, sulle pensioni di reversibilità, dell'indennità integrativa speciale in misura intera, con decorrenza dal 3 gennaio 1994. Condannava l'INPDAP al pagamento dei ratei arretrati con rivalutazione monetaria ed interessi legali, fatta salva l'applicazione dal 1° gennaio 1992 del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 6, legge n. 412/91 e 45, comma 6, legge n. 448/1998.

Con ricorso depositato il 24 aprile 2002, l'INPDAP ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993, sostenendo che il cumulo di indennità integrative speciali potrebbe operare solo per consentire l'integrazione della pensione al minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (minimo INPS). L'appellante, quindi, ha chiesto, preliminarmente, che venga sospesa l'efficacia della sentenza impugnata e, nel merito, che sia dichiarato vietato il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sulle due pensioni di cui è titolare la signora Dal Palù.

Con memoria depositata il 16 maggio 2002, si è costituita in giudizio la sig.ra Dal Palù Elvira, rappresentata e difesa dall'avv. Licinio Agrigento, che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

A seguito della morte del difensore, l'appellata si è costituita a mezzo dell'avv. Aldo Troina che ha insistito nelle richieste già formulate.

All'udienza dibattimentale le parti hanno ribadito le richieste formulate con gli atti scritti.

DIRITTO

L'INPDAP, nell'atto di appello, sostiene che la ricorrente, in godimento di due trattamenti pensionistici a carico di enti pubblici non ha diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni percepite, stante l'operare del divieto di cumulo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993, fatto salvo l'importo corrispondente al minimo INPS.

Nel caso all'esame del collegio, dunque, viene in questione nuovamente il problema del cumulo dell'indennità integrativa speciale tra due o più trattamenti pensionistici, al quale deve applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 99 del t.u. n. 1092 del 1973, disposizione che, anche dopo la integrazione operata dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 494 del 1993) vieta il cumulo delle indennità integrative speciali facendo salvo soltanto dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennità di contingenza a favore di pensionati della Regione siciliana, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a

percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Ha, altresì, osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purchè sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del conglobamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, pervenendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopporre ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.».

La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiché, mentre nella seconda il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sostanzialmente riprodotta «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, la decurtazione dell'i.i.s. in presenza di diversi trattamenti pensionistici, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo INPS, deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente *vulnus* degli artt. 3 e 38 della Costituzione, perché in ogni caso l'art. 99, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite che, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, è necessario sia posto dalla legge.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio, perché l'appello dell'INPDAP può essere accolto soltanto se permanga nell'ordinamento la disposizione delle cui legittimità costituzionali si dubita.

Rileva, infine, il collegio che, poiché con presente ordinanza non viene definito il giudizio di appello, occorre esaminare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata formulata dall'INPDAP in considerazione del grave ed irreparabile danno che subirebbe l'amministrazione ove eseguisse la sentenza e dovesse, poi, recuperare, in caso di accoglimento dell'appello, le somme erogate.

Rileva, al riguardo, il collegio che la normativa applicabile (artt. 10, legge n. 205/2000 e 431 c.p.c.) consente la sospensione dell'esecuzione quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un gravissimo danno.

Poiché in caso di accoglimento dell'appello le somme corrisposte potranno e dovranno essere recuperate nelle forme e con i mezzi di cui l'amministrazione dispone per la ripetizione dell'indebito, non sembra che vi siano il gravissimo danno, che legittima la sospensione dell'esecuzione o degli effetti esecutivi della sentenza, o i gravi motivi paventati dall'amministrazione. In conseguenza viene rigettata l'istanza preliminare di sospensione della esecutività della sentenza.

P. Q. M.

Preliminarmente repingendo la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, visti gli artt. 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge n. 87/53.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di più pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 19 giugno 2003.

Il Presidente: CILIA

L'estensore: SAVAGNONE

03C1120

N. 847

*Ordinanza del 5 agosto 2003 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sicilia
sul ricorso proposto da Platania Gilda contro I.N.P.D.A.P.*

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello in materia di pensioni civili iscritto al n. 988/AC del registro di segreteria presentato dalla signora Platania Gilda, elettivamente domiciliata in Palermo, via Santuario Cruillas n. 8 presso lo studio del suo procuratore avvocato Francesco Tinaglia, avverso la sentenza n. 398/2002 del 23 gennaio 2001 - 25 marzo 2002, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in composizione monocratica, e nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.

Uditi all'udienza del 23 maggio 2003 il consigliere relatore Mariano Grillo, l'avvocato Gabriella De Plano, delegata a comparire dall'avvocato Francesco Tinaglia per l'appellante ed il dott. Giovanni Dino per l'I.N.P.D.A.P.

Visti gli atti.

F A T T O

Con la sentenza in epigrafe il giudice unico delle pensioni ha rigettato il ricorso presentato dall'odierna appellante non riconoscendole il diritto a percepire cumulativamente, nell'intero importo, l'indennità integrativa speciale sui trattamenti pensionistici in godimento. Il primo giudice ha sostenuto che in situazione di percezione di un doppio trattamento pensionistico, in base a quanto deducibile dalle sentenze della Corte costituzionale sulla questione ed alla luce della precedente giurisprudenza della Corte stessa, ferma restando la spettanza ad un solo titolo della IIS e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, deve affermarsi il diritto soltanto all'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ha, quindi, rigettato l'appello risultando che la pensione ordinaria goduta dalla ricorrente è di importo superiore al trattamento minimo suddetto.

Con l'atto d'appello l'interessata ha dedotto che il giudice unico ha citato a sostegno una giurisprudenza ormai superata da quella più recente richiamando in particolare la sentenza n. 66/2001 del 28 marzo 2001 della III Sezione giurisdizionale centrale d'appello che ha concluso nel senso che nel quadro normativo e giurisprudenziale non si ravvisa alcuna possibilità di ritenere ancora valido il divieto di cumulo di IIS in ipotesi di più trattamenti di riposo e che altre sentenze emesse da giudici unici della stessa Sezione giurisdizionale siciliana si sono pronunziate in maniera conforme a detta sentenza.

In alternativa, ove l'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 fosse tale da precludere la possibilità di riconoscere il diritto alla percezione della doppia IIS, andrebbe sollevata la questione di legittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

In conclusione ha chiesto l'accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata il riconoscimento del diritto della odierna appellante a percepire le indennità integrative speciali per intero su entrambe le pensioni godute. Condannare l'amministrazione conseguentemente al pagamento di detta indennità, non corrisposta dal 1° settembre 1993 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalle date di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo. In subordine volersi ritenere non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Con memoria del 18 aprile 2003 si è costituita l'I.N.P.D.A.P., che resiste all'appello richiamando le sentenze della Corte costituzionale che per ipotesi di cumulo di pensioni ha previsto che compete solo l'integrazione al minimo I.N.P.S.

Reitera nel merito l'eccezione di prescrizione dei ratei per il periodo anteriore al quinquennio alla proposizione della domanda.

All'udienza l'avvocato De Plano insiste nelle ragioni, motivazioni e domande già contenute nell'atto d'appello, mentre la controparte ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello ed in subordine che venga applicata la prescrizione quinquennale sui ratei eventualmente da corrispondere.

D I R I T T O

La signora Platania Gilda con l'atto d'appello ha dedotto non potersi convenire con la decisione assunta dal primo giudice che pervenuto alla conclusione che debba escludersi il cumulo delle indennità integrative speciali sulle due pensioni godute dall'appellante, una diretta e l'altra di reversibilità, tranne che entro il limite del trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti.

Al riguardo ha fatto riferimento alla sentenza della III Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti secondo la quale «una pacifica ed ormai costante giurisprudenza, riconosce il diritto del pensionato che presta opera retribuita alle dipendenze tanto di un datore di lavoro pubblico, quanto di un datore di lavoro privato, a percepire l'indennità integrativa speciale anche sulla pensione» concludendo che «in questo quadro normativo e giurisprudenziale il collegio non ravvisa alcuna possibilità di ritenere ancora valido il divieto di cumulo

di I.I.S. in ipotesi di più trattamenti di riposo» ed ha ritenuto che le conclusioni cui è pervenuta la III sez. centrale sono ineccepibili e che altre sentenze emesse da altri giudici unici della medesima sezione siciliana si sono pronunziate in maniera conforme a tale sentenza e difforme rispetto alla sentenza oggi appellata.

In alternativa ha ritenuto che l'unica possibilità, ove l'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 fosse ritenuto tale da precludere la possibilità di riconoscere il diritto alla percezione della doppia I.I.S., è quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale di detta norma per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.

In conclusione ha chiesto l'accoglimento dell'appello con riconoscimento del diritto dell'odierna appellante a percepire le indennità integrative speciali nella misura intera su entrambe le pensioni dalla stessa godute. In subordine ritenere fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio.

La norma per la quale da parte appellante si dubita della costituzionalità, dispone al comma 1, che «A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiunta di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta».

La norma non concerne il divieto di cumulo di indennità integrative da corrispondersi su più trattamenti pensionistici, bensì disposizioni che regolano rispettivamente la perequazione delle pensioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti (prevedendo che gli aumenti di pensione ivi previsti non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi) ed il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita ai fini dell'indennità integrativa speciale (indicando per ogni punto l'importo delle variazioni semestrali in aumento o in diminuzione dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività di servizio). Il collegio, quindi, non ritiene pertinente la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla predetta norma e la considera inammissibile. D'altronde il divieto di cumulo era previsto dalla stessa legge n. 843/1978 all'art. 17 che specificava che «L'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti». Disposizione che la Corte costituzionale con sentenza 22 aprile 1991, n. 172 ha dichiarato costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e con sentenza 29 aprile 1992, n. 204, ha dichiarato illegittima nella parte in cui, al primo comma, non determina la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.

Il primo giudice ha fatto soltanto un indiretto riferimento a detta norma, incidentalmente richiamando le citate sentenze 172 del 1991 e 204 del 1992 che ne dichiaravano la incostituzionalità, mentre ha posto a fondamento della sua decisione la sentenza n. 494 del 1994 che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.

Ed invero viene nuovamente posto al collegio il problema del cumulo dell'indennità integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, erogati entrambi dall'Amministrazione statale, al quale deve applicarsi la predetta disposizione del secondo comma dell'art. 99 del t.u. n. 1092 del 1973; disposizione che, anche dopo la integrazione operata dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 494 del 1993), vieta il cumulo delle indennità integrative speciali, salvo soltanto l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, nel caso di più trattamenti pensionistici, così come in sostanza, nella sua portata addittiva, statuisce la sentenza del giudice delle leggi n. 172 del 1991 pronunciata in relazione all'art. 17 della legge n. 843 del 1978.

Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennità di contingenza a favore di pensionati della Regione siciliana, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.

Ha altresì, osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del conglobamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, pervenendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso».

La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiché, mentre nella seconda il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sostanzialmente riprodotta «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, a decurtazione dell'I.I.S. in presenza di diversi trattamenti pensionistici, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo I.N.P.S., deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente *vulnus* dell'art. 3 e 38 della Costituzione, perché in ogni caso l'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite che, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, è necessario sia posto dalla legge.

La questione è rilevante perché l'appello della signora Platania, tendente ad ottenere la corresponsione nella misura intera della indennità integrativa speciale sui trattamenti pensionistici in godimento, può essere accolto soltanto se viene accolta la questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge della cui legittimità costituzionale si dubita.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, visti gli artt. 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di più pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 23 maggio 2003.

Il Presidente: SANCETTA

Il consigliere relatore: GRILLO

N. 848

*Ordinanza del 21 luglio 2003 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sardegna
sul ricorso proposto da Dessì Angelo contro INPDAP*

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13016 del registro di segreteria, proposto dal sig. Angelo Dessì, nato a Meana Sardo il 22 marzo 1919, contro l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Arca.

Udito, nella pubblica udienza del 24 giugno 2003, l'avv. Francesco Angelo Arca per l'INPDAP. Presente il ricorrente (non rappresentato).

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in fatto

Con ricorso giurisdizionale notificato all'INPDAP in data 11 giugno 2002 e depositato nella segreteria di questa sezione il 3 luglio 2002, il sig. Angelo Dessì — titolare di due pensioni ordinarie — ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale nella misura intera su entrambi i suddetti trattamenti pensionistici, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

A sostegno del gravame, il ricorrente richiama le pronunce della Corte costituzionale n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992.

Con memoria depositata il 3 dicembre 2002, si è costituito in giudizio l'INPDAP, a mezzo dell'avv. Francesco Angelo Arca, cui è stato conferito mandato difensivo e di rappresentanza, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Discusso il giudizio nell'udienza del 19 dicembre 2002, la sezione, con ordinanza n. 15/2003 del 28 dicembre 2002, ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia con ordinanza del 12 marzo 2002, pubblicata nella *G.U.* n. 34 del 28 agosto 2002 (serie speciale), nel presupposto che la pronuncia della Corte costituzionale fosse rilevante nel giudizio in esame, atteso che lo stesso verte su analoga questione.

Nell'odierna udienza, fissata per la prosecuzione del giudizio, l'avv. Arca per l'INPDAP ha integralmente confermato le conclusioni di rigetto del ricorso, formulate con l'atto di costituzione in giudizio.

Considerato in diritto

Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità integrativa speciale, nella misura intera, su entrambi i trattamenti pensionistici di cui è titolare.

A sostegno della pretesa, l'interessato richiama le pronunce della Corte costituzionale, per effetto delle quali sarebbe venuto meno, a suo dire, il divieto di cumulo dell'indennità in questione anche nell'ipotesi di titolari di più pensioni.

In merito a quanto dedotto e preteso dal ricorrente, e nell'ottica di un apprezzamento del quadro normativo nella materia, va detto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 516 del 13-21 novembre 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera *b*), comma 3, della legge reg. Sicilia 29 ottobre 1985 n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

A tale proposito il Giudice delle leggi ha chiarito che l'illegittimità incostituzionale non deriva dal divieto di cumulo, ma si verifica allorché lo stesso sia previsto senza la fissazione, da parte del legislatore, di un limite minimo o trattamento complessivo per le attività cui si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.

Ciò premesso, si rileva che il caso in esame — per la parte attinente alla censura mossa dal ricorrente al divieto di cumulo delle indennità integrative speciali su più trattamenti di quiescenza — rientra nella sfera di applicazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai sensi del quale al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo il c.d. minimo I.N.P.S. (C. cost. sent. n. 494 del 29-31 dicembre 1993 e, ancor prima, indirettamente, sent. n. 172 dell'8-22 aprile 1991).

Peraltro, in quest'ultima ipotesi viene in considerazione, quale dato normativo idoneo a rendere compatibile il divieto *de quo* con i canoni costituzionali, non già la previsione di «un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato [...] con pluralità di posizioni assicurative)», come invece osservato con la citata sentenza n. 516/2000, bensì l'integrazione al c.d. minimo I.N.P.S.; ne consegue, allo stato attuale e stante l'inerzia del legislatore dopo le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 566/1989, n. 204/1992), un diverso e deteriore trattamento, per quanto concerne l'indennità in oggetto, sia rispetto ad alcune categorie di pensionati (ex dipendenti della Regione Sicilia), sia nei confronti di coloro che cumulano il trattamento di pensione con altro di attività di servizio.

Ciò, pur essendosi rilevato che «il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può [...] giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita», con conseguente affermazione del principio che «al titolare di due pensioni [va estesa] la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresì lavoro dipendente» (Corte cost. n. 172/1991 cit.).

Da quanto sopra ne consegue che la decurtazione (o la non corresponsione) dell'indennità integrativa speciale in presenza di più trattamenti pensionistici pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pur con la salvaguardia del minimo I.N.P.S., deve ritenersi, in relazione all'attuale quadro normativo, ormai priva di ragionevole giustificazione in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, poiché tale norma non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, e considerato che alla stregua della vigente disciplina residua un trattamento giuridico differenziato di situazioni analoghe, tale da incidere negativamente sulla coerenza del quadro normativo nella specifica materia.

La questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata in relazione a quanto sopra esposto, ed è rilevante, considerato che la norma della cui legittimità costituzionale si dubita investe direttamente l'oggetto della controversia e che l'esito dell'odierno giudizio dipende dalla soluzione di detta questione.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss, della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nel testo attualmente vigente, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in giudizio, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sospende il giudizio in corso.

Così provveduto in Cagliari, nell'udienza del 24 giugno 2003.

Il giudice unico: CANU

03C1122

N. 849

*Ordinanza del 4 agosto 2003 emessa dal Tribunale di Gorizia
nel procedimento penale a carico di Dzemailovski Zudi*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di reingresso nel territorio nazionale da parte di straniero già denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 (rientro dello straniero espulso senza autorizzazione) - Elemento costitutivo del reato configurato quale delitto - Denuncia per un precedente illecito penale - Lesione del principio della presunzione di non colpevolezza - Violazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, per la parità di trattamento con il reato di rientro illegale a seguito di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria, e per la disparità di trattamento rispetto al reato contravvenzionale di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998, caratterizzato dalla medesima condotta.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13-bis, seconda parte, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 27.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento con rito direttissimo instaurato nei confronti del cittadino straniero extracomunitario di nazionalità macedone Dzemailovski Zudi, nato a Skopje (MK) il 18 ottobre 1979, imputato del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, II parte d.lgs. n. 286/1998, perché, denunciato in Gorizia in data 31 ottobre 2002 per il reato di cui all'art. 13, comma 13, stesso decreto (rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno a seguito di espulsione, avvenuta in data 10 maggio 2002, in forza del decreto del Prefetto di Grosseto emesso in data 25 settembre 1999) ed espulso in data 1° novembre 2002, a seguito di decreto di espulsione del Prefetto di Gorizia in data 1° novembre 2002, faceva reingresso nel territorio dello Stato. In Gorizia, 1° agosto 2003.

Esaminata la richiesta di applicazione della pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione formulata dall'imputato e per il quale il pubblico ministero ha prestato consenso rilevato che, dal fascicolo processuale il fatto risulta senz'altro riconducibile alla fattispecie contestata.

Ritenuto che peraltro debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13-*bis*, II parte, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, norma in concreto applicabile alla fattispecie incriminatrice per cui si procede, ha pronunciato la seguente ordinanza.

In fatto ed in diritto

È pregiudiziale rispetto alla decisione la risoluzione del dubbio di costituzionalità che questo giudice reputa di dover sollevare d'ufficio in ordine all'art. 13, comma 13-*bis*, II parte, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, norma in concreto applicabile alla fattispecie incriminatrice, per contrasto con gli articoli 3, 2 e 27 della Costituzione.

La questione è rilevante, in relazione al presente procedimento, poiché dalla sua soluzione dipende l'accoglimento o meno della formulata richiesta di patteggiamento, posto che, dal fascicolo processuale, il fatto risulta senz'altro riconducibile alla fattispecie contestata, ciò premesso si osserva quanto segue.

1. — I commi 13 e 13-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel testo modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 istituiscono due distinte ipotesi di reato per punire il cittadino straniero colpito da provvedimento di espulsione amministrativa che rientri illegalmente nel territorio dello Stato, precisamente:

l'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel testo oggi vigente è così formulato «Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera».

l'art. 13, comma 13-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel testo oggi vigente è così formulato: «Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale».

Tale ultima disposizione, nella sua parte II (la sola rilevante nel presente procedimento) non sembra rispondente ai principi affermati dagli artt. 3-2 e 27 della Costituzione.

2. — Ed invero risalta dalla formulazione del testo normativo che lo stesso considera quale elemento costitutivo del reato da esso sanzionato (configurando come delitto la condotta di chi sia stato espulso con provvedimento del Prefetto ed abbia fatto illegalmente ingresso nello Stato, condotta che altrimenti integrerebbe la sola contravvenzione prevista e punita dall'art. 13, comma 13, d.lgs. cit.) la condizione soggettiva di chi sia stato già denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, il che si pone in evidente contrasto con la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione in virtù del quale «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Avviene infatti, che per effetto della norma *de qua* venga attribuita addirittura rango di elemento costitutivo di un delitto (in relazione ad una condotta materiale che altrimenti integrerebbe una mera contravvenzione) al dato che taluno abbia riportato una denuncia (proveniente da qualsiasi fonte) per un precedente presunto illecito penale, in relazione al quale non vi è stata ancora una pronuncia di condanna definitiva e neppure soggetta a grave, da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Ora, una simile struttura — che non è dato rinvenire in nessun'altra norma incriminatrice vigente — pare a questo giudice fortemente sospetta di incostituzionalità, violando tutte le implicazioni della presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione, principio che costituisce indiscutibilmente uno dei cardini essenziali dell'intero sistema delle sanzioni penali.

Basti pensare alle aberranti conseguenze suscettibili di trarre origine dall'applicazione di una norma così strutturata, ed in particolare a quella per cui l'imputato dopo aver riportato una condanna per un delitto che presuppone quale antecedente l'essere stato solo denunciato per una anteriore contravvenzione, dovesse venire assolto da quest'ultima.

Oltre che in relazione a tale profilo la norma in oggetto pare altresì in contrasto con gli artt. 3 e 2 della Costituzione.

Va infatti considerato che tali articoli sanciscono e delineano i principi fondamentali di uguaglianza davanti alla legge e pari dignità sociale, e non pare dubitabile che, in ragione dell'art. 10 della Costituzione, tali principi fondamentali spieghino piena vigenza anche nei confronti degli stranieri presenti sul territorio della Repubblica, e alla luce di tali principi;

per un verso non sembra ragionevolmente giustificata l'assimilazione, operata dalla norma *de qua* tra la condotta di chi rientri illegalmente nello Stato in violazione ad un provvedimento di espulsione adottato dall'autorità giudiziaria e quella di colui che ponga in essere la stessa condotta essendo stato espulso dal prefetto sol che sia stato denunciato per un precedente reato contravvenzionale;

per altro verso non sembra ragionevolmente giustificata la disparità di trattamento operata dalla norma in oggetto in relazione al precedente comma 13 nei confronti di soggetti presunti autori della medesima condotta materiale e formale (rientro illegale nello Stato in violazione di provvedimento di espulsione adottato dal prefetto) a seconda del fatto che siano stati o meno denunciati in precedenza per l'illecito contravvenzionale citato, disparità che si concretizza nel dato che essi incorrono in una mera contravvenzione nel secondo caso, in un delitto nel primo caso (che — lo si rimarca — si differenzia dal secondo alla sola luce dell'esistenza a carico del presunto trasgressore di una precedente denuncia su cui non si è formata alcuna pronuncia dell'a.g.).

Gli argomenti che precedono, confermando la rilevanza ai fini del decidere della questione proposta e la non manifesta infondatezza della stessa, inducono questo giudice a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le valutazioni competenza.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene che ai fini del presente procedimento non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13-bis, II parte, d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla 30 luglio 2002, n. 189) per contrasto con gli articoli 3, 2 e 27 della Costituzione secondo quanto esposto nella motivazione;

Ritiene che la stessa sia rilevante ai fini del decidere;

Sospende il procedimento in corso nei confronti di Dzemailovski Zudi;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei ministri; inoltre che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Gorizia, il 4 agosto 2003

Il giudice: NICOLI

NN. da 850 a 860

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 1° agosto 2003 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi proposti da: Bologna Luciano contro Prefettura di La Spezia ed altro (R.O. 850/2003); Cinar Harun contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 851/2003); Vladi Altin contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 852/2003); Podaru Tudor contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 853/2003); Scarpellini Aliberto contro Ministero dell'interno (R.O. 854/2003); Sina Andi ed altro contro Ministero dell'interno (R.O. 855/2003); Spanjoli David ed altro contro Ministero dell'interno (R.O. 856/2003); Balla Besnik ed altro contro Ministero dell'interno (R.O. 857/2003); Merhori Abdulla ed altro contro Ministero dell'interno (R.O. 858/2003); Cammalleri Rosario ed altro contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 859/2003); Qosja Qani contro Ministero dell'interno ed altra (R.O. 860/2003).

Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

- Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento emesso dalla Prefettura di La Spezia in data 22 maggio 2003 con cui si decreta il rigetto della pratica di emersione dal lavoro sommerso presentata dal ricorrente a favore del signor Mayat Abderrahman.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Ministero dell'interno, Prefettura di La Spezia;

Udito il relatore Ref. Floriana Rizzetto e uditi, altresì, l'avv. Angelicchio e l'avv. dello Stato Novaresi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Relatore alla Camera di consiglio del 30 luglio 2003 il referendario relatore F. Rizzetto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe si impugna il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002 n. 222, dal datore di lavoro della parte ricorrente.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della citata legge 9 ottobre 2002 n. 222 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002 n. 195), recante «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», che sancisce l'esclusione la possibilità di disporre la «regolarizzazione» da essa prevista, nel caso di «rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi

diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale; la revoca ... non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo ... ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ...».

Detta previsione normativa, nella parte in cui preclude l'applicazione della «regolarizzazione» dei lavoratori extracomunitari nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, suscita, già ad una prima delibazione sommaria, seri dubbi circa la sua conformità all'art. 3, primo comma, della Costituzione oltre che del più generale principio di necessaria ragionevolezza delle norme.

Il collegio ritiene quindi di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale — già proposta in relazione a fattispecie analoga dal TAR Lecce con ordinanza n. 251 del 31 marzo 2003 — della disposizione predetta, nella parte in cui la stessa in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione equipara, ai fini dell'esclusione dalla «regolarizzazione» in esame la posizione dell'extracomunitario che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che (come di consueto avviene) si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre il termine di quindici giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identità, non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica.

In parte qua, la disposizione in esame appare porsi in contrasto altresì con il più generale principio di ragionevolezza delle scelte legislative, in quanto nel prevedere un identico trattamento giuridico per delle situazioni soggettive profondamente differenti, quali sono le due categorie di soggetti destinatari del decreto di espulsione con accompagnamento coattivo, finisce per consentire l'applicazione del beneficio in esame ai soli soggetti, all'interno dell'ultima categoria sopraccitata, solo a quelli che, per caso fortuito, non hanno subito controlli e conseguentemente non sono stati oggetto di provvedimento di espulsione, con la conseguenza non solo di terminare un'ingiustificata discriminazione all'interno di detta categoria, ma di condizionare, in modo non ragionevole, la concessione o meno del beneficio in parola, alla sussistenza di circostanze fortuite e casuali, prescindendo dalla meritevolezza del soggetto e quindi in contrasto con quella valutazione positiva dell'inserimento sociale che è posta dalla legge in esame a fondamento della possibilità di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario.

Detta irragionevolezza appare ancor più evidente ove si consideri che, essendo la probabilità di essere oggetto di controlli e quindi destinatario di provvedimenti di espulsione, aumenta con il decorrere del tempo e quindi l'applicabilità del beneficio previsto dalla disposizione viene ad essere ridotta, in contrasto con la *ratio* della disciplina in esame, proprio nei confronti dei soggetti che risiedendo da maggior tempo nel nostro paese possono vantare un miglior inserimento sociale e lavorativo, ingiustificatamente più ampia nei confronti dei soggetti di più recente immigrazione.

La questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola assume indubbia rilevanza ai fini della decisione della controversia in esame, già nella fase cautelare, in quanto essendo oggetto del ricorso un provvedimento di diniego di «regolarizzazione» adottato proprio in applicazione della disposizione predetta, l'esito sia del ricorso sia dell'incidente cautelare dipende dalla possibilità di considerare applicabile o meno la disposizione denunciata.

Ne consegue che il collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, ritiene necessario — previo accoglimento *ad tempus* (cioè sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale) della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato — ordinare la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferire alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità, *in parte qua*, dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della legge 9 ottobre 2002 n. 222, in relazione all'art 3 della Costituzione e del più generale principio di necessaria ragionevolezza delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto l'art. 3 della Costituzione e del relativo principio di ragionevolezza, dell'art. 1, ottavo comma, lettera a) della legge 9 ottobre 2002 n. 222.

Sospende il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 luglio 2003.

Il Presidente: AROSIO

Il referendario, estensore: RIZZETTO

03C1124

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501616/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 1 0 2 9 *

€ **4,80**